

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 settembre 2016

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO


REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1081 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)] (16CE1716).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1082 della Commissione, del 22 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)] (16CE1717).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1083 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 (16CE1718).....</u>	Pag. 4
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1084 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (16CE1719).....</u>	Pag. 9
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1085 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il <i>Bacillus amylo-liquefaciens</i>, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3 (16CE1720).....</u>	Pag. 12
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1086 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6 (16CE1721).....</u>	Pag. 15
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1087 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tolifluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7 (16CE1722).....</u>	Pag. 18
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1088 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (16CE1723).....</u>	Pag. 21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1089 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (16CE1724).....</u>	Pag. 25




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1090 della Commissione, del 5 luglio 2016, che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21 (16CE1725)...</u>	Pag. 29
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1091 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1726).....</u>	Pag. 33
<u>Decisione (UE) 2016/1092 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativa all'aiuto di Stato SA.38644 2014/C (ex 2014/NN) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt [notificata con il numero C(2016) 1549] (16CE1727).....</u>	Pag. 35
<i>Publicati nel n. L 180 del 6 luglio 2016</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1093 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (16CE1728).....</u>	Pag. 58
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (16CE1729).....</u>	Pag. 61
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1095 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 (16CE1730).....</u>	Pag. 64
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione, del 6 luglio 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE (16CE1731).....</u>	Pag. 85
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1097 della Commissione, del 6 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1905).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (UE) 2016/1098 del Consiglio, del 4 luglio 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE (16CE1732).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione (UE) 2016/1099 del Consiglio, del 5 luglio 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016 (16CE1733)...</u>	Pag. 101
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1100 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna [notificata con il numero C(2016) 4134] (16CE1734).....</u>	Pag. 104
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1101 della Commissione, del 5 luglio 2016, che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster [notificata con il numero C(2016) 4135] (16CE1735).....</u>	Pag. 108
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1102 della Commissione, del 5 luglio 2016, recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2016) 4133] (16CE1736).....</u>	Pag. 112

Publicati nel n. L 182 del 7 luglio 2016



<u>Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (16CE1737).....</u>	Pag. 115
<u>Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (16CE1738).....</u>	Pag. 144
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1105 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1739).....</u>	Pag. 171
<u>Direttiva (UE) 2016/1106 della Commissione, del 7 luglio 2016, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (16CE1740).....</u>	Pag. 173
<u>Decisione (PESC) 2016/1107 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (16CE1741).....</u>	Pag. 178
<u>Decisione (PESC) 2016/1108 del Consiglio, del 7 luglio 2016, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (16CE1742).....</u>	Pag. 179
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1109 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità [notificata con il numero C(2016) 4137] (16CE1743).....</u>	Pag. 180
<u>Raccomandazione (UE) 2016/1110 della Commissione, del 28 giugno 2016, sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi (16CE1744).....</u>	Pag. 182
<u>Raccomandazione (UE) 2016/1111 della Commissione, del 6 luglio 2016, relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti (16CE1745).....</u>	Pag. 184
<i>Publicati nel n. L 183 del 8 luglio 2016</i>	
<u>Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (16CE1746).....</u>	Pag. 186
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (16CE1747).....</u>	Pag. 193
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1114 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (16CE1748).....</u>	Pag. 195
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione, del 7 luglio 2016, che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose [notificata con il numero C(2016) 4141] (16CE1749).....</u>	Pag. 197
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2016/1116 della Commissione, del 7 luglio 2016, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia [notificata con il numero C(2016) 4157] (16CE1750).....</u>	Pag. 208
<u>Raccomandazione (UE) 2016/1117 della Commissione, del 15 giugno 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16CE1751).....</u>	Pag. 212



Decisione n. 1/2016 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 10 giugno 2016, riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1° gennaio 2017 [2016/1118] (16CE1752)..... Pag. 220

Decisione n. 2/2016 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera, del 10 giugno 2016, che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/1119] (16CE1753)..... Pag. 222

Publicati nel n. L 186 del 9 luglio 2016

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 141 del 28 maggio 2016) (16CE1754)..... Pag. 232

Publicata nel n. L 193 del 19 luglio 2016

Rettifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 322 del 7 dicembre 2007) (16CE1755)..... Pag. 236

Rettifica del regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca (GU L 282 del 24 ottobre 2013) (16CE1756)..... Pag. 237


Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11 aprile 2006) (16CE1757)..... Pag. 237

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14 novembre 2015) (16CE1758)..... Pag. 238

Publicate nel n. L 195 del 20 luglio 2016

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1081 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2016

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krčko maslinovo ulje (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Krčko maslinovo ulje» presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Krčko maslinovo ulje» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Krčko maslinovo ulje» (DOP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 99 del 15.3.2016, pag. 20.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

16CE1716



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1082 DELLA COMMISSIONE**del 22 giugno 2016****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oecher Puttes/Aachener Puttes (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» presentata dalla Germania è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Oecher Puttes»/«Aachener Puttes» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 99 del 15.3.2016, pag. 24.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1083 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, quali principi attivi esistenti destinati ad essere utilizzati nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4

(Testo rilevante ai fini del SEE)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi, prodotti di reazione con acido cloroacetico.
- (2) Le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, sono state oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ai fini del loro utilizzo nel tipo di prodotto 2, disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi, nel tipo di prodotto 3, biocidi per l'igiene veterinaria, e nel tipo di prodotto 4, disinfettanti nel settore dell'alimentazione umana e animale, quali descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2, 3 e 4 quali descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) L'Irlanda è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 30 agosto 2013.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 15 aprile 2015 per l'utilizzo nel tipo di prodotto 3, e l'8 dicembre 2015 per l'utilizzo nei tipi di prodotto 2 e 4, da parte del comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri i biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4 contenenti ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, ai fini dell'utilizzo nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) Per l'utilizzo nel tipo di prodotto 4, la valutazione non ha considerato l'incorporazione di biocidi contenenti ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, in materiali e oggetti destinati a venire a contatto direttamente o indirettamente con prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno che l'approvazione non comprenda detto utilizzo, a meno che la Commissione non abbia stabilito limiti specifici relativi alla cessione nei prodotti alimentari, come indicato all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, o non abbia stabilito che tali limiti non sono necessari.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (GUL 338 del 13.11.2004, pag. 4).

- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le ammine, N-C₁₀₋₁₆-alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico, sono approvate quali principi attivi destinati a essere utilizzati nei biocidi per i tipi di prodotto 2, 3 e 4, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ -alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico	Denominazione IUPAC: Ammine, N-C ₁₀₋₁₆ -alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico Numero CE: non applicabile Numero CAS: 139734-65-9	Specifica del peso a secco teorico calcolato: 1 000 g/kg (100,0 % in peso). Il principio attivo, così come è prodotto, è una soluzione acquosa contenente 160-220 g/kg di ammine, N-C ₁₀₋₁₆ -alchiltrimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico (16-22 % in peso).	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione. 2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali, b) ai bambini, per i prodotti usati in aree istituzionali, c) alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in aree industriali o istituzionali, d) al terreno, per i prodotti usati in aree industriali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione. 2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali, b) alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati per: i) la disinfezione degli spazi destinati ad animali, ii) la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali, iii) la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali,



Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						<p>c) al terreno, nel caso di prodotti usati per la disinfezione dei veicoli usati per il trasporto di animali,</p> <p>d) ai microorganismi degli impianti di trattamento delle acque reflue, nel caso di prodotti usati per la disinfezione di calzature e di zoccoli di animali.</p> <p>3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p>
					4	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo a livello dell'Unione.</p> <p>2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione:</p> <p>a) agli utilizzatori professionali,</p> <p>b) alle acque di superficie e ai sedimenti, per i prodotti usati in: i) siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) impianti di mungitura, iii) in macelli e mattatoi e iv) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione,</p> <p>c) al terreno, per i prodotti usati i) in siti dell'industria degli alimenti, delle bevande e del latte, ii) in macelli e mattatoi e iii) in cucine e mense di grandi dimensioni del settore della ristorazione.</p>




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						<p>3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 o al regolamento (CE) n. 396/2005, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p> <p>4) I prodotti non sono incorporati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004, a meno che la Commissione non abbia determinato limiti specifici di cessione di N-C₁₀₋₁₆-alchil-trimetilendi-, prodotti di reazione con acido cloroacetico nei prodotti alimentari o non abbia stabilito, a norma del suddetto regolamento, che tali limiti non sono necessari.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1084 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva il bifenil-2-olo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il bifenil-2-olo.
- (2) Il bifenil-2-olo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, igiene veterinaria, quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Spagna è stata designata autorità di valutazione competente, e il 2 giugno 2014 ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti bifenil-2-olo possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il bifenil-2-olo per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 3, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il bifenil-2-olo è approvato quale principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC; Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo (1)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodot- to	Condizioni specifiche
Bifenil-2-olo	Denominazione IUPAC: ortho-phenylphenol Numero CE: 201-993-5 Numero CAS: 90-43-7	995 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	3	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condi- zioni:</p> <p>1) Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizione, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso pre- visto nella domanda di autorizzazione ma non presi in consi- derazione nella valutazione del rischio del principio attivo a li- vello dell'Unione.</p> <p>2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi oggetto di valutazione, nel valutare il prodotto si presta particolare atten- zione:</p> <p>a) agli utilizzatori professionali;</p> <p>b) alle acque di superficie, ai sedimenti e al comparto suolo.</p> <p>3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 (3) del Par- lamento europeo e del Consiglio, e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1085 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che approva il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 ⁽²⁾ della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il *Bacillus subtilis*.
- (2) A seguito della valutazione del principio attivo originariamente notificato è emerso che di fatto esso apparteneva alla specie *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06. Dalla valutazione non è stato possibile trarre conclusioni in merito ad altri principi che corrispondono alla definizione del *Bacillus subtilis* di cui all'elenco summenzionato di principi attivi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Di conseguenza la presente approvazione dovrebbe riguardare unicamente il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06.
- (3) Il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, prodotti di igiene veterinaria di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 22 settembre 2014.
- (5) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.
- (6) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (7) È pertanto opportuno approvare il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 3, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo ISB06, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> , ceppo ISB06	Non pertinente	Impurezze non rilevanti	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	3	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>2) In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nella valutazione del prodotto deve essere prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1086 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6****(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB).
- (2) Il DBDCB è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 6 «preservanti per prodotti in scatola», quale descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 6 quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Repubblica ceca è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 21 gennaio 2009.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 6 contenenti DBDCB soddisfino i criteri di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il DBDCB per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 6, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
- (7) Poiché il DBDCB soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, gli articoli trattati contenenti DBDCB o trattati con tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 6, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB)	Denominazione IUPAC: 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile N. CE: 252-681-0 N. CAS: 35691-65-7	980 g/kg	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	6	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;</p> <p>2) in considerazione dei rischi identificati per gli impieghi esaminati, la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:</p> <p>la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato contenente 2-bromo-2-(bromometil)pentandinitrile (DBDCB) o trattato con tale sostanza assicura che l'etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1087 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva il tolifluanide come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tolifluanide.
- (2) Il tolifluanide è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 7, «preservanti per pellicole», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Finlandia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 17 marzo 2015.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni della autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 7 e contenenti tolifluanide soddisfino i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il tolifluanide destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.
- (7) Considerato che il tolifluanide soddisfa i criteri relativi alla classificazione come sensibilizzante della pelle di categoria 1 secondo quanto definito all'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, gli articoli trattati che sono stati trattati con tolifluanide o che contengono tale sostanza dovrebbero essere opportunamente etichettati all'atto dell'immissione sul mercato.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ G.U. L 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G.U. L 294 del 10.10.2014, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (G.U. L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tolifluanide è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 7, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Tolilfluamide	Denominazione IUPAC: N-(Diclorofluorometil- tio)-N',N'-dimetil-N-p- tolilsulfamide N. CE: 211-986-9 N. CAS: 731-27-1	96 % p/p	1° gennaio 2018	31 dicembre 2027	7	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo;</p> <p>2) in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione:</p> <p>a) agli utilizzatori industriali o professionali;</p> <p>b) agli utilizzatori non professionali di vernici contenenti tolilfluamide come preservante per pellicole;</p> <p>c) alle acque di superficie, al suolo e alle acque freatiche, compreso il rischio dei prodotti di degradazione.</p> <p>L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alla condizione seguente:</p> <p>la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con tolilfluamide o contenente tale sostanza provvede affinché l'etichetta apposta su tale articolo trattato rechi le informazioni di cui all'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.</p>

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1088 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il rame, da denominare «fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico)» a seguito della sua valutazione.
- (2) I fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) sono stati oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro utilizzo.
- (6) L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.
- (7) È pertanto opportuno approvare i fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) destinati a essere utilizzati nei biocidi del tipo di prodotto 21 purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fiocchi di rame (rivestiti di acido alifatico) sono approvati come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni
Fiocchi di rame (rivestiti di acido allifatico)	Denominazione IUPAC: Rame N. CE: 231-159-6 N. CAS: 7440-50-8	95,3 % p/p.	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Qualora i prodotti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido allifatico) fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato tali prodotti destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2) le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3) le etichette e, ove fornite, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti fiocchi di rame (rivestiti di acido allifatico) devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni
						4) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1089 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva l'ossido di dirame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di dirame.
- (2) L'ossido di dirame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti antincrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti ossido di dirame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti antincrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti antincrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.
- (7) È pertanto opportuno approvare l'ossido di dirame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ossido di dirame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (f)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ossido di dirame	Denominazione IUPAC: Ossido di rame (f) N. CE: 215-270-7 N. CAS: 1317-39-1	94,2 % p/p.	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Qualora i prodotti contenenti ossido di dirame fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <p>1) per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale;</p> <p>2) le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte;</p> <p>3) le etichette e, se del caso, le schede dei dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti ossido di dirame devono essere raccolti ai fini del loro riutilizzo o smaltimento;</p>




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
						4) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

16CE1724



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1090 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****che approva il tiocianato di rame come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il tiocianato di rame.
- (2) Il tiocianato di rame è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21, «prodotti anticrostazione», quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 31 ottobre 2014.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 21 contenenti tiocianato di rame possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) L'accettabilità dei rischi connessi all'uso di prodotti anticrostazione e l'idoneità delle misure proposte per la riduzione del rischio dovrebbero tuttavia essere ulteriormente confermate. Al fine di agevolare, al momento di rinnovare le approvazioni di tali principi attivi, il riesame e il confronto dei rischi e dei vantaggi dei principi attivi per prodotti anticrostazione esistenti, nonché delle misure di riduzione del rischio applicate, la data di scadenza dell'approvazione di tali principi attivi dovrebbe essere la stessa.
- (7) È pertanto opportuno approvare il tiocianato di rame destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tiocianato di rame è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (%)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Tiocianato di rame	Denominazione IUPAC: Tiocianato di rame (I) N. CE: 214-183-1 N. CAS: 1111-67-7	99,5 % p/p	1° gennaio 2018	31 dicembre 2025	21	<p>Nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo.</p> <p>Qualora i prodotti contenenti tiocianato di rame fossero quindi autorizzati per l'uso ad opera di utilizzatori non professionali, chiunque immetta sul mercato prodotti contenenti tale sostanza destinati a utilizzatori non professionali è tenuto a garantire che i prodotti siano commercializzati con gli adeguati guanti protettivi.</p> <p>Per i biocidi, le autorizzazioni sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) per gli utilizzatori industriali o professionali sono stabilite procedure operative sicure e misure organizzative idonee. Qualora l'esposizione non possa essere ridotta a livelli accettabili con altri mezzi, i prodotti sono usati indossando gli opportuni dispositivi di protezione individuale; 2) le etichette e, ove fornite, le istruzioni per l'uso specificano che i bambini devono essere tenuti lontani dalle superfici trattate fino a che queste ultime non siano completamente asciutte; 3) le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che le attività di applicazione, manutenzione e riparazione devono avvenire all'interno di un'area isolata, su sostegni rigidi impermeabili con bunding o sul suolo coperto da un materiale impermeabile, allo scopo di prevenire perdite e minimizzare le emissioni nell'ambiente, e che eventuali perdite o rifiuti contenenti tiocianato di rame devono essere raccolti per il riutilizzo o lo smaltimento;




Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodot- to	Condizioni specifiche
						4) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e si adottano le opportune misure di riduzione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

(1) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione in conformità all'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(2) Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

(3) Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

16CE1725



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1091 DELLA COMMISSIONE**del 5 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	158,3
	ZZ	158,3
0709 93 10	TR	139,4
	ZZ	139,4
0805 50 10	AR	160,9
	BO	231,1
	CL	144,5
	UY	176,5
	ZA	169,1
	ZZ	176,4
	0808 10 80	AR
	BR	90,2
	CL	131,8
	CN	115,2
	NZ	136,5
	US	149,7
	UY	67,7
	ZA	111,4
	ZZ	117,5
0808 30 90	AR	155,2
	CL	146,1
	CN	78,3
	ZA	128,5
	ZZ	127,0
0809 10 00	TR	218,0
	ZZ	218,0
0809 29 00	TR	331,3
	ZZ	331,3
0809 30 10, 0809 30 90	TR	126,8
	ZZ	126,8
0809 40 05	TR	160,5
	ZZ	160,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/1092 DELLA COMMISSIONE**del 15 marzo 2016****relativa all'aiuto di Stato SA.38644 2014/C (ex 2014/NN) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt***[notificata con il numero C(2016) 1549]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,


considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Il 26 novembre 2013 la Commissione ha inviato alle autorità francesi una richiesta di informazioni a seguito della pubblicazione di diversi articoli di stampa su un possibile intervento della Francia a favore di FagorBrandt SAS (di seguito «FagorBrandt»). Con lettera del 13 dicembre 2013, la Francia ha risposto che FagorBrandt ha beneficiato di un prestito di 10 milioni di EUR del *Fonds de développement économique et social* (in appresso «FDES») versato in un'unica soluzione nel dicembre 2013.
- (2) Una nuova richiesta di informazioni è stata inviata il 4 aprile 2014, alla quale le autorità francesi hanno risposto con lettere del 15 e 28 aprile e del 13 maggio 2014. Il 27 giugno 2014 la Commissione ha presentato una richiesta di informazioni integrativa alla quale la Francia ha risposto con lettera del 10 luglio 2014.
- (3) Su proposta della Commissione, è stata indetta una riunione con le autorità francesi, tenutasi il 9 luglio 2014.
- (4) Dal momento che il prestito è stato erogato prima del 31 dicembre 2013, la Commissione ha iscritto la misura in questione nel registro degli aiuti non notificati.
- (5) Con lettera del 16 settembre 2014 la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare riguardo a questo aiuto il procedimento previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (il «procedimento di indagine formale»). Il 24 ottobre 2014 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Francia.
- (6) La decisione della Commissione di avviare il procedimento (la «decisione di avvio») è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulle misure in questione.

⁽¹⁾ GU C 460 del 19.12.2014, pag. 66.

⁽²⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 1.



- (7) La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un terzo interessato e le ha trasmesse alla Francia per darle la possibilità di commentarle. La Francia ha fatto pervenire i suoi commenti con lettera del 26 febbraio 2015.
- (8) Il 18 novembre 2014 e il 26 febbraio 2015 la Commissione ha inviato alcune richieste di informazioni alle quali la Francia ha risposto, rispettivamente, il 17 dicembre 2014 e il 6 marzo 2015.
- (9) Il 12 novembre 2015 si è tenuta una riunione tra le autorità francesi e la Commissione; il 1º marzo 2016 la Francia ha trasmesso alla Commissione delle informazioni aggiuntive.

2. ELEMENTI DI CONTESTO

2.1. Beneficiari e sequenza degli eventi


- (10) **FagorBrandt** era una società attiva nell'ambito della produzione, della commercializzazione e della riparazione di elettrodomestici, nonché nell'acquisto e nella vendita di pezzi di ricambio per elettrodomestici e per qualsiasi apparecchio o dispositivo elettrico ed elettromeccanico. Nel 2013 la società contava in Francia circa 1 800 dipendenti, distribuiti in quattro stabilimenti industriali.
- (11) Con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 7 novembre 2013, FagorBrandt è stata dichiarata in amministrazione controllata.
- (12) Dopo l'avvio della procedura di amministrazione controllata, il curatore fallimentare ha riscontrato che le previsioni di tesoreria della società, riviste il 12 novembre 2013 dallo studio Ernst & Young Advisory, evidenziavano una mancanza di liquidità di circa [...] (*) milioni di EUR fin dal gennaio 2014, nonostante un portafoglio ordini di circa [50-100] milioni di EUR. Il ripristino di una parte delle attività di FagorBrandt avrebbe permesso di generare flussi di cassa positivi e di finanziare il proseguimento delle attività fino al marzo 2014, con il conseguente rinvio della data limite per la presentazione delle offerte di acquisto.
- (13) Dal 12 novembre 2013 il curatore fallimentare è entrato in contatto con le banche Thémis e [...], specializzate nel finanziamento delle imprese in amministrazione controllata, con l'obiettivo di ottenere 10 milioni di EUR di prestiti. Il 17 novembre 2013 la banca Thémis ha accettato di concedere a FagorBrandt un prestito di 5 milioni di EUR, a condizione che la banca [...] s'impegnasse alle stesse condizioni e che la Francia accordasse a FagorBrandt un prestito di pari importo. Il 18 novembre 2013 la banca [...] ha negato la concessione di un prestito di 5 milioni di EUR giudicando insufficienti le garanzie fornite, a partire dal pegno sullo stock di pezzi di ricambio. Il curatore fallimentare ha contattato un terzo istituto finanziario, la banca [...], che il 19 novembre 2013 ha rifiutato di concedere il prestito. Dal momento che la banca Thémis escludeva l'ipotesi di un'esposizione superiore a 5 milioni di EUR, il curatore fallimentare si è rivolto al *Comité Interministériel pour la Restructuration Industrielle*.
- (14) Contestualmente FagorBrandt ha ottenuto, con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 21 novembre 2013, la ristrutturazione di un finanziamento di [20-50] milioni di EUR presso un pool di banche (†). L'impresa è stata inoltre autorizzata a versare ai creditori titolari di un pegno sugli stock di prodotti finiti una somma pari al 50 % del valore delle merci, contestualmente alla loro liberazione, e a contrarre prestiti nel limite di 15 milioni di EUR, con la concessione di garanzie e il beneficio del privilegio previsto all'articolo L. 622-17 del codice di commercio francese (‡). Questo limite di 15 milioni di EUR è stato autorizzato considerando la capacità di rimborso della società, stimata dallo studio Ernst & Young Advisory.

(*) Informazione riservata.

(†) Société Générale, Natixis, CACIB, Arkea e BBVA.

(‡) «I.- I crediti che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio per le esigenze dello svolgimento della procedura o del periodo di osservazione, o in contropartita di una prestazione fornita al debitore in tale periodo, sono pagati alla scadenza.

II.- In caso contrario, essi sono pagati con privilegio prima di tutti gli altri crediti, corredati o meno di privilegi o garanzie, ad eccezione di quelli assistiti dal privilegio di cui agli articoli L. 3253-2, L.3253-4 e L. 7313-8 del codice del lavoro, delle spese di giustizia che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio per le esigenze dello svolgimento della procedura e dei crediti assistiti dal privilegio previsto all'articolo L. 611-11 del presente codice [...].»



- (15) Di conseguenza, FagorBrandt ha beneficiato di due prestiti: un prestito di 5 milioni di EUR concesso dalla banca Thémis sotto forma di credito di campagna ⁽⁵⁾ e un prestito di 10 milioni di EUR erogato dal FDES.
- (16) Il prestito del FDES è stato concesso a FagorBrandt il 28 novembre 2013, nell'ambito di un contratto sottoscritto il giorno stesso. Le condizioni di questo prestito sono illustrate nella sezione 2.2.
- (17) Successivamente a questi prestiti, il 17 gennaio 2014 è stata presentata un'offerta iniziale di acquisto da parte del gruppo Cevital, attivo nei settori dell'agroalimentare, dei servizi, dell'industria e della distribuzione. Cevital conta oltre 13 000 dipendenti, con un fatturato consolidato nel 2013 di 2,4 miliardi di EUR. Il suo progetto si basava sull'acquisizione degli attivi di FagorBrandt tramite Exagon, controllata del gruppo Cevital, e la costituzione di una nuova società: Groupe Brandt. L'offerta iniziale prevedeva un contributo al finanziamento di Cevital di [20-50] milioni di EUR, con l'apertura di una linea di credito a breve termine e l'accesso a una linea di credito a medio/lungo termine senza l'intervento della Francia e delle banche.
- (18) Cevital ha successivamente presentato altre offerte di acquisto, fino a quella vincolante dell'8 aprile 2014, convalidata dal Tribunale di commercio di Nanterre con sentenza del 15 aprile 2014.
- (19) Il finanziamento necessario a rilevare gli elementi dell'attivo di FagorBrandt e a riprendere le operazioni ammontava a 207,5 milioni di EUR ed era così composto:
- a) un contributo di Cevital a Groupe Brandt ⁽⁶⁾ pari a [20-60] milioni di EUR ⁽⁷⁾;
 - b) un contributo di Natixis e di Société Générale per complessivi [90-150] milioni di EUR sotto forma di prestiti a breve termine (contratto di factoring per [20-60] milioni di EUR e finanziamento di [10-20] milioni di EUR garantito dallo stock di prodotti finiti) e di prestiti a medio termine, ciascuno di [10-20] milioni di EUR (cfr. sezione 2.2);
 - c) un prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR a Groupe Brandt diviso in tre rate, rispettivamente, di 11,2 milioni di EUR per la rata A, 23,8 milioni di EUR per la rata B e 12,5 milioni di EUR per la rata C (cfr. sezione 2.3).
- (20) L'impegno di Cevital era subordinato all'ottenimento dei finanziamenti necessari all'attuazione del piano di acquisto.
- (21) Con sentenza del 15 aprile 2014, il Tribunale di commercio di Nanterre ha ordinato la cessione per 550 000 EUR a Cevital e alla sua controllata Exagon della maggior parte degli attivi di FagorBrandt. Questi elementi dell'attivo sono stati riuniti all'interno di Groupe Brandt. La sentenza ha inoltre ordinato la cessione alla società Variance Technologies per 150 002 EUR delle attività di subfornitura di plasturgia, manutenzione generale, attrezzatura e metrologia operate nello stabilimento FagorBrandt di Aizenay e la cessione delle attività e degli attivi del sito FagorBrandt di La Roche-sur-Yon a favore del sig. Pierre Jullien al prezzo di 1,50 EUR, stock esclusi.


2.2. Descrizione dei prestiti a favore di FagorBrandt

- (22) *Prestito del FDES.* FagorBrandt ha ottenuto dalla Francia tramite il FDES un prestito di 10 milioni di EUR, la cui concessione è stata formalizzata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 28 novembre 2013.
- (23) Il prestito è stato concesso al tasso Eonia + [300-600] punti base.
- (24) Il prestito si divide in due rate:
- a) una rata A di 5 milioni di EUR ammortizzabile, assistita dalle stesse garanzie del prestito della banca Thémis;

⁽⁵⁾ Il credito di campagna è un prestito professionale a breve termine che soddisfa le esigenze legate a un'attività periodica e quindi alla stagionalità degli acquisti e della produzione o delle vendite delle imprese.

⁽⁶⁾ Inizialmente con la denominazione di Electrom SAS.


⁽⁷⁾ [...] milioni di EUR sotto forma di apporto di capitale e [...] milioni di EUR in conto corrente bloccato e subordinato, in termini di esigibilità, alla concessione dei finanziamenti bancari e alla partecipazione del FDES.



- b) una rata B di 5 milioni di EUR ammortizzabile *in fine* a fine marzo 2014, assistita:
- da un pegno di primo grado senza spossessamento sullo stock di pezzi di ricambio e da un pegno sul credito di restituzione vantato nei confronti di Eurofactor a titolo del conto di garanzia, anch'esso di primo grado, il tutto *pari passu* con la rata A e con la banca Thémis per il prestito di 5 milioni di EUR,
 - da un pegno di secondo grado sul ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione, oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR.
- (25) *Prestito di Thémis*. Il prestito di 5 milioni di EUR della banca Thémis è stato concesso alle seguenti condizioni:
- a) un rendimento pari al tasso Eonia + [300-600] punti base;
 - b) un ammortamento mensile e lineare con rimborso di 1 milione di EUR a fine dicembre 2013, 1 milione di EUR a fine gennaio 2014, 1 milione di EUR a fine febbraio 2014 e 2 milioni di EUR a fine marzo 2014;
 - c) una garanzia costituita dal privilegio previsto dall'articolo L. 622-17 del codice di commercio e da:
 - i) un pegno sullo stock di prodotti finiti con spossessamento per uno stock minimo di 5 milioni di EUR sino a fine dicembre 2013, di 4 milioni di EUR sino a fine febbraio 2014 e di 3 milioni di EUR sino a fine marzo 2014;
 - ii) un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;
 - iii) il pegno di primo grado del conto di garanzia Eurofactor.


Grafico 1

Confronto tra il prestito del FDES di 10 milioni di EUR e il prestito della banca Thémis



Fonte: Commissione

- (26) Il prestito del FDES a favore di FagorBrandt è stato concesso da Natixis per conto della Francia, nell'ambito del contratto del 28 novembre 2013.
- (27) La rata A del prestito è stata interamente rimborsata secondo le scadenze previste dal contratto di prestito, ossia il 31 dicembre 2013, il 31 gennaio 2014, il 28 febbraio 2014 e il saldo al 31 marzo 2014.



- (28) Il rimborso della rata B era previsto entro e non oltre il 31 marzo 2014, con un versamento unico di 5 milioni di EUR. Con lettera del 27 marzo 2014, il curatore fallimentare ha chiesto il rinvio del versamento della rata B al 30 aprile 2014, poiché questo pagamento avrebbe determinato una tesoreria negativa di [0-5] milioni di EUR a fine marzo 2014. Secondo il curatore fallimentare, questa situazione avrebbe condotto a dichiarare la liquidazione giudiziaria dell'impresa. La Francia ha accettato il rinvio dell'esigibilità di questa scadenza di un mese, ossia fino al 30 aprile 2014. Le autorità francesi hanno confermato che il saldo del prestito, pari a 3,5 milioni di EUR, è stato rimborsato il 25 aprile 2014.

2.3. Descrizione dei prestiti a favore di Groupe Brandt

- (29) *Prestito del FDES.* Groupe Brandt ha ottenuto dalla Francia, tramite il FDES, un prestito di 47,5 milioni di EUR, la cui concessione è stata formalizzata con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 10 aprile 2014, firmato il 24 aprile 2014. Il prestito dovrebbe essere utilizzato per coprire il fabbisogno di liquidità e finanziare gli attivi rilevati.
- (30) Questo prestito è costituito da tre rate, rispettivamente, di 11,2 milioni di EUR (rata A), 23,8 milioni di EUR (rata B) e 12,5 milioni di EUR (rata C). Il prestito deve essere rimborsato alle seguenti condizioni: la rata A il 31 ottobre 2015, la rata B in 14 versamenti trimestrali uguali (di cui il primo il 31 gennaio 2015 e l'ultimo il 30 aprile 2018) e la rata C in 3 versamenti uguali il 30 aprile di ogni anno dal 2015 al 2017.
- (31) Il tasso d'interesse applicato è l'Euribor, maggiorato del 3 % annuo per la rata A, del 3,5 % annuo per la rata B e del 4,25 % annuo per la rata C.
- (32) Le rate B e C del prestito, pari complessivamente a 36,3 milioni di EUR, sono state versate il 28 aprile 2014, mentre la rata A di 11,2 milioni di EUR è stata versata il 4 luglio 2014.
- (33) *Prestiti di Natixis e di Société Générale.* Natixis e Société Générale hanno concesso ciascuna un prestito di [5-10] milioni di EUR. Questi due prestiti comprendono ciascuno due rate: una rata A di [1-5] milioni di EUR e una rata B di [3-6] milioni di EUR. Le condizioni di questo finanziamento sono identiche a quelle delle rate A e B del prestito del FDES.

Grafico 2

Composizione dei tre prestiti erogati dal FDES, da Société Générale e da Natixis

[...]

Fonte: Commissione

- (34) Secondo le autorità francesi, il prestito del FDES è assistito da garanzie per complessivi 150 milioni di EUR. La Francia beneficia delle garanzie concesse dalla società mutuataria Groupe Brandt (pegno sui conti titoli Brandt Francia, pegno sugli anticipi Groupe Brandt) e delle garanzie concesse da Exagon (garanzia Exagon, pegno sui conti titoli Groupe Brandt, pegno sugli anticipi Exagon). Il prestito del FDES beneficia inoltre delle seguenti promesse di garanzia: pegno su marchi e brevetti, pegno sul contratto di licenza di [...], pegno sui dividendi futuri versati da [...] a partire dal 2017 e ipoteche sugli immobili di Cergy, Orléans e Vendôme. Tutte le garanzie coprono i prestiti di Société Générale e Natixis. Per le rate A e B dei tre prestiti a medio termine, le garanzie sono di primo grado, *pari passu* con gli investitori privati, mentre per la rata C del prestito del FDES le garanzie sono di secondo grado. Di converso, per la rata C la durata di rimborso è più breve, la remunerazione più elevata e la prima scadenza è prioritaria in caso di rimborso anticipato.
- (35) La scadenza della rata A deve essere rimborsata il 31 ottobre 2015, la rata B deve essere rimborsata entro il 30 aprile 2018, mentre il rimborso della rata C dovrà essere effettuato in tre scadenze nel 2015, nel 2016 e nel 2017.



2.4. La remissione dei debiti fiscali e previdenziali

- (36) Nella nota del 28 aprile 2014, la Francia ha accennato all'eventuale rinuncia a 3 milioni di EUR di crediti fiscali e previdenziali nei confronti di FagorBrandt.

3. VALUTAZIONE DELLA FRANCIA PRIMA DELLA DECISIONE DI AVVIO

- (37) Per quanto riguarda i prestiti del FDES, la Francia faceva notare che il primo prestito di questo fondo era stato concesso a condizioni di mercato, prendendo a riferimento un prestito erogato da un istituto di credito privato. In particolare, la Francia faceva leva sulla presenza concomitante e sulle condizioni del prestito della banca Thémis. La Francia dichiarava inoltre che il secondo prestito del FDES era stato concesso a condizioni di mercato, considerando in particolare l'affidabilità del piano economico-finanziario di Cevital, l'entità degli investimenti realizzati da tutti gli operatori privati del mercato, i tassi applicati e il valore delle garanzie.
- (38) Le autorità francesi precisavano altresì che l'eventuale remissione di 3 milioni di EUR di debiti fiscali e previdenziali riguardava FagorBrandt e le sue controllate. Quest'importo costituiva un debito sorto durante la procedura concorsuale, che doveva essere gestito nell'ambito della liquidazione alla stregua degli altri debiti del gruppo, indipendentemente dall'attività degli acquirenti.

4. DUBBI SOLLEVATI NELLA DECISIONE DI AVVIO

- (39) Il 16 settembre 2014 la Commissione ha avviato il procedimento di indagine formale.
- (40) Nella decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi sia sulla qualifica delle misure in esame, sia sulla loro eventuale compatibilità con le norme applicabili agli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà ⁽⁹⁾.


4.1. Qualifica di aiuto di Stato

- (41) Per quanto riguarda i due prestiti del FDES, la Commissione si interrogava sull'esistenza di un vantaggio economico ed eventualmente sul suo importo.

4.1.1. Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

- (42) Per quanto riguarda la concessione del primo prestito del FDES, la Commissione notava che solo la rata A era assistita dalle stesse garanzie del prestito della banca Thémis. La Commissione osservava pertanto che la rata B non beneficiava delle medesime garanzie, ma che il tasso d'interesse era lo stesso. Tra l'altro, dalle informazioni trasmesse dalla Francia emergerebbe che l'istituto di credito privato non accettava di esporsi per oltre 5 milioni di EUR. Di conseguenza, la rata B del prestito del FDES e i relativi rischi corsi dalla Francia sembravano conferire a FagorBrandt un vantaggio, dal momento che diversi istituti privati, sebbene specializzati nel finanziamento di imprese oggetto di procedure concorsuali, avevano rifiutato di concedere a FagorBrandt un finanziamento superiore a 5 milioni di EUR alle condizioni indicate, ritenendo che le garanzie fossero insufficienti rispetto ai rischi. Considerando che la rata B del prestito godeva di garanzie inferiori, il rischio per il FDES era maggiore. In condizioni normali di mercato, quest'ultimo avrebbe quindi dovuto chiedere un tasso d'interesse più elevato.
- (43) In questa fase la Commissione concludeva che la rata B del prestito del FDES comportava un vantaggio che un soggetto privato prudente non avrebbe accettato.

⁽⁹⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 1.



4.1.2. Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

- (44) La Commissione s'interrogava sulla conformità della concessione di questo nuovo prestito a Groupe Brandt rispetto al principio del creditore privato.
- (45) *Valore delle garanzie.* Secondo la Francia, le rate A e B del prestito erano assistite da garanzie per 150 milioni di EUR, alla stregua dei prestiti delle banche Société Générale e Natixis.
- (46) La Commissione notava tuttavia che la Francia non aveva fornito nessuna informazione sulla stima del valore delle garanzie. Al momento della decisione di avvio, la Commissione non era stata informata sul metodo utilizzato per la loro valutazione (valore netto contabile, valore di mercato o altro). La Commissione osservava peraltro che queste garanzie erano utilizzate dalle banche Société Générale e Natixis soltanto per il loro finanziamento a medio termine di [5-10] milioni di EUR ciascuna, per complessivi [10-20] milioni di EUR, mentre il prestito del FDES ammontava a 47,5 milioni di EUR.
- (47) *Livello di remunerazione del prestito.* Il prestito è remunerato a tassi diversi a seconda delle rate. La Commissione riteneva a titolo indicativo che, applicando la comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione ⁽⁹⁾ (di seguito la «comunicazione del 2008»), il tasso avrebbe dovuto essere almeno dello 0,53 % (tasso di base della Francia tra gennaio e luglio 2014), al quale si aggiungevano tra 650 e 1 000 punti base (impresa con rating CCC) in base al valore attribuito alle garanzie, ovvero un tasso minimo compreso tra 7,03 % e 10,53 %.
- (48) La Commissione ha valutato anche un altro metodo, basato sui dati Bloomberg e Capital IQ, che conduceva a tassi superiori rispetto a quelli ottenuti secondo la comunicazione del 2008.
- (49) Ciò significa che, indipendentemente dal metodo di fissazione scelto, il tasso del prestito del FDES era inferiore alle condizioni del mercato.
- (50) Di conseguenza, al momento della decisione di avvio, la Commissione riteneva che le condizioni del prestito del FDES avrebbero potuto conferire un vantaggio a Groupe Brandt.

4.1.3. La remissione dei debiti fiscali e previdenziali


- (51) Contrariamente alla posizione della Francia, la Commissione riteneva che la remissione dei debiti fiscali e previdenziali avrebbe potuto essere considerata una rinuncia a crediti pubblici e implicare la concessione di un vantaggio a favore della società FagorBrandt permettendole di alleviare i suoi oneri.

4.2. Studio di compatibilità

- (52) Per quanto riguarda la compatibilità delle misure rispetto alle norme in materia di aiuti di Stato, la Commissione ha ritenuto che la base giuridica applicabile fosse costituita dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 2004 ⁽¹⁰⁾ (in appresso «gli orientamenti del 2004»). Riferendosi a questa base giuridica, la Commissione ha sollevato dubbi: i) sull'ammissibilità agli orientamenti del 2004 e ii) sul rispetto del principio dell'«aiuto una tantum». La Commissione osservava inoltre che la Francia non aveva fornito nessun'analisi di compatibilità delle misure in esame. Il piano economico-finanziario trasmesso dalle autorità francesi per gli esercizi 2014-2016 forniva indicazioni sul ripristino della redditività, ma non costituiva un piano di ristrutturazione. In particolare, esso non conteneva gli elementi di cui ai punti 35 e 36 degli orientamenti del 2004 (studio di mercato, descrizione delle circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, ipotesi ottimiste, pessimiste e moderate).

⁽⁹⁾ GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

⁽¹⁰⁾ GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.



4.2.1. Ammissibilità: impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti del 2004

- (53) Nella decisione di avvio la Commissione non contestava che FagorBrandt soddisfacesse i criteri di un'impresa in difficoltà enunciati al punto 10 degli orientamenti del 2004.
- (54) La Commissione riteneva tuttavia di non essere in grado di verificare se le difficoltà di FagorBrandt fossero intrinseche all'impresa, nonostante la sua appartenenza al gruppo Fagor, e se le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti del 2004 fossero quindi soddisfatte.
- (55) Infine, il punto 12 degli orientamenti del 2004 precisa che: «un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione [...]. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerge dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione». Per quanto riguarda Groupe Brandt, società costituita il 15 gennaio 2014, la Commissione s'interrogava sulla qualifica di «impresa di recente costituzione» per una società che aveva rilevato da un'impresa in difficoltà un numero relativamente elevato di attivi per effettuare apparentemente la stessa attività.

4.2.2. Rispetto del principio dell'aiuto una tantum

- (56) La Commissione nutriva dubbi anche sul rispetto del principio dell'aiuto una tantum di cui alla sezione 3.3 degli orientamenti del 2004. Dato che FagorBrandt aveva già beneficiato di un aiuto per la ristrutturazione⁽¹¹⁾ nel 2008, a priori l'impresa non può beneficiare di un altro aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione prima del 2018. La Commissione precisava che le modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto non pregiudicano l'applicazione di questa regola purché si tratti del proseguimento dell'attività di una medesima impresa.

4.2.3. Continuità economica

- (57) La Commissione ricordava infine una giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo cui l'obbligo a carico di uno Stato membro, con decisione della Commissione, di sopprimere un aiuto ritenuto incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello status quo ante. Siffatto obiettivo è raggiunto quando l'aiuto in parola è stato restituito dal beneficiario che, per effetto di tale restituzione, è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti⁽¹²⁾. Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero dell'aiuto può essere esteso ad una nuova società alla quale la prima società abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società⁽¹³⁾. Non si può infatti escludere che l'obbligo di recupero venga esteso a un'altra società qualora fosse accertato che quest'ultima ha l'effettivo godimento degli aiuti in questione a causa di una continuità economica tra le due imprese.
- (58) Nella fattispecie, gli aiuti concessi a FagorBrandt attraverso il prestito di 10 milioni di EUR e la remissione dei debiti fiscali e previdenziali sembravano conferire un vantaggio a Groupe Brandt, che appariva come il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt. Tra FagorBrandt e Groupe Brandt si riscontrano infatti diversi elementi di continuità economica⁽¹⁴⁾: in particolare, l'acquisizione di quasi tutti i beni materiali e immateriali di diverse società appartenenti al gruppo Fagor in Francia, la riassunzione di oltre i due terzi dei dipendenti, il proseguimento della stessa attività produttiva con i medesimi marchi e la logica economica dell'operazione.
- (59) La Commissione aveva inoltre dubbi sul fatto che questi aiuti, come quelli concessi direttamente a Groupe Brandt con il prestito di 47,5 milioni di EUR, possano aver conferito un vantaggio a Cevital e a Exagon, che hanno rilevato i suddetti attivi di FagorBrandt attraverso la controllata Groupe Brandt.

⁽¹¹⁾ Decisione 2013/283/UE della Commissione del 25 luglio 2012 relativa all'aiuto di Stato della Francia a favore dell'impresa FagorBrandt [SA.23839 (C 44/2007)] (GU L 166 del 18.6.2013, pag. 1).

⁽¹²⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 4 aprile 1995, *Commissione/Italia*, C-348/93, ECLI:EU:C:1995:95, punti 24, 26 e 27, sentenza del 4 aprile 1995, *Commissione/Italia*, C-350/93, ECLI:EU:C:1995:96, punti 19, 21 e 22 e sentenza del 29 aprile 2004, *Germania/Commissione*, C-277/00, ECLI:EU:C:2004:238, punti da 74 a 76.

⁽¹³⁾ Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, *Ryanair/Commissione*, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 155.

⁽¹⁴⁾ Cfr. la decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuto di Stato N 321/08, N 322/08 e N 323/08 — Grecia — *Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services* (GU C 18 del 23.1.2010, pag. 9).



5. RISPOSTA DELLA FRANCIA ALLA DECISIONE DI AVVIO

5.1. Qualifica di aiuto di Stato

5.1.1. Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

- (60) Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nella decisione di avvio, la Francia ritiene che le garanzie della rata B del prestito non siano inferiori a quelle della rata A, ma che siano altrettanto solide.
- (61) Infatti, come indicato all'articolo 10 del contratto di prestito del 28 novembre 2013, la rata A era assistita, *pari passu* con il prestito di 5 milioni di EUR concesso da Thémis, dalle seguenti garanzie:
- un pegno sullo stock di prodotti finiti con spossessamento per uno stock minimo di 5 milioni di EUR sino a fine dicembre 2013, di 4 milioni di EUR sino a fine febbraio 2014 e di 3 milioni di EUR sino a fine marzo 2014;
 - un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;
 - un pegno di primo grado sul conto di garanzia Eurofactor.
- (62) La rata B beneficiava delle seguenti garanzie:
- un impegno di versamento, a concorrenza dell'importo della rata, del ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR o, in alternativa, una promessa di costituzione d'ipoteca di primo grado sul bene di cui sopra;
 - un pegno sullo stock di pezzi di ricambio (del valore lordo di [10-20] milioni di EUR) senza spossessamento;
 - un pegno di primo grado sul conto di garanzia Eurofactor.
- (63) La rata B beneficiava quindi, oltre ai punti b) e c) identici alle garanzie della rata A e del prestito di Thémis, di un pegno di secondo grado sul ricavato della cessione di un bene immobile sito a Lione, oggetto di una promessa di vendita per [10-20] milioni di EUR. Questo bene era stato inoltre sottoposto a una perizia immobiliare che al 31 dicembre 2012 ne aveva stimato il valore commerciale vacante a [15-25] milioni di EUR e il valore in uso a [15-25] milioni di EUR. Questi elementi dimostrano che il valore del bene stimato nell'ambito della promessa di vendita, pari a [10-20] milioni di EUR, è di fatto un valore minimo.
- (64) Il pegno di cui beneficiava la rata B di 5 milioni di EUR del prestito FDES, pur essendo di secondo grado, era ampiamente sufficiente a garantire la rata, considerando che il creditore di primo grado godeva di questa garanzia solo per 5 milioni di EUR.
- (65) Pertanto, se è vero che una parte delle garanzie concesse nell'ambito della rata B era diversa da quelle della rata A, è altrettanto vero che esse erano assistite da un pegno su un bene di un valore nettamente superiore a quello del prestito.
- (66) La Francia sottolinea peraltro che questo prestito è stato interamente rimborsato nell'aprile 2014.

5.1.2. Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

- (67) *Le garanzie.* La Francia illustra di seguito l'elenco delle garanzie, che nella lettera del 10 luglio 2014 aveva dichiarato ammontare complessivamente a 150 milioni di EUR. Le autorità francesi trasmettono informazioni aggiuntive e perizie a sostegno di tale importo.
- (68) *Il tasso d'interesse.* La Francia ritiene che il calcolo della Commissione sia sbagliato, così come le conclusioni che essa ne trae.




- (69) In primo luogo, la Commissione prende come punto di partenza il fatto che la società Electrom, oggi Groupe Brandt, avrebbe un rating CCC. Le autorità francesi sono del parere che tale valutazione sia ingiustificata: infatti, il gruppo Cevital al quale appartiene Groupe Brandt presenta una situazione finanziaria particolarmente solida, come dimostra il bilancio consolidato della società nel 2013, certificato da KPMG.
- (70) Le autorità francesi ritengono pertanto che questa situazione molto solida avrebbe permesso al gruppo Cevital di ottenere da un'eventuale agenzia di rating incaricata una valutazione molto positiva: A o addirittura AA. In ogni caso, secondo la Francia, la comunicazione del 2008 indica inequivocabilmente che il tasso considerato nell'ambito del prestito di 47,5 milioni di EUR corrisponde a una categoria d'impresa con una situazione finanziaria tra scarsa (B) e soddisfacente (BB). È innegabile che la situazione finanziaria del gruppo Cevital non sia minimamente paragonabile a quella di un'impresa con rating CCC.
- (71) In secondo luogo, la Francia ricorda che hanno contribuito al finanziamento di Groupe Brandt anche due istituti privati, Société Générale e Natixis, che hanno accettato di concedere prestiti a Groupe Brandt con margini del [0-5] e del [0-5] %. Quanto precede basta a dimostrare l'infondatezza del calcolo del tasso di interesse «di mercato» presentato nella decisione di avvio (compreso tra il 7,03 % al punto (49) e il 17,77 % al punto (50) della decisione di avvio).
- (72) Infine, il tasso d'interesse delle rate A e B del prestito del FDES è stato fissato in base al tasso d'interesse delle rate A e B dei prestiti concessi dalle banche Société Générale e Natixis. Questi due investitori privati rappresentano chiaramente il riferimento per le rate A e B dei prestiti del FDES. Le rate A e B del prestito del FDES sono state concesse in concomitanza con le rate dei prestiti delle due banche e in condizioni comparabili: le condizioni di concessione delle rate A e B del prestito del FDES sono quindi innegabilmente conformi alle condizioni di mercato ⁽¹⁵⁾.
- (73) Quanto alla rata C del prestito del FDES, la Francia riconosce che essa non è stata concessa alle stesse condizioni dei prestiti delle banche. Tuttavia, anche per questa rata, i prestiti delle banche forniscono un'indicazione del tasso di mercato senza entrare nel dettaglio del calcolo presentato dalla Commissione ai punti (49) e (50) della decisione di avvio. Inoltre la rata C del prestito del FDES è assistita dalle stesse garanzie delle rate A e B (del prestito del FDES e dei prestiti delle banche), ma solo in secondo grado, il che è sufficiente per garantire la rata C. Per compensare la subordinazione della rata C rispetto alle rate A e B in termini di garanzie, è opportuno osservare che la rata C beneficia di un tasso d'interesse significativamente più alto di quello delle rate A e B, pari a un margine del [0-5] % (contro, rispettivamente, [0-5] e [0-5] % per le rate A e B). La rata C è inoltre caratterizzata da un calendario di rimborso più serrato e da una durata di rimborso inferiore alle altre rate. Infine, la prima scadenza della rata C è prioritaria sulle rate A e B del prestito del FDES e del prestito delle banche private in caso di rimborso anticipato volontario o obbligatorio, il che rappresenta un elemento di subordinazione della rata C rispetto alle rate A e B.
- (74) In conclusione, la Francia ritiene che il prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR concesso dalla Francia, compresa la rata C, benefici di garanzie ampiamente sufficienti e di un tasso d'interesse in linea con il principio dell'investitore privato razionale operante in un'economia di mercato.

5.1.3. La remissione dei debiti fiscali e previdenziali

- (75) La Francia ritiene che siano state male interpretate le sue affermazioni sui debiti fiscali e previdenziali contratti da FagorBrandt durante il periodo di osservazione successivo all'avvio della procedura di amministrazione controllata.
- (76) Le autorità francesi spiegano infatti che, come avviene per tutte le imprese in amministrazione controllata, la società FagorBrandt, assistita dal suo curatore fallimentare, ha proseguito la propria attività. Questo significa che tutti o una parte dei dipendenti hanno continuato a lavorare (devono quindi essere versati i contributi sociali) e che quest'attività comporta degli obblighi fiscali. Nella fattispecie, si tratta di oneri previdenziali e fiscali (in particolare, formazione professionale, tassa di apprendistato, imposta sugli uffici) iscritti al passivo della società. Questi crediti godono del privilegio di cui all'articolo 622-17 del codice di commercio e, di conseguenza, saranno pagati prima di tutti gli altri crediti, corredati o meno di privilegi o garanzie, ad eccezione di quelli assistiti dal privilegio di cui agli articoli L. 3253-2, L. 3253-4 e L. 7313-8 del codice del lavoro, delle spese di giustizia che sorgono regolarmente dopo la sentenza di avvio della procedura di amministrazione controllata per le esigenze dello svolgimento della procedura e dei crediti assistiti dal privilegio relativo alla conciliazione previsto all'articolo L. 611-11 del codice di commercio. L'articolo L. 622-17 del codice di commercio prevede, infatti, che i crediti in questione non pagati alla scadenza siano liquidati con privilegio prima di ogni altro credito.

⁽¹⁵⁾ Cfr. la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2000, *Alitalia/Commissione*, T-296/97, ECLI:EU:T:2000:289, punto 81.



- (77) L'applicazione dell'articolo L. 622-17 del codice di commercio, che secondo la Francia è pratica corrente nella maggior parte delle procedure di amministrazione controllata e che mira proprio a semplificare il proseguimento dell'attività dell'impresa, non può essere interpretata come una rinuncia a eventuali crediti.
- (78) Durante il periodo di osservazione, la società ha continuato a versare gli oneri fiscali e previdenziali, ma una parte di essi non era esigibile al momento della liquidazione ed è stata iscritta al passivo del periodo di osservazione della società. Stando alle informazioni fornite dal liquidatore, il saldo degli oneri fiscali dovrebbe essere coperto dalla liquidazione di FagorBrandt. Per quanto riguarda gli oneri previdenziali, che comprendono quelli legati alle ristrutturazioni sociali in corso (licenziamenti), tali oneri continueranno a essere rimborsati secondo le norme applicabili in materia, in virtù delle disposizioni di legge sulle procedure concorsuali vigenti in Francia, senza evocare in questa fase una garanzia totale di rimborso. In ogni caso non c'è stata remissione e i crediti fiscali e previdenziali sono recuperati in base al loro rango, come previsto dal codice di commercio.
- (79) Pertanto, questi debiti fiscali e previdenziali sono stati contratti nel modo più normale che esista, nell'ambito di una procedura di amministrazione controllata, come solitamente avviene negli Stati membri.

5.2. Studio di compatibilità

- (80) La Francia non ha presentato nessuno studio di compatibilità nella risposta alla decisione di avvio, né durante il seguito del procedimento.


6. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI E COMMENTI DELLA FRANCIA

6.1. Osservazioni del terzo interessato

- (81) Il 19 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto le osservazioni di un solo terzo interessato che ha desiderato rimanere anonimo.
- (82) A titolo introduttivo, il terzo ritiene che la misura di aiuto in questione sia incompatibile con l'articolo 107 del TFUE e con gli orientamenti del 2004.
- (83) Infatti, secondo il terzo interessato, da oltre dieci anni tutto sembra indicare che la beneficiaria FagorBrandt non sarebbe riuscita a rimanere sul mercato senza ripetuti aiuti di Stato, incompatibili con il mercato interno: in particolare, una sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre conclusasi con un alleggerimento del debito e un'acquisizione di elementi dell'attivo di FagorBrandt da parte di Elco Holding Limited e di Fagor Electrodomésticos a un prezzo inferiore al prezzo di mercato nel 2002, un aiuto per la ristrutturazione concesso a una controllata italiana e un altro aiuto per la ristrutturazione concesso nel 2008 per 31 milioni di EUR. Il terzo ritiene che le difficoltà finanziarie dell'impresa beneficiaria scaturiscano da un'incapacità di adottare misure di ristrutturazione vincolanti, contrariamente a quanto fanno i suoi concorrenti.

6.1.1. Qualifica di aiuto di Stato

- (84) Il terzo interessato precisa innanzitutto che non v'è dubbio, a suo giudizio, che la cancellazione di debiti fiscali e previdenziali costituisca un aiuto di Stato concesso mediante risorse statali e che tale cancellazione comprometta la concorrenza sul mercato e gli scambi tra Stati membri.
- (85) Secondo il terzo interessato è inoltre indubbio che i due prestiti del FDES rappresentino una risorsa statale attribuita in modo selettivo a una determinata impresa.
- (86) Il terzo interessato argomenta in seguito la sua posizione in merito al vantaggio economico conferito dai due prestiti del FDES.




- (87) Per quanto riguarda il prestito di 10 milioni di EUR, il terzo sottolinea che questo prestito è stato concesso in un momento e in condizioni in cui gli investitori privati avevano negato al beneficiario un prestito superiore a 5 milioni di EUR. Questo basterebbe in sé a dimostrare l'inosservanza del principio dell'investitore privato. Per giunta, le garanzie per la rata B di questo prestito erano inferiori a quelle di un prestito erogato da un investitore privato. Il prestito avrebbe quindi dovuto essere concesso a un tasso di interesse più elevato. Infine, per il rimborso della rata B del prestito è stata accolta una proroga di un mese senza condizioni.
- (88) Quanto al prestito di 47,5 milioni di EUR, il terzo esprime riserve sull'opportunità per un investitore privato di concedere in simili circostanze un prestito di tale importo a un'impresa con rating CCC.
- (89) Il terzo concorda infine con le osservazioni della Commissione, secondo cui le misure di aiuto compromettono la concorrenza sul mercato e gli scambi tra Stati membri. L'impresa sarebbe infatti stata liquidata, se la data di rimborso della rata B del prestito di 10 milioni di EUR del FDES non fosse stata prorogata, con conseguenze non trascurabili sull'assetto concorrenziale del mercato. Tale considerazione assume ancora più rilevanza alla luce delle dimensioni e dell'importanza del beneficiario sul mercato francese degli elettrodomestici.

6.1.2. Studio di compatibilità

- (90) Il terzo interessato ribadisce che l'impresa beneficiaria ha già ricevuto nell'ottobre 2008 un aiuto per la ristrutturazione di 31 milioni di EUR (autorizzato dalla Commissione il 25 luglio 2012 ⁽¹⁶⁾), il che significa che il principio dell'aiuto una tantum previsto dagli orientamenti del 2004 non è rispettato. Dato che questa motivazione è valida solo in caso di continuità economica tra FagorBrandt e Groupe Brandt, il terzo interessato insiste su alcuni punti, nella fattispecie: il nuovo proprietario ha rilevato quasi tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali delle imprese appartenenti a FagorBrandt in Francia, l'organico di Groupe Brandt è oggi costituito per oltre due terzi dai dipendenti della precedente struttura, il nuovo proprietario prosegue la stessa attività economica e ha una produzione simile e i top manager sono rimasti in gran parte in carica.
- (91) Il terzo interessato afferma che, anche se non si riconoscesse la continuità economica tra i due soggetti, due delle tre misure che costituiscono un aiuto di Stato violerebbero comunque il principio dell'aiuto una tantum.
- (92) Parimenti, ove Groupe Brandt fosse considerata un'impresa di recente costituzione, le misure di aiuto di Stato sarebbero assolutamente incompatibili con gli orientamenti del 2004.
- (93) Per quanto riguarda il criterio della limitazione dell'aiuto al minimo necessario, il terzo interessato rammenta che l'impresa beneficiaria appartiene al gruppo Cevital, il cui fatturato consolidato ammontava nel 2013 a 2,4 miliardi di EUR. Il terzo interessato si dice quindi stupito che la Francia non abbia fornito maggiori informazioni sulla possibilità di Cevital di gestire internamente le difficoltà dell'impresa beneficiaria.
- (94) Gli orientamenti del 2004 precisano che un aiuto per la ristrutturazione non deve servire a tenere artificialmente in vita un'impresa. Questa situazione può presentarsi soprattutto in un settore contrassegnato da una forte sovracapacità strutturale in cui il beneficiario sopravvive solo grazie a ripetuti aiuti di Stato. A tale proposito, il terzo fa notare che FagorBrandt presentava nel 2012 un tasso di utilizzazione insufficiente (57 %) rispetto al resto del mercato (82 %).
- (95) In tali condizioni, il ripristino della redditività dell'impresa beneficiaria appare estremamente incerto, considerando da un lato che il mercato è estremamente competitivo e dall'altro che il gruppo Cevital non ha alcuna esperienza in questo settore in Europa. La scarsa esperienza di questo gruppo in materia di ricerca e sviluppo evidenzia la difficoltà di creare effettive sinergie.
- (96) Il terzo interessato si stupisce che la Francia non abbia presentato un piano di ristrutturazione corredato di un calendario preciso, quando gli orientamenti del 2004 indicano che il piano di ristrutturazione deve permettere di ripristinare la redditività entro un lasso di tempo ragionevole.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota a piè di pagina 11.



- (97) Il terzo sottolinea infine che le misure in questione avranno sicuramente effetti distorsivi sulla concorrenza. In tal senso, lo stesso aggiunge di avere intrapreso un costoso programma di ristrutturazione finanziato con contributi propri e che tale sforzo sarebbe più remunerativo se l'impresa beneficiaria non occupasse un'importante quota di mercato grazie ad aiuti pubblici. Maggiori vendite consentirebbero al terzo di migliorare il suo tasso di utilizzazione e di ridurre i propri costi unitari a vantaggio dei consumatori. L'assenza di misure compensative sembra pertanto ingiustificata.

6.2. Osservazioni della Francia


6.2.1. Elementi di contesto

- (98) Innanzitutto le autorità francesi negano l'esistenza di un aiuto sotto forma di alleggerimento del debito o di autorizzazione, da parte del Tribunale di commercio di Nanterre, all'acquisizione di elementi dell'attivo a un prezzo inferiore a quello di mercato. Esse ricordano a tale proposito che l'affermazione del terzo interessato non è corroborata da dati di fatto e che la decisione adottata dal Tribunale di commercio di Nanterre non comporta alcun trasferimento di risorse statali.
- (99) Per quanto riguarda l'aiuto ricevuto da *Brandt Italia*, la Francia sottolinea che la Commissione ha imposto a FagorBrandt misure compensative per confermare la compatibilità di questo aiuto con il mercato interno⁽¹⁷⁾. Lo stesso ragionamento si applica all'aiuto alla ristrutturazione a favore di FagorBrandt, approvato dalla Commissione attraverso la concessione di misure compensative⁽¹⁷⁾. Di fatto, cercando di dimostrare che la presente misura seguirebbe la scia di precedenti aiuti pubblici, il terzo interessato si riferisce in realtà a misure che non costituiscono aiuti di Stato o che sono ritenute inefficaci sul mercato interno per effetto di misure compensative.
- (100) Per quanto riguarda l'intervento di Cevital, la Francia ribadisce che il piano economico-finanziario è stato predisposto nell'ambito di una nuova strategia industriale e commerciale volta alla creazione di una struttura diversa da quella di FagorBrandt. Questa strategia comprende in particolare [...]. Le autorità francesi sono del parere che la credibilità di questo piano economico-finanziario abbia permesso di convincere alcuni investitori privati a finanziare questi progetti, tra cui Natixis e Société Générale. Esse aggiungono peraltro che [...] rappresenta una valida soluzione all'attuale problema del basso tasso di utilizzazione menzionato dal terzo interessato.
- (101) La Francia precisa che il gruppo Cevital aveva già un segmento elettrodomestici all'interno della propria attività industriale: nel 2013 aveva infatti lanciato la creazione di un impianto industriale in Algeria per la produzione di elettrodomestici. Questo significa che, contrariamente a quanto sostenuto dal terzo, Cevital non aveva soltanto attività di assemblaggio. Il gruppo dispone, tra l'altro, di un notevole potere contrattuale per l'acquisto di materie prime. Secondo la Francia esiste quindi una forte complementarietà tra l'attività di Cevital e l'acquisizione di marchi molto conosciuti.

6.2.2. Qualifica delle misure

- (102) La Francia ricorda che i debiti fiscali e previdenziali accumulati nell'ambito della procedura di amministrazione controllata scaturiscono da un meccanismo tipico di questo tipo di procedure. Le autorità francesi negano che questi debiti siano stati dilazionati a favore di Groupe Brandt.
- (103) La Francia ribadisce che il prestito FDES di 10 milioni di EUR è stato concesso in concomitanza con il prestito della banca Thémis e che le condizioni di questa banca sono state prese a riferimento. La rata A del prestito del FDES è stata concessa *pari passu* con questo prestito privato in termini di tariffazione, ammortamento e garanzie. Secondo la Francia, anche la rata B è stata concessa *pari passu* con questo prestito in termini di tariffazione, con modalità di ammortamento *in fine* in cambio di ulteriori garanzie. Le autorità francesi sostengono che il rinvio del rimborso del prestito menzionato dal terzo sia una pratica corrente nei normali rapporti tra operatori privati.

⁽¹⁷⁾ *Ibid.*



- (104) Per quanto riguarda il prestito di 47,5 milioni di EUR, la Francia ritiene che questo importo non sia eccessivamente elevato, in quanto la situazione finanziaria del gruppo Cevital è solida (più vicina a un rating AA che a un rating CCC, come indicato dal terzo). La Francia ribadisce l'importanza di contestualizzare questo prestito tra tutti quelli erogati da investitori privati, tra cui Société Générale e Natixis, e conferma la credibilità e l'importanza delle garanzie concesse. Le autorità francesi ritengono infine che sia inutile presentare l'esempio di offerta di un istituto finanziario, nella misura in cui nel caso di specie alcuni investitori privati hanno effettivamente concesso dei finanziamenti.

7. VALUTAZIONE DELLE MISURE DI AIUTO

- (105) La Commissione s'interroga sulla qualifica e sulla compatibilità di tre misure: i) il prestito FDES di 10 milioni di EUR, ii) il prestito FDES di 47,5 milioni di EUR e iii) la remissione di debiti fiscali e previdenziali.

7.1. Valutazione della presenza di aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (106) La Commissione deve valutare se le misure in esame costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
- (107) L'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE stabilisce che «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (108) Secondo questo articolo, la qualifica di una misura come aiuto di Stato presuppone che vengano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) che la misura abbia un'origine statale, iii) che la misura sia selettiva, iii) che la misura conferisca un vantaggio economico al suo beneficiario e iv) che la misura falsi o minacci di falsare la concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.


7.1.1. Esistenza di risorse statali e criterio dell'imputabilità

- (109) I prestiti del FDES sono stati concessi con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, la cui esecuzione è affidata al direttore generale del Tesoro. I fondi afferenti provengono da un conto speciale del Tesoro e anche i pagamenti di capitale e interessi sono iscritti al bilancio dello Stato francese. I prestiti sono sottoscritti, effettuati e gestiti da Natixis a nome della Francia, in base a un contratto stipulato tra Natixis e lo Stato francese.
- (110) Una remissione di debiti fiscali e previdenziali costituirebbe per natura l'utilizzo di risorse pubbliche: significherebbe per la Francia rinunciare a un gettito, con conseguenze dirette sul suo bilancio.
- (111) La Commissione conclude pertanto che le misure in esame implicano risorse statali e sono imputabili alla Francia.

7.1.2. Selettività

- (112) La Commissione osserva che i prestiti in esame sono stati concessi a favore di FagorBrandt e di Groupe Brandt, la società beneficiaria dell'acquisizione degli elementi dell'attivo di FagorBrandt. Infatti, benché lo scopo di FDES sia quello di concedere prestiti per lo sviluppo economico e sociale nelle condizioni previste dalla circolare del 26 novembre 2004 ⁽¹⁸⁾ relativa all'azione dello Stato nella prevenzione e nella gestione delle difficoltà delle imprese, che regola il suo funzionamento, la concessione di prestiti da parte del FDES è sempre valutata caso per caso. Il criterio della selettività è pertanto soddisfatto.

⁽¹⁸⁾ JORF (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) dell'1.12.2004.



- (113) Tuttavia, considerando gli elementi raccolti durante l'indagine approfondita e vista soprattutto la risposta della Francia alla decisione di avvio, emerge che la remissione dei debiti fiscali e previdenziali è avvenuta nel quadro consueto delle norme applicabili alle imprese in amministrazione controllata che gestiscono questo tipo di crediti. Pertanto, conformemente alla normativa applicabile alle imprese in amministrazione controllata, durante il periodo di osservazione FagorBrandt ha continuato a versare gli oneri fiscali e previdenziali, ma una parte di essi non era esigibile al momento della liquidazione ed è stata quindi iscritta al passivo del periodo di osservazione della società. Nell'ambito della liquidazione di FagorBrandt, questi oneri saranno pagati in base al loro rango, ai sensi dell'articolo L. 622-17 del codice di commercio. Ne consegue che non c'è stata remissione di debiti fiscali e previdenziali a favore di FagorBrandt, ma un'applicazione conforme al quadro generale applicabile alle imprese in amministrazione controllata. La Commissione conclude pertanto che FagorBrandt non è stata oggetto di un trattamento selettivo attraverso la remissione di debiti fiscali e previdenziali.
- (114) La Commissione aggiunge che i prestiti del FDES erano misure selettive, ma che nessuna misura selettiva è stata concessa a FagorBrandt mediante la remissione di debiti fiscali e previdenziali.

7.1.3. Esistenza di un vantaggio economico

- (115) Secondo una giurisprudenza costante, per valutare se una misura statale costituisca un aiuto ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, si deve determinare se l'impresa beneficiaria riceva un vantaggio economico che non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato ⁽¹⁹⁾.
- (116) Esiste un vantaggio economico nel momento in cui la situazione finanziaria di un'impresa migliora per effetto dell'intervento dello Stato. L'intervento di un'autorità pubblica non conferisce tuttavia necessariamente un vantaggio al suo beneficiario e non costituisce pertanto un aiuto se è effettuato in condizioni normali di mercato, ovvero se l'autorità pubblica ha agito come avrebbe fatto in circostanze analoghe un investitore prudente operante in un'economia di mercato. A tale proposito, la presenza di investimenti significativi di pari natura, effettuati in concomitanza con l'intervento della Francia da altri operatori privati che si assumono rischi simili («*pari passu*»), indica che la Francia ha agito da investitore privato.

7.1.3.1. Contesto politico della concessione dei due prestiti del FDES

- (117) Fin dall'inizio il governo francese ha assicurato che avrebbe sostenuto FagorBrandt a qualunque costo e senza tenere conto dei prestiti privati concessi a FagorBrandt ⁽²⁰⁾. Ad esempio, due giorni prima dell'avvio della procedura di amministrazione controllata, il 5 novembre 2013, il governo francese annunciava: «*Occorre salvaguardare con ogni mezzo la struttura industriale del gruppo di elettrodomestici Fagor che ha un futuro in Francia*» ⁽²¹⁾. Il 6 novembre 2013 il ministro del Rilancio produttivo precisava: «*il governo vuole salvare il maggior numero possibile di stabilimenti industriali e posti di lavoro di FagorBrandt*», il tutto mentre si teneva un comitato centrale aziendale sul futuro del gruppo ⁽²²⁾. Il 19 dicembre 2013 il ministro, in visita a uno degli stabilimenti di FagorBrandt, dichiarava: «*Il nostro obiettivo è organizzare la ripresa, dimostrare che quest'impresa è ancora operativa. [...] Lo Stato impedirà che un predatore rilevi il gruppo solo per i suoi marchi e brevetti*». Il 22 gennaio 2014 il governo francese affermava a sua volta: «*l'offerta attualmente migliore dal punto di vista sociale e industriale è quella presentata da Cevital [...] ed è probabile che venga migliorata entro la data dell'udienza del Tribunale di commercio prevista per il 13 febbraio*» ⁽²³⁾.
- (118) L'11 aprile 2014 un comunicato stampa del ministro dell'Economia, del rilancio produttivo e del digitale, successivo alla decisione del Tribunale di commercio di San Sebastián (Spagna) che apriva la strada alla cessione dei marchi di FagorBrandt al gruppo Cevital, spiegava: «*Sin dall'inizio il governo è stato a fianco di FAGOR-BRANDT e, nell'ambito della sua ripresa, sosterrà finanziariamente quest'offerta per garantire la continuità della struttura industriale e il mantenimento dei posti di lavoro*».

⁽¹⁹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999, DMT, C-256/97, ECLI:EU:C:1999:332, punto 22.

⁽²⁰⁾ <http://www.lefigaro.fr/societes/2013/12/19/20005-20131219ARTFIG00567-arnaud-montebourg-au-chevet-de-fagorbrandt.php>: *Le Figaro*, 19.12.2013, «*Arnaud Montebourg au chevet de FagorBrandt*».

⁽²¹⁾ <http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IQ3HR20131105>: Reuters, 5.11.2013, «*Fagor a un avenir en France, dit Montebourg*».

⁽²²⁾ <http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRL5N0IR2A20131106>: Reuters, 6.11.13, «*FagorBrandt — Le gouvernement veut sauver un maximum d'emplois*».

⁽²³⁾ <http://www.planet.fr/revue-du-web-fagorbrandt-loffre-de-reprise-devrait-pouvoir-etre-amelioree-montebourg.538024.1912.html>: *La Tribune*, 22.1.2014, «*FagorBrandt: l'offre de reprise devrait pouvoir être améliorée*».



- (119) Il 14 aprile 2014 un nuovo comunicato stampa del ministro dell'Economia, del rilancio produttivo e del digitale e del ministro del Lavoro, dell'occupazione e del dialogo sociale, stavolta successivo alla decisione del Tribunale di commercio di Nanterre favorevole all'acquisizione di FagorBrandt da parte del gruppo Cevital, annunciava: «Il ministro vigilerà sulla riattivazione di tutti gli impianti industriali».
- (120) La Commissione osserva pertanto che in ogni fase del procedimento giudiziario la Francia ha pubblicamente e costantemente dimostrato la propria determinazione a garantire la continuazione economica di FagorBrandt per motivi legati al mantenimento dell'attività e dei posti di lavoro, motivi che un investitore privato non avrebbe addotto e che contraddicono l'asserita prudenza delle operazioni di prestito. La Commissione ricorda peraltro che gli elementi dell'attivo di Fagor Electrodomésticos (in procedura di salvaguardia in Spagna dall'ottobre 2013), prima collegati a FagorBrandt, sono stati acquisiti dal gruppo CATA-CAN senza aiuti pubblici. Quest'ultimo ha rilevato la produzione industriale di elettrodomestici nel settembre 2014.
- (121) Infine, l'impegno di Cevital ad acquisire FagorBrandt era subordinato all'ottenimento di finanziamenti, compreso il secondo prestito del FDES.


7.1.3.2. Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES

- (122) Come illustrato nella sezione 2.2, i prestiti pubblici (FDES) e privati (Thémis) sono stati concessi alle stesse condizioni per quanto riguarda la rata A (5 milioni di EUR), ma non per la rata B.
- (123) Durante la procedura concorsuale, due banche private ⁽²⁴⁾ hanno negato un prestito di 5 milioni di EUR ritenendo che le garanzie fossero insufficienti, considerato il livello di rischio. Analogamente, la banca Thémis aveva negato un prestito superiore a 5 milioni di EUR. È significativo constatare che nessuno degli operatori privati coinvolti abbia voluto esporsi per oltre 5 milioni di EUR o che non abbia voluto esporsi affatto, nonostante la specializzazione nel sostegno alle imprese in difficoltà. Il ritardo di un mese nel rimborso della rata B conferma l'analisi di rischio condotta dagli istituti privati ⁽²⁵⁾. Al contrario, il FDES si è esposto prima per 10 milioni di EUR e poi per 47,5 milioni di EUR, nonostante il ritardo nel pagamento della rata B.
- (124) Inoltre il prestito di 10 milioni di EUR del FDES è remunerato come il prestito concesso da Thémis, che tuttavia è della metà (5 milioni di EUR). La Commissione nota che la Francia non ha contestato questo punto nella risposta alla decisione di avvio, pur trattandosi di uno dei principali dubbi sollevati dalla Commissione nella decisione di avvio.
- (125) Concedendo la rata B del prestito del FDES, la Francia ha conferito un vantaggio economico che un creditore prudente non avrebbe concesso o per lo meno non alle stesse condizioni.
- (126) La rata B è assistita da garanzie che, pur non essendo basse (una parte è di primo grado), non possono nemmeno essere considerate elevate, dal momento che la rata B è su questo punto in concorrenza con la rata A dei prestiti del FDES e di Thémis (per le garanzie di primo grado) e presenta un grado inferiore per quanto riguarda il pegno sul bene immobile. La costituzione di garanzie può pertanto essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008.
- (127) Vista la situazione finanziaria di FagorBrandt al momento della concessione del prestito, la società deve essere considerata di rating CCC secondo la comunicazione del 2008.
- (128) In assenza di elementi che mettano in discussione i tassi di interesse previsti dalla comunicazione del 2008, la Commissione ritiene che il tasso d'interesse a condizioni di mercato possa essere calcolato in base a tale comunicazione e che sia pari al 7,03 % (ossia 0,53 %, tasso di riferimento per la Francia al momento della concessione del prestito + 650 punti base).
- (129) Considerando la sua prassi precedente, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto equivalga alla differenza tra il tasso d'interesse calcolato secondo la comunicazione del 2008 (7,03 %) applicato al capitale del prestito, ossia 10 milioni di EUR, e il tasso d'interesse praticato dalla Francia ([5-10] %) applicato al capitale del prestito, ossia 10 milioni di EUR, calcolato per il periodo in cui la somma è stata concessa a FagorBrandt ⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ [...] e [...].

⁽²⁵⁾ La rata B è stata rimborsata a fine aprile 2014 invece di fine marzo. Le penalità di mora previste dal contratto con il FDES sono state pagate secondo le disposizioni contrattuali.

⁽²⁶⁾ Vantaggio economico = $0,0703 \times 10\,000\,000 - [0,05-0,10] \times 10\,000\,000$.



7.1.3.3. Il prestito di 47,5 milioni di EUR del FDES

- (130) Il prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR è diviso in tre rate: rata A di 11,2 milioni di EUR, rata B di 23,8 milioni di EUR e rata C di 12,5 milioni di EUR. Sia il prestito di Société Générale sia quello di Natixis ammontano a 7,5 milioni di EUR ed entrambi sono divisi in due rate: rata A di 2,4 milioni di EUR e rata B di 5,1 milioni di EUR.
- (131) *Le garanzie.* Dalle informazioni trasmesse dalla Francia a seguito della decisione di avvio sembra che il valore delle garanzie immobiliari sia stato recentemente oggetto di una perizia indipendente, secondo cui questo valore si colloca nella forbice compresa tra [30-50] milioni di EUR. Si aggiunga che Groupe Brandt ha rilevato per [20-30] milioni di EUR i marchi detenuti da Fagor Irlanda. Le altre garanzie non sono state oggetto di stime indipendenti per consentire alla Commissione di valutarne la qualità. La Commissione ritiene pertanto che la costituzione di garanzie possa essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008.
- (132) *I tassi d'interesse.* In risposta alla decisione di avvio, la Francia sostiene che la Commissione abbia erroneamente attribuito a Groupe Brandt un rating CCC, essendo quest'impresa parte del gruppo Cevital che ha un rating BB o addirittura B. Questa motivazione è quanto meno singolare, se si considera che Cevital non è né il mutuatario, né il garante del prestito del FDES. Il fatto che Cevital goda di uno stato di salute finanziario valutato BB, o addirittura B, può eventualmente rassicurare gli istituti finanziari che potrebbero concedere prestiti a una controllata del gruppo Cevital, ma non garantisce in alcun modo il rischio, valutato CCC, rappresentato da Groupe Brandt. A tale proposito, se dovesse essere accolta la motivazione della Francia, secondo cui la capacità di Groupe Brandt di ottenere crediti deve essere valutata alla luce di quella di Cevital, è per lo meno sorprendente che nessun investitore privato sia stato disposto a concedere prestiti a Groupe Brandt. Inoltre, come illustrato alla sezione 7.1.3.1, le dichiarazioni dei vari rappresentanti francesi mostrano che le misure di sostegno erano mirate esclusivamente a sostenere FagorBrandt e Groupe Brandt: la situazione è stata così pubblicamente presentata ai creditori. Questa tesi non può pertanto essere accettata.
- (133) Per giunta, considerate le difficoltà riscontrate dal predecessore di Groupe Brandt, quest'ultima non può essere considerata un'impresa che non ha antecedenti in materia di prestiti ai sensi della comunicazione del 2008. Questo è dimostrato dal fatto che nessun istituto privato ha voluto esporsi fornendo liquidità all'impresa e dal fatto che Groupe Brandt deve essere considerata il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, come dimostrato nella sezione 8.2.
- (134) Le autorità francesi affermano peraltro che i prestiti degli istituti privati sono stati concessi per tutte le rate allo stesso tasso del FDES. Le rate A del prestito del FDES e degli istituti privati beneficiano delle stesse condizioni (EURIBOR + [300-600] punti base) e delle stesse garanzie, sebbene l'importo della rata A del prestito del FDES sia di quasi cinque volte superiore a quello delle rate A dei prestiti privati. Analogamente, le rate B dei prestiti del FDES e degli istituti privati sono soggette alle medesime condizioni (EURIBOR + [300-600] punti base), benché l'importo della rata B del prestito del FDES sia ancora una volta di quasi cinque volte superiore.
- (135) Per quanto riguarda la rata C, la Commissione osserva che il tasso di remunerazione è maggiore di quello delle rate A ([0-5] %) e B ([0-5] %), mentre la sua scadenza è più breve di quella delle altre rate. Benché i prestiti siano divisi in più rate, i prestiti pubblici e privati devono essere analizzati nella loro globalità.
- (136) Considerando complessivamente il prestito del FDES e i prestiti di Société Générale e di Natixis, appare evidente la dissimmetria dell'esposizione di ciascun creditore: il prestito concesso dalla Francia è infatti sei volte superiore a quello di ciascuna banca, il cui scopo, contrariamente alla Francia, è proprio quello di fornire liquidità alle imprese. Questa è la situazione, benché Société Générale e Natixis intrattengano da tempo rapporti d'affari con FagorBrandt, di cui Groupe Brandt può essere considerato il successore⁽²⁷⁾, e benché entrambe appartengano a un pool di banche costituito per sostenere l'impresa⁽²⁸⁾. La Francia, che a priori non ha interessi nella continuità economica di FagorBrandt, ha prestato invece prima 10 milioni di EUR e poi, nonostante il ritardo nel rimborso della rata B del prestito, ha concesso un nuovo prestito superiore al primo di oltre quattro volte. Nessun creditore prudente avrebbe agito in tal modo, come dimostra il fatto che Thémis non ha concesso un altro prestito oltre a

(27) Société Générale e Natixis sono banche di prim'ordine dell'ex gruppo FagorBrandt: entrambe conservano 3 milioni di EUR di crediti non garantiti, divenuti chirografari dopo la revoca del pegno sugli stock nel periodo di osservazione di FagorBrandt.

(28) Société Générale, Natixis, CACIB, Arkea e BBVA.



quello di 5 milioni di EUR. Si aggiunga che il prestito del FDES, pur essendo sei volte superiore ai prestiti di Société Générale e di Natixis, gode delle stesse garanzie di questi ultimi. Tra l'altro, considerando le dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti francesi, le due banche Société Générale e Natixis non potevano ignorare la volontà della Francia di fornire un sostegno finanziario a Groupe Brandt. Questo significa che le loro decisioni di concedere prestiti sono state indubbiamente influenzate dalla quasi certezza che la Francia avrebbe sostenuto la prosecuzione dell'attività rilevata da Groupe Brandt, con una conseguente limitazione dei rischi a loro carico. Tra l'altro, il fatto che Natixis agisca per conto della Francia nella gestione dei prestiti del FDES può aver influenzato la decisione della banca. Al di là dei meriti intrinseci del prestito concesso a Groupe Brandt, l'accettazione dell'operazione voluta dalle autorità pubbliche metteva Natixis nella condizione di continuare a gestire altri prestiti FDES in futuro, il che significa che la sua posizione non è paragonabile a quella della Francia. Inoltre, sostenendo prima Fagor Brandt e poi Groupe Brandt, il FDES ha utilizzato quasi il 20 % del suo bilancio di 300 milioni di EUR previsto nella legge finanziaria per il 2014, mentre gli istituti privati — considerate le loro rispettive capacità di prestito — si sono esposti in misura notevolmente ridotta.

- (137) Solo un altro motivo ha quindi potuto giustificare il sostegno incondizionato e pubblicamente ammesso dai rappresentanti francesi: dalle loro dichiarazioni emerge che l'obiettivo della Francia era di mantenere i posti di lavoro e la produzione di FagorBrandt sul territorio francese, motivazioni ben lontane da quelle di un creditore privato.
- (138) La Francia non si è quindi comportata da creditore privato prudente e i tassi applicati alle tre rate del prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR non sono conformi alle condizioni di mercato.
- (139) In assenza di elementi che mettano in discussione i tassi di interesse previsti dalla comunicazione del 2008, la Commissione ritiene che il tasso d'interesse a condizioni di mercato possa essere calcolato in base a tale comunicazione. Dal momento che la costituzione di garanzie può essere considerata normale ai sensi della comunicazione del 2008 e che Groupe Brandt può essere ritenuta un'impresa di recente costituzione, ovvero il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, devono essere applicati 650 punti base al tasso di riferimento della Francia (0,53 %) al momento della concessione del prestito.
- (140) Considerando la sua prassi precedente, la Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto equivalga alla differenza tra 7,03 % (0,53 %, tasso di riferimento della Francia + 650 punti base) applicato al capitale di ognuna delle rate del prestito — ovvero rispettivamente 11,2 milioni di EUR, 23,8 milioni di EUR e 12,5 milioni di EUR — e i tassi delle rate A, B e C ([0-5] %, [0-5] %, [0-5] %) applicati al capitale delle rate A, B e C, ossia rispettivamente 11,2 milioni di EUR, 23,8 milioni di EUR e 12,5 milioni di EUR, calcolato per il periodo in cui la somma è stata messa a disposizione di Groupe Brandt ⁽²⁹⁾.


7.1.4. Effetti sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri

- (141) Le misure favoriscono FagorBrandt e Groupe Brandt nella misura in cui forniscono risorse aggiuntive ed evitano la cessazione delle attività. Tali misure hanno infatti permesso alle due società di mantenere una posizione concorrenziale più forte di quella che avrebbero avuto in assenza di aiuto. Di conseguenza, queste misure minacciano di falsare la concorrenza tra produttori di grandi elettrodomestici.
- (142) Il mercato dei grandi elettrodomestici è peraltro caratterizzato da notevoli scambi commerciali tra gli Stati membri.
- (143) Di conseguenza, la Commissione conclude che il vantaggio concesso dalle misure in esame a un'impresa operante su un mercato aperto alla concorrenza falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è tale da incidere sugli scambi tra Stati membri.

7.1.5. Conclusione sulla presenza di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (144) La Commissione ritiene che i prestiti concessi dalla Francia a FagorBrandt e a Groupe Brandt costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

⁽²⁹⁾ Vantaggio economico = $(0,0703 \times 11\,200\,000 - [0,00-0,05] \times 11\,200\,000) + (0,0703 \times 23\,800\,000 - [0,00-0,05] \times 23\,800\,000) + (0,0703 \times 12\,500\,000 - [0,00-0,05] \times 12\,500\,000)$.



- (145) Al contrario, la Commissione conclude che la remissione di debiti fiscali e previdenziali concessa dalla Francia a FagorBrandt non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

7.2. Valutazione della compatibilità delle misure rispetto alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato

- (146) Il divieto degli aiuti di Stato previsto all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE non è assoluto, né incondizionato. In particolare, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 107 del TFUE costituiscono basi giuridiche che permettono di considerare alcuni aiuti compatibili con il mercato interno.
- (147) Nella fattispecie, la Commissione ritiene che gli aiuti siano stati concessi al fine di ripristinare la redditività a lungo termine di imprese in difficoltà. È pertanto opportuno analizzare se le misure in esame possano essere considerate compatibili sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE.

7.2.1. Base giuridica applicabile

- (148) Il punto 137 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà⁽³⁰⁾ stabilisce che «[l]a Commissione esaminerà, sulla base dei presenti orientamenti, la compatibilità con il mercato interno di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione concesso senza la sua autorizzazione e pertanto in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». Il successivo punto 138 precisa che: «[i]n tutti gli altri casi la Commissione eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto».
- (149) Dal momento che le misure in esame sono state concesse rispettivamente a novembre 2013 e ad aprile 2014, la loro compatibilità deve essere analizzata alla luce degli orientamenti del 2004.
- (150) Le autorità francesi non hanno presentato osservazioni sulla compatibilità delle misure. Infatti, considerando che i prestiti concessi a FagorBrandt e a Groupe Brandt non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, la Francia non ritiene opportuno verificare la loro conformità rispetto ai principi degli orientamenti del 2004.
- (151) A tale proposito, è opportuno ricordare la posizione della Corte che nella sentenza C-364/90, Italia/Commissione ha dichiarato: «Per rispondere al primo argomento, occorre ricordare che lo Stato membro che chiede di poter concedere aiuti in deroga alle norme del trattato è soggetto ad un obbligo di collaborazione nei confronti della Commissione. In forza di tale obbligo, è tenuto in particolare a fornire tutti gli elementi atti a consentire a detta istituzione di accertare che ricorrono le condizioni della deroga richiesta»⁽³¹⁾.

7.2.2. Il prestito di 10 milioni di EUR concesso dal FDES a FagorBrandt

- (152) Uno dei principi fondamentali alla base degli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione è quello dell'aiuto una tantum di cui al punto 72 degli orientamenti del 2004, che spiega: «Per lo stesso principio [dell'aiuto una tantum], onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta». Il punto 73 aggiunge: «All'atto della notificazione alla Commissione di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati. In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione».

⁽³⁰⁾ GU C 249 del 31.7.2014, pag. 1.

⁽³¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 28 aprile 1993, Italia/Commissione, C-364/90, ECLI:EU:C:1993:157, punto 20.



- (153) Nella fattispecie, FagorBrandt ha beneficiato nel 2008 di aiuti per la ristrutturazione dichiarati compatibili dalla Commissione. Non si applica inoltre nessuna delle eccezioni previste al punto 73 degli orientamenti del 2004. Un nuovo aiuto per la ristrutturazione a meno di sei anni da quello precedente non può quindi in alcun caso essere compatibile con le norme applicabili in materia di aiuto di Stato.
- (154) Di conseguenza, la Commissione conclude che l'aiuto di Stato a favore di FagorBrandt derivante dal prestito del FDES del 25 novembre 2013 è incompatibile con il mercato interno in virtù delle norme di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dagli orientamenti del 2004.

7.2.3. Il prestito di 47,5 milioni di EUR concesso dal FDES a Groupe Brandt

- (155) Come dimostrato nella sezione 8.2, Groupe Brandt deve essere considerato il prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt. In tal senso, Groupe Brandt non poteva ottenere aiuti per la ristrutturazione, in virtù del principio dell'aiuto *tantum* di cui ai punti 72 e 73 degli orientamenti del 2004.
- (156) A titolo aggiuntivo e subordinato, anche se Groupe Brandt fosse considerata un'impresa di recente costituzione contrariamente alle conclusioni illustrate nella sezione 8.2, l'aiuto non potrebbe comunque essere dichiarato compatibile ai sensi del punto 12 degli orientamenti del 2004. Quest'ultimo stabilisce infatti che: «Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerge dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione». Nella fattispecie, la costituzione di Groupe Brandt risale al 15 gennaio 2014, a seguito della liquidazione di FagorBrandt. Groupe Brandt non avrebbe in ogni caso potuto ricevere un aiuto di Stato a titolo di aiuti per la ristrutturazione.
- (157) La Commissione conclude pertanto che l'aiuto di Stato a favore di Groupe Brandt derivante dal prestito del FDES del 24 aprile 2014 è incompatibile con il mercato interno in virtù delle norme di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE previste dagli orientamenti del 2004.

8. RECUPERO E CONTINUITÀ ECONOMICA

8.1. Ambito di analisi

- (158) Conformemente alle disposizioni del TFUE e alla giurisprudenza costante della Corte, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato interno, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto ⁽³²⁾. La Corte ha inoltre stabilito in più occasioni che l'obbligo a carico di uno Stato membro, con decisione della Commissione, di sopprimere un aiuto ritenuto incompatibile col mercato interno è inteso al ripristino dello status quo ante ⁽³³⁾.
- (159) In tale contesto, la Corte ha stabilito che l'obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi. Con questa restituzione, il beneficiario è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata ⁽³⁴⁾.
- (160) Conformemente alla giurisprudenza, l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽³⁵⁾ stabilisce che: «Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario [...]».

⁽³²⁾ Cfr. la sentenza della Corte del 12 luglio 1973, *Commissione/Germania*, C-70/72, ECLI:EU:C:1973:87, punto 13.

⁽³³⁾ Cfr. la sentenza del 14 settembre 1994, *Spagna/Commissione*, C-278/92, C-279/92 e C-280/92, ECLI:EU:C:1994:325, punto 75.

⁽³⁴⁾ Cfr. la sentenza del 17 giugno 1999, *Belgio/Commissione*, C-75/97, ECLI:EU:C:1999:311, punti 64 e 65.

⁽³⁵⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GUL 83 del 27.3.1999, pag. 1).



- (161) Pertanto, dal momento che le misure in questione sono state attuate in violazione dell'articolo 108 del TFUE e devono essere considerate aiuti illegali e incompatibili, esse devono essere recuperate per ripristinare la situazione esistente sul mercato prima della loro concessione. Il recupero deve quindi coprire l'intero periodo nel quale è stato conferito un vantaggio al beneficiario, ovvero dal momento della concessione dell'aiuto al beneficiario fino al suo effettivo recupero. Gli importi da recuperare tengono conto degli interessi dovuti fino al momento del rimborso effettivo. In virtù della giurisprudenza, gli interessi di recupero decorrono a partire dal giorno dell'effettiva messa a disposizione degli aiuti ⁽³⁶⁾.
- (162) La Francia dovrebbe pertanto recuperare da FagorBrandt l'aiuto incompatibile rappresentato dal prestito FDES del 25 novembre 2013 e da Groupe Brandt l'aiuto incompatibile rappresentato dal prestito FDES del 24 aprile 2014.

8.2. Recupero dell'aiuto incompatibile presso FagorBrandt — Continuità economica

- (163) Come risulta dalla giurisprudenza, l'obbligo di recupero può essere esteso ad una nuova società alla quale la società beneficiaria dell'aiuto abbia trasferito taluni attivi, qualora tale trasferimento permetta di constatare una continuità economica tra le due società ⁽³⁷⁾. Non si può infatti escludere che l'obbligo di recupero venga esteso a un'altra società qualora fosse accertato che quest'ultima ha l'effettivo godimento degli aiuti in questione a causa di una continuità economica tra le due imprese. In tal caso, anche gli acquirenti delle attività dei beneficiari dovrebbero rimborsare gli aiuti considerati incompatibili con il mercato interno.
- (164) Il prestito di 10 milioni di EUR del FDES è stato concesso alla società FagorBrandt. Tuttavia quest'ultima è stata liquidata e i suoi attivi sono stati ceduti con sentenza del Tribunale di commercio di Nanterre del 15 aprile 2014. È quindi opportuno valutare se gli acquirenti delle attività di FagorBrandt, ossia Variance Technologies, Pierre Jullien e Groupe Brandt, possano essere considerati i proscrittori della sua attività economica e quindi debitori del rimborso degli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a FagorBrandt.
- (165) In virtù della decisione della Corte nella causa *Italia e SIM2/Commissione* ⁽³⁸⁾, su cui la Commissione ha fondato le decisioni *Olympic Airlines, Alitalia e Sernam* ⁽³⁹⁾, l'analisi della continuità economica tra operatori si basa su un complesso di indizi. Tra gli elementi da considerare la giurisprudenza elenca i seguenti fattori: i) l'entità degli attivi trasferiti, ii) il prezzo del trasferimento, iii) l'identità degli acquirenti, iv) il momento in cui il trasferimento è realizzato e v) la giustificazione economica dell'acquisizione. Questo complesso di indizi è stato confermato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Ryanair/Commissione* ⁽⁴⁰⁾ del 28 marzo 2012, che approvava la decisione della Commissione nella causa *Alitalia*.
- (166) Nella fattispecie, considerato l'ambito estremamente ridotto degli attivi rilevati da Variance Technologies (impianto di Aizenay) e da Pierre Jullien (stabilimento produttivo di La Roche-sur-Yon), questi due acquirenti non possono essere considerati i proscrittori dell'attività economica di FagorBrandt.
- (167) Viceversa, Groupe Brandt ha rilevato attraverso la società madre Cevital tutti i beni materiali e immateriali interamente appartenenti a FagorBrandt, oltre a tutti gli stock. Groupe Brandt ha altresì acquisito i marchi e i brevetti di FagorBrandt, oltre ad aver rilevato quasi il 90 % dei contratti di lavoro di FagorBrandt dopo la liquidazione di quest'ultima.
- (168) Inoltre, il prezzo di acquisto degli attivi da parte di Groupe Brandt è stato fissato dal Tribunale di commercio di Nanterre nell'ambito della procedura concorsuale relativa a FagorBrandt e non nell'ambito di un'operazione di mercato. Ciò è dimostrato dal fatto che Groupe Brandt ha rilevato gli attivi di FagorBrandt al prezzo di [0-5 milioni] EUR, mentre il fatturato della società era stato nel 2012 di [600-800] milioni di EUR. Occorre


⁽³⁶⁾ Sentenza del Tribunale del 30 gennaio 2002, *Keller e Keller Meccanica/Commissione*, T-35/99, ECLI:EU:T:2002:19, punti da 106 a 109.

⁽³⁷⁾ Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, *Ryanair/Commissione*, T-123/09, ECLI:EU:T:2012:164, punto 155.

⁽³⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'8 maggio 2003, *Italia e SIM 2 Multimedia SpA/Commissione*, C-328/99 e C-399/00, ECLI:EU:C:2003:252.

⁽³⁹⁾ Decisione della Commissione del 17 settembre 2008, aiuti di Stato N 321/08, N 322/08 e N 323/08 — Grecia — *Vendita di taluni attivi di Olympic Airlines/Olympic Airways Services*; decisione della Commissione del 12 novembre 2008, aiuto di Stato N 510/08 Italia — *Vendita dei beni della compagnia aerea Alitalia*; decisione della Commissione del 4 aprile 2012 SA.34547 — Francia — *Acquisizione degli attivi del gruppo Sernam nell'ambito della sua amministrazione controllata*.

⁽⁴⁰⁾ Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2012, *Ryanair Ltd/Commissione*, T-123/09, ECR, ECLI:EU:T:2012:164.



inoltre notare che nessuna società, a parte Groupe Brandt, si è candidata all'acquisto degli attivi di FagorBrandt. Il prezzo della cessione non scaturisce quindi dal confronto tra più offerte concorrenti e il prezzo al quale Groupe Brandt ha acquisito le attività di FagorBrandt non può pertanto essere considerato frutto di un'operazione di mercato.

- (169) Per giunta, Groupe Brandt intendeva portare avanti le stesse attività di produzione di FagorBrandt e con gli stessi marchi. A tale proposito è opportuno notare che Groupe Brandt ha rilevato tutti gli stock di FagorBrandt ⁽⁴¹⁾, oltre a tutti gli impegni verso fornitori e clienti afferenti alle attività cedute. Cevital ha inoltre chiaramente e pubblicamente ⁽⁴²⁾ indicato di voler includere gli attivi di FagorBrandt nella sua strategia commerciale, dal momento che gli elettrodomestici rappresentavano già il 10 % del fatturato del suo gruppo. Infine un'indicazione estremamente significativa è rappresentata dal fatto che Groupe Brandt ha rilevato il diritto d'uso dei marchi della società più conosciuti in Francia: ossia Brandt, De Dietrich, Vedette, Sauter e Easycook.
- (170) Pertanto, considerando l'entità degli attivi trasferiti, il prezzo del trasferimento e la giustificazione economica dell'acquisizione, la Commissione conclude che esiste una continuità economica tra FagorBrandt e Groupe Brandt.
- (171) Con messaggio di posta elettronica del 1º marzo 2016, la Francia ha informato la Commissione che, in quanto prosecutore dell'attività economica di FagorBrandt, Groupe Brandt aveva rimborsato l'elemento di aiuto di cui alla sezione 7.1.3.2 della presente decisione, oltre a pagare gli interessi di recupero fino al 29 febbraio 2016. Il 29 febbraio 2016 Groupe Brandt ha versato alla Francia l'importo dell'aiuto e gli interessi, pari a [0-100 000] EUR.
- (172) In generale, il rimborso dell'aiuto mira a eliminare la distorsione di concorrenza causata da un determinato vantaggio concorrenziale (nella fattispecie, l'elemento di aiuto contenuto nel prestito FDES di 10 milioni di EUR) e a ripristinare la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto ⁽⁴³⁾.
- (173) Di conseguenza, non v'è più motivo di recuperare presso Groupe Brandt l'aiuto di Stato incompatibile concesso a FagorBrandt.


8.3. Recupero dell'aiuto incompatibile presso Groupe Brandt

- (174) Per quanto riguarda il prestito FDES di 47,5 milioni di EUR concesso a Groupe Brandt, solo quest'ultimo è debitore degli aiuti indebitamente ricevuti. Il prestito è stato infatti concesso nominativamente a Groupe Brandt, che al momento dell'adozione della presente decisione è ancora in attività, il che significa che la questione della continuità economica tra Cevital ed Exagon, da un lato, e Groupe Brandt, dall'altro, non si pone.
- (175) Inoltre, dal momento che le misure di aiuto sono state concesse sotto forma di prestito, la Commissione ritiene che l'aiuto si sia concretizzato, e continui in linea di principio a concretizzarsi, al momento del versamento di ciascuna rata di rimborso.
- (176) Con messaggio di posta elettronica del 1º marzo 2016, la Francia ha informato la Commissione che, relativamente alle scadenze passate fino al 29 febbraio 2016, Groupe Brandt aveva rimborsato l'elemento di aiuto contenuto nel prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR a favore di Groupe Brandt, come descritto nella sezione 7.1.3.3 della presente decisione, oltre a pagare gli interessi di recupero, sempre fino al 29 febbraio 2016. Il 29 febbraio 2016 Groupe Brandt ha versato alla Francia l'importo dell'aiuto e gli interessi, pari a [0-5 milioni] di EUR.
- (177) Inoltre, per quanto riguarda tutte le scadenze future a partire dal 1º marzo 2016, il tasso d'interesse del prestito del FDES è stato incrementato e fissato al 7,03 %, come dimostra un atto aggiuntivo al contratto di prestito trasmesso dalla Francia alla Commissione il 1º marzo 2016.

⁽⁴¹⁾ Esclusi quelli relativi allo stabilimento di La Roche-sur-Yon.

⁽⁴²⁾ <http://www.usinenouvelle.com/article/la-strategie-de-l-algerien-cevital-avec-brandt.N268498>.

⁽⁴³⁾ Sentenza della Corte di giustizia dell'11 settembre 2009, *Commissione/MTU Friedrichshafen*, C-520/07 P, ECLI:EU:C:2009:557, punto 57 e giurisprudenza citata, ossia la sentenza *Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione*, C-328/99 e C-399/00 ECLI:EU:C:2003:252, punto 66 e la sentenza *Germania/Commissione*, C-277/00 ECLI:EU:C:2004:238, punti da 74 a 76.



- (178) Alla luce di questi elementi, la Commissione ritiene che l'elemento di aiuto contenuto nel prestito del FDES di 47,5 milioni di EUR sia stato eliminato e che la situazione esistente prima della concessione dell'aiuto incompatibile sia stata ripristinata, conformemente alla giurisprudenza in materia ⁽⁴⁴⁾. Inoltre non verranno più concessi aiuti in futuro.
- (179) Di conseguenza, non v'è più motivo di procedere al recupero presso Groupe Brandt di un aiuto incompatibile.

9. CONCLUSIONE

- (180) La Commissione rileva che la Francia, concedendo prestiti del FDES a FagorBrandt e a Groupe Brandt, ha illegalmente dato esecuzione ad aiuti di Stato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tuttavia, con il rimborso dei prestiti e l'adeguamento del contratto di prestito alle condizioni di mercato, la situazione esistente prima della concessione di questi aiuti di Stato illegali è stata ripristinata e non v'è quindi più motivo di ordinare il recupero e la soppressione delle misure in questione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli aiuti di Stato derivanti dai prestiti del *Fonds de développement économique et social* (FDES) versati a FagorBrandt il 28 novembre 2013 — nella misura in cui il tasso d'interesse applicato è inferiore al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (di seguito la «comunicazione del 2008»), ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di FagorBrandt, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

2. Gli aiuti di Stato risultanti dal prestito del FDES erogato a Groupe Brandt il 24 aprile 2014 — nella misura in cui i tassi d'interesse applicati sono inferiori al tasso calcolato nella presente decisione in base alla comunicazione del 2008, ovvero il 7,03 % — e concessi illegalmente dalla Francia a favore di Groupe Brandt in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 2

Una volta constatato il rimborso da parte di Groupe Brandt degli aiuti di cui all'articolo 1, il procedimento di indagine formale previsto all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea diventa privo di oggetto.


Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

⁽⁴⁴⁾ Cfr. la nota a piè di pagina 43.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1093 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2016****che approva il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Tale elenco comprende il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio.
- (2) Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, in data 20 novembre 2007.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato l'8 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni della competente autorità di valutazione.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio per l' utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di tali specifiche e condizioni.

⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).



- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il propionato di didecil-metil-poli(ossietil)ammonio è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di pro- dotto	Condizioni specifiche
Propionato di didecil- metil-poli(ossietil)am- monio	Denominazione IUPAC: Alpha-[2-(didecylmethylammo- nio)ethyl]-omega.-hydroxy- poly(oxy-1,2-ethanediyl) pro- pionate n. CE: non assegnato n. CAS: 94667-33-1	86,1 % p/p (peso a secco)	1 gennaio 2018	31 dicembre 2027	8	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) Nel valutare il prodotto si presta particolare atten- zione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attri- buiti a usi contemplati dalla domanda di autorizza- zione ma non presi in considerazione nella valuta- zione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo. 2) In considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta partico- lare attenzione a: a) utilizzatori industriali e professionali; b) acque sotterranee, per legno in impieghi nell'am- bito dei quali sarà frequente l'esposizione agli agenti atmosferici. 3) In considerazione dei rischi identificati per le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati devono specificare che l'applica- zione industriale o professionale deve avvenire all'in- terno di un'area isolata o su sostegni rigidi imper- meabili dotati di sistemi di contenimento, e che stu- pato dopo il trattamento il legno deve essere conser- vato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi im- permeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1094 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2016****che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il 30 agosto 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva rame granulato nell'allegato I per l'uso nel tipo di prodotto 8, «preservanti per legno», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8 di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) Il 3 aprile 2015 la Francia ha presentato la relazione di valutazione e le raccomandazioni pertinenti conformemente all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 9 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 8 contenenti rame granulato possono essere considerati conformi alle prescrizioni dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il rame granulato destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni.
- (6) Prima dell'approvazione di un principio attivo, è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il rame granulato è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.⁽²⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


—



ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (*)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Rame granulato	Denominazione IUPAC: Rame N. CE: 231-159-6 N. CAS: 7440-50-8	99 % p/p	1° gennaio 2017	31 dicembre 2026	8	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello dell'Unione relativa al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, la valutazione del prodotto presta particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> a) agli utilizzatori industriali e professionali; b) alle acque di superficie e ai sedimenti in caso di rilascio diretto nel corso della durata di vita del legno trattato; 3) in considerazione dei rischi individuati per le acque di superficie e le acque freatiche, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili con bunding, che subito dopo il trattamento il legno deve essere conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto devono essere raccolti al fine del loro riutilizzo o smaltimento.

(*) La purezza indicata in questa colonna è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1095 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativo all'autorizzazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003, (CE) n. 479/2006, (UE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾ siano valutati nuovamente.
- (2) I composti di zinco acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono stati autorizzati a tempo indeterminato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1334/2003 ⁽³⁾ e (CE) n. 479/2006 ⁽⁴⁾ in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Detti prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Inoltre, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda per il cloruro di zinco anidro come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nei pareri del 1° febbraio 2012 ⁽⁵⁾, dell'8 marzo 2012 ⁽⁶⁾, del 23 maggio 2012 ⁽⁷⁾, del 15 novembre 2012 ⁽⁸⁾, del 12 settembre 2013 ⁽⁹⁾ e del 12 marzo 2015 ⁽¹⁰⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi per mangimi appartenenti al gruppo degli oligoelementi (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione, del 23 marzo 2006, relativo all'autorizzazione di taluni additivi appartenenti al gruppo dei composti di oligoelementi (GU L 86 del 24.3.2006, pag. 4).

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2012;10(2):2572.


⁽⁶⁾ EFSA Journal 2012;10(3):2621.

⁽⁷⁾ EFSA Journal 2012;10(6):2734.

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2012;10(11):2970.

⁽⁹⁾ EFSA Journal 2013;11(10):3369.

⁽¹⁰⁾ EFSA Journal 2015;13(4):4058.



chelato di zinco di idrato di glicina non hanno effetti nocivi sulla salute animale e umana e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate.


- (5) Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e il deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel parere dell'8 aprile 2014 ⁽¹⁾ di ridurre notevolmente il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare il rischio di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita o qualsiasi altro effetto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici sulle esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni.
- (6) L'Autorità ha concluso inoltre che le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono un'efficace fonte di zinco. In considerazione delle caratteristiche chimiche del chelato di zinco di amminoacidi, l'Autorità raccomanda la sua suddivisione nei due gruppi seguenti: chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrolizzati proteici. Inoltre, per il chelato di zinco di idrato di glicina sono state valutate due diverse forme, una solida e una liquida. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) In seguito all'autorizzazione delle sostanze «acetato di zinco diidrato», «ossido di zinco», «solfato di zinco eptaidrato», «solfato di zinco monoidrato», «chelato di zinco di amminoacidi idrato» e «chelato di zinco di idrato di glicina» rilasciata dal presente regolamento, le voci di tali sostanze figuranti nei regolamenti (CE) n. 479/2006 e (CE) n. 1334/2003 sono obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse.
- (9) Il regolamento (CE) n. 335/2010 della Commissione ⁽²⁾ e i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione n. 991/2012 ⁽³⁾ e (UE) n. 636/2013 ⁽⁴⁾ hanno autorizzato alcuni composti di zinco come additivi alimentari per mangimi. Al fine di tener conto delle conclusioni espresse dall'Autorità nel parere dell'8 aprile 2014, che hanno anche costituito la base scientifica per le disposizioni concernenti il tenore totale di zinco nei mangimi composti per gli additivi autorizzati dal presente regolamento e che fanno riferimento soprattutto all'impatto ambientale dell'integrazione dei mangimi con zinco, è opportuno allineare il tenore massimo di zinco previsto dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 con le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il tenore di zinco nei mangimi composti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013.
- (10) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ EFSA Journal 2014;12(5):3668.

⁽²⁾ Regolamento n. 335/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato a tutte le specie animali (GUL 102 del 23.4.2010, pag. 22).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012 della Commissione, del 25 ottobre 2012, relativo all'autorizzazione dell'octaidrossicloruro di zinco monoidrato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 297 del 26.10.2012, pag. 18).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, del 1° luglio 2013, relativo all'autorizzazione del chelato di zinco della metionina (1:2) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GUL 183 del 2.7.2013, pag. 3).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Le sostanze di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», sono autorizzate come additivi nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003, alla voce E6 relativa all'elemento Zinco-Zn, sono soppressi i seguenti additivi e le loro formule chimiche e descrizioni: «Acetato di zinco, diidrato», «Ossido di zinco», «Solfato di zinco, eptaidrato», «Solfato di zinco, monoidrato», «Chelato di zinco di amminoacidi, idrato».

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 479/2006

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 479/2006 è soppressa la voce E6 relativa all'additivo «Chelato di zinco di idrato di glicina».

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 335/2010

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 335/2010, nella linea 3b6.10, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».

Articolo 5

Modifica del regolamento (UE) n. 991/2012


Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2012, nella linea 3b609, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».



*Articolo 6***Modifica del regolamento (UE) n. 636/2013**

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2013 della Commissione, nella linea 3b611, l'ottava colonna è sostituita dalla seguente:

«Cani e gatti: 200 (in totale)

Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)

Suinetti, scrofe, conigli e tutte le specie di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)

Altre specie e categorie: 120 (in totale)».

*Articolo 7***Misure transitorie**

1. Le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 27 gennaio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016 possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti.

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2017 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali da produzione alimentare.

3. La materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 27 luglio 2018 in conformità alle norme applicabili prima del 27 luglio 2016, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino ad esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
3b601	—	Acetato di zinco diidrato	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Acetato di zinco diidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 29,6 %</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$</p> <p>Numero CAS: 5970-45-6</p> <p>Metodi di analisi (1)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di acetato di zinco diidrato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 1482).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco negli additivi per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succioni del latte per vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	27 luglio 2026

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: composti di oligoelementi.


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (?) — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>			Tenore minimo	Tenore massimo		
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b602	—	Cloruro di zinco anidro	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Cloruro di zinco anidro, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 46,1 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)</p>	1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela liquida.	27 luglio 2026




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $ZnCl_2$</p> <p>Numero CAS: 7646-85-7</p> <p>Metodi di analisi (1)</p> <p>Per la quantificazione del cloruro di zinco anidro nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0110).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione;</p> <p>— metodo CEN ICP-AES (EN ISO 11885); non per le premiscele.</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Suineti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. 			Tenore minimo Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b603	—	Ossido di zinco	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Ossido di zinco, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 72 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Formula chimica: ZnO Numero CAS: 1314-13-2</p>	Tutte le specie animali	—	—	Cani e gatti: 200 (in totale)	1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.	27 luglio 2026




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione dell'ossido di zinco nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0252).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>						
3b604	—	Solfato di zinco eptaidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfato di zinco eptaidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 22 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$</p> <p>Numero CAS: 7446-20-0</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione del solfato di zinco eptaidrato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 0111).</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succioni del latte per vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suineti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	27 luglio 2026




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. 						



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b605	—	Solfato di zinco monoidrato	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Solfato di zinco monoidrato, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 34 %</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $ZnSO_4 \cdot H_2O$</p> <p>Numero CAS: 7446-19-7</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione del solfato di zinco monoidrato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— titolazione con edetato sodico (Farmacopea europea, monografia 2159).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	27 luglio 2026	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. 			Tenore minimo	Tenore massimo		
3b606		Chelato di zinco di amminoacidi idrato	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Complesso di zinco di amminoacidi in cui lo zinco e gli amminoacidi derivati da proteine di soia sono chelati attraverso legami covalenti coordinati, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il chelato di zinco di amminoacidi può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p>	27 luglio 2026




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, x = anione di qualsiasi aminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate.</p> <p>Massimo 10 % delle molecole superiori a 1 500 Da.</p> <p>Metodi di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di aminoacido nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo della cromatografia a scambio ionico con derivazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premisce:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b612	—	Chelato di zinco di proteine idrolizzate	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Chelato di zinco di proteine idrolizzate, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 10 %.</p> <p>Tenore minimo di chelato di zinco dell'85 %.</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Cani e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succioni del latte per vitelli: 180 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Il chelato di zinco di proteine idrolizzate può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p>	27 luglio 2026
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES); oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato inductivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>						




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, $x =$ anione di proteine idrolizzate contenenti qualsiasi amminoacido derivato da proteine di soia idrolizzate</p> <p>Metodi di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di proteine idrolizzate nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p> <p>Per la quantificazione del tenore di zinco chelato nell'additivo per mangimi:</p> <p>— spettroscopia infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR) seguita da metodi di regressione multivariata.</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p>	<p>Suineti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premisce sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			<p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure — EN/TS 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione. 						




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
3b607	—	Chelato di zinco di idrato di glicina (solido)	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 15 %.</p> <p>Umidità: max. 10 %.</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i></p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1,3} \cdot nH_2O$, x = anione di glicina</p> <p><i>Metodi di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p>	Tutte le specie animali	—	—	<p>Canine e gatti: 200 (in totale)</p> <p>Salmonidi e succionati del latte per vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suini, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmonidi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.</p> <p>2. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>	27 luglio 2026



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:</p> <p>— regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>			Tenore minimo	Tenore massimo		
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
3b608	—	Chelato di zinco di idrato di glicina (liquido)	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Chelato di zinco di idrato di glicina, in polvere, con un tenore minimo di zinco del 7 %</p>	Tutte le specie animali	—	—	Cani e gatti: 200 (in totale)	1. L'additivo va incorporato nei mangimi in forma di premiscela.	27 luglio 2026




Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
			<p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Formula chimica: $Zn(x)_{1-3} \cdot nH_2O$, x = anione di glicina</p> <p>Metodi di analisi (*)</p> <p>Per la quantificazione del tenore di glicina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— metodo della cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rilevazione UV o a fluorescenza: regolamento (CE) n. 152/2009 (allegato III, parte F).</p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di zinco nell'additivo per mangimi e nelle premiscele:</p> <p>— EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES), oppure</p> <p>— EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.</p>			<p>Tenore minimo</p> <p>Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %</p> <p>Salmomidi e succedanei del latte per vitelli: 180 (in totale)</p> <p>Suinetti, scrofe, conigli e tutti i tipi di pesci eccetto i salmomididi: 150 (in totale)</p> <p>Altre specie e categorie: 120 (in totale)</p>	<p>2. Il chelato di zinco di glicina (liquido) può essere immesso sul mercato e utilizzato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>3. Al fine di evitare i potenziali rischi di inalazione e di contatto cutaneo od oculare cui sono esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate. Se i rischi non possono essere ridotti ad un livello accettabile da tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale adeguati.</p>		



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Tenore minimo	Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %		
			Per la quantificazione del tenore totale di zinco nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti: — regolamento (CE) n. 152/2009 — spettrometria di assorbimento atomico (AAS); oppure — EN 15510: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES); oppure — EN 15621: spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) in seguito a digestione sotto pressione.						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>
 (2) Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1096 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

che modifica il regolamento (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda le prescrizioni per l'immissione sul mercato di partite di determinate specie di pesci destinate agli Stati membri, o parti degli stessi, che applicano misure nazionali relative all'alfavirus dei salmonidi (SAV) approvate a norma della decisione 2010/221/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43 e l'articolo 61, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione di animali d'acquacoltura negli Stati membri o parti degli stessi che sono soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione ⁽³⁾.
- (2) La decisione 2010/221/UE consente agli Stati membri elencati nell'allegato I o nell'allegato II della stessa di imporre prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione delle specie di pesci sensibili all'alfavirus dei salmonidi (SAV) in zone considerate indenni da tale malattia o interessate da un programma di sorveglianza approvato. Le partite di pesci di specie sensibili al SAV destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, introdotte in tali Stati membri o in parti degli stessi dovrebbero provenire da zone che presentano uno stato sanitario equivalente e dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante il rispetto di tali prescrizioni.
- (3) Affinché tali prescrizioni siano rispettate, è opportuno includere un riferimento al SAV nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (4) L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1251/2008 elenca le specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Il codice sanitario degli animali acquatici (codice acquatico) e il manuale di diagnostica per gli animali acquatici (manuale acquatico) adottati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elencano attualmente il salmone atlantico (*Salmo salar*), la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*) e la salmotrota (*Salmo trutta*) tra le specie sensibili al SAV. A fini di chiarezza del diritto riguardo al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/2008, è opportuno includere un riferimento al SAV e alle specie di pesci sensibili a tale virus nell'allegato II, parte C, di detto regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.
- (6) Gli Stati membri e il settore dell'acquacoltura dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41).

⁽³⁾ Decisione 2010/221/UE della Commissione, del 15 aprile 2010, recante approvazione delle misure nazionali volte a limitare l'impatto di alcune malattie degli animali di acquacoltura e degli animali acquatici selvatici, in conformità all'articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio (GU L 98 del 20.4.2010, pag. 7).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le parti A e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 è così modificato:

1) la parte A è sostituita dalla seguente:


«PARTE A

Modello di certificato sanitario per l'immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento


UNIONE EUROPEA

Certificato per gli scambi intra-UE

Parte I informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a. N. di riferimento locale	
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6.		
			I.7.		
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9.	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.11.
	I.12. Luogo di origine Azienda di acquacoltura riconosciuta <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		I.13. Luogo di destinazione Azienda di acquacoltura riconosciuta <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale		
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data e ora della partenza		
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/> Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione		I.17. Trasportatore Nome Numero di riconoscimento Indirizzo Codice postale Stato membro		
I.18. Descrizione del prodotto			I.19. Codice del prodotto (codice SA)		
			I.20. Quantità		
I.21.			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/del container			I.24. Tipo di imballaggio		




I.25. Prodotti certificati per: Allevamento <input type="checkbox"/> Ripopolamento <input type="checkbox"/> Stabulazione <input type="checkbox"/> Animali da compagnia <input type="checkbox"/> Quarantena <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>	
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice Punto di ingresso Numero del PIF	I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	I.29.
I.30.	
I.31. Identificazione dei prodotti Specie (nome scientifico)	Quantità



UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento


Parte II Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1	Prescrizioni generali	
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura descritti nella parte I del presente certificato:		
II.1.1	<i>alternativamente</i> ⁽¹⁾ [sono stati esaminati nelle ⁽¹⁾ ⁽²⁾ [72] ⁽¹⁾ [24] ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia.]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ [nel caso di uova e molluschi, provengono da un allevamento o da una zona destinata a molluschicoltura in cui, secondo i registri dell'allevamento o della zona destinata a molluschicoltura, non vi sono indicazioni di malattie.]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽³⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, a mia conoscenza, sono clinicamente sani.];		
II.1.2	non sono soggetti a divieti per motivi di un aumento inspiegabile del tasso di mortalità;		
II.1.3	non sono destinati ad essere distrutti o abbattuti per eradicare malattie;		
II.1.4	soddisfano le prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE;		
II.1.5	⁽¹⁾ [nel caso di molluschi, sono stati sottoposti ad un'ispezione visiva individuale di ogni parte della partita e non sono state individuate specie di molluschi diverse da quelle specificate nella parte I del certificato.]		
II.2	⁽¹⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati:		
	<i>alternativamente</i> ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ [nel caso di animali acquatici selvatici, sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]		
II.3	⁽¹⁾ ⁽⁷⁾ [Prescrizioni per le specie vettrici di setticemia emorragica virale (VHS), necrosi ematopoietica infettiva (IHN), anemia infettiva del salmone (ISA), virus erpetico (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae, e/o malattia dei punti bianchi		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati, che vanno considerati come possibili specie vettrici di ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi], in quanto sono specie elencate alla colonna 2 e soddisfano le condizioni di cui alla colonna 3 della tabella dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008:		
	<i>alternativamente</i> ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ [provengono da uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da ⁽¹⁾ [VHS] ⁽¹⁾ [IHN] ⁽¹⁾ [ISA] ⁽¹⁾ [KHV] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] in conformità al capo VII della direttiva 2006/88/CE.]		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ [sono stati sottoposti a quarantena conformemente alla decisione 2008/946/CE.]]		
II.4	Prescrizioni in materia di trasporto e di etichettatura		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:		
II.4.1	gli animali di acquacoltura sopra indicati		
	i) sono trasportati in condizioni, inclusa la qualità dell'acqua, tali da non alterare il loro stato sanitario,		
	ii) se del caso, rispettano le condizioni generali per il trasporto di animali di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1/2005;		



UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.4.2	il container di trasporto o la barca vivaio è stato pulito e disinfettato prima di effettuare il carico oppure non è stato utilizzato precedentemente; e		
II.4.3	la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:		
	<i>alternativamente</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati all'allevamento nell'Unione europea»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla stabulazione nell'Unione europea»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alle peschiere nell'Unione europea»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci ornamentali] ⁽¹⁾ [Molluschi ornamentali] ⁽¹⁾ [Crostacei ornamentali] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati a impianti ornamentali aperti nell'Unione europea»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] destinati al ripopolamento nell'Unione europea»,		
	<i>oppure</i> ⁽¹⁾ « ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] destinati alla quarantena nell'Unione europea»,		
II.5	⁽¹⁾ ⁽⁸⁾ [Attestato per partite originarie di una zona soggetta a misure di controllo delle malattie conformemente alle sezioni 3 a 6 del capo V della direttiva 2006/88/CE]		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che:		
II.5.1	gli animali sopra indicati sono originari di una zona soggetta a misure di controllo per le seguenti malattie: ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica epizootica (EHN)] ⁽¹⁾ [setticemia emorragica virale (VHS)] ⁽¹⁾ [necrosi ematopoietica infettiva (IHN)] ⁽¹⁾ [anemia infettiva del salmone (ISA)] ⁽¹⁾ [virus erpetico (KHV)] ⁽¹⁾ [Bonamia exitiosa] ⁽¹⁾ [Perkinsus marinus] ⁽¹⁾ [Mikrocytos mackini] ⁽¹⁾ [Marteilia refringens] ⁽¹⁾ [Bonamia ostreae] ⁽¹⁾ [sindrome di Taura] ⁽¹⁾ [malattia della testa gialla] ⁽¹⁾ [malattia dei punti bianchi] ⁽¹⁾ ⁽⁹⁾ [la seguente malattia emergente:]		
II.5.2	gli animali indicati sopra possono essere immessi sul mercato conformemente alle misure di controllo stabilite; e		
II.5.3	la partita è identificata da un'etichetta leggibile sull'esterno del container, e nel caso di trasporto mediante barca vivaio nel manifesto della nave, che riporta le informazioni pertinenti di cui ai punti da I.8 a I.13 della parte I del presente certificato e la seguente dichiarazione:		
	« ⁽¹⁾ [Pesci] ⁽¹⁾ [Molluschi] ⁽¹⁾ [Crostacei] ⁽¹⁾ [selvatici] originari di una zona soggetta a misure di lotta contro le malattie».]		
II.6	⁽¹⁾ ⁽¹⁰⁾ [Prescrizioni per le specie sensibili a viremia primaverile della carpa (SVC), nefrobatteriosi (BKD), necrosi pancreatica infettiva (IPN), infezione da Gyrodactylus salaris (GS) e infezioni da alfavirus dei salmonidi (SAV)]		
	Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati		
	<i>alternativamente</i> ⁽¹⁾ [sono originari di uno Stato membro, o parte dello stesso:		
	a) in cui ⁽¹⁾ [SVC] ⁽¹⁾ [GS] ⁽¹⁾ [BKD] ⁽¹⁾ [IPN] ⁽¹⁾ [SAV] sono soggette all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,		
	b) in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili alle malattie pertinenti, introdotti nello Stato membro, o parte dello stesso, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.6 del presente certificato,		
	c) in cui le specie sensibili alle malattie in questione non sono state vaccinate contro tali malattie, e		



UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento


II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
d)	<i>alternativamente</i>	<p>(¹) [il quale, nel caso di (¹) [IPN] (¹) [BKD], risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p> <p>(¹) [che, nel caso di (¹) [SVC] (¹) [GS] (¹) [SAV], risponde alle condizioni di indennità da malattia fissate nella norma OIE pertinente.]</p> <p>(¹) [il quale nel caso di (¹) [SVC] (¹) [IPN] (¹) [BKD], (¹) [SAV], comprende una singola azienda che, sotto la sorveglianza dell'autorità competente:</p> <p>i) è stata svuotata, pulita e disinfettata e sottoposta a vuoto sanitario per almeno 6 settimane,</p> <p>ii) è stata ripopolata con animali provenienti da aree certificate come indenni dalla malattia in questione da parte dell'autorità competente.]]</p>	
e/o			
e/o			
e/o	<p>(¹) [nel caso di animali acquatici selvatici sensibili a (¹) [SVC] (¹) [IPN] (¹) [BKD], (¹) [SAV], sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]</p> <p>(¹) [nel caso di partite soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono stati mantenuti, immediatamente prima della commercializzazione, in acqua con una salinità pari ad almeno 25 parti per mille per un periodo ininterrotto di almeno 14 giorni e nessun altro animale acquatico di specie sensibili a GS è stato introdotto in quel periodo.]</p> <p>(¹) [nel caso di uova di pesci embrionate soggette alle prescrizioni in materia di GS, sono state disinfettate con un metodo dimostrato efficace contro il GS.]]</p>		
e/o			
e/o			
II.7	<p>(¹) (¹¹) [Prescrizioni per le specie sensibili al virus OsHV-1 µvar</p> <p>Il sottoscritto, ispettore ufficiale, certifica che gli animali di acquacoltura sopra designati</p>		
<i>alternativamente</i>	<p>(¹) [sono originari di uno Stato membro o compartimento:</p>		
a)	<p>in cui il virus OsHV-1 µvar è soggetto all'obbligo di notifica all'autorità competente, che deve avviare immediatamente un'indagine qualora sia comunicato il sospetto di infezioni,</p>		
b)	<p>in cui tutti gli animali di acquacoltura di specie sensibili al virus OsHV-1 µvar, introdotti nello Stato membro o compartimento, soddisfano le prescrizioni di cui al punto II.7 del presente certificato,</p>		
c)	<p><i>alternativamente</i> (¹) [il quale risponde a condizioni di indennità da malattia equivalenti a quelle fissate nel capo VII della direttiva 2006/88/CE.]</p>		
e/o	<p>(¹) [nel caso di partite destinate a uno Stato membro o compartimento sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, che è anch'esso sottoposto a un programma di sorveglianza approvato a norma della decisione 2010/221/UE.]</p>		
e/o	<p>(¹) [sono stati sottoposti a quarantena in condizioni almeno equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2008/946/CE.]</p>		
Note			
Parte I			
—	<p>Casella I.12: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se si tratta di animali acquatici selvatici.</p>		
—	<p>Casella I.13: se del caso, indicare il numero di autorizzazione per l'allevamento o la zona destinata a molluschicoltura in questione. Indicare «altro» se destinato al ripopolamento.</p>		
—	<p>Casella I.19: usare i codici SA appropriati: 0301, 0306, 0307, 030110 o 030270.</p>		
—	<p>Caselle I.20 e I.31: per quanto riguarda la quantità indicare il numero totale.</p>		
—	<p>Casella I.25: indicare l'opzione «riproduzione» se destinati all'allevamento, «stabulazione» se destinati alle aree di stabulazione, «animali domestici» se destinati a impianti ornamentali aperti, «ripopolamento di selvaggina» se destinati al ripopolamento, «quarantena» se gli animali di acquacoltura sono destinati ad un impianto di quarantena, e «altro» se destinati alle peschiere.</p>		



UNIONE EUROPEA

Immissione sul mercato di animali di acquacoltura destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a peschiere, a impianti ornamentali aperti e a ripopolamento

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II		
(1) Barrare la dicitura non pertinente.		
(2) L'opzione di 24 ore si applica unicamente alle partite di animali di acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, in conformità alle prescrizioni per l'immissione sul mercato di cui alla direttiva 2006/88/CE, hanno l'autorizzazione dell'autorità competente di lasciare una zona soggetta alle disposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento con un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva. In tutti gli altri casi è applicabile l'opzione di 72 ore.		
(3) Applicabile solo alle partite di animali di acquacoltura catturati in natura e immediatamente trasportati ad un allevamento o a una zona destinata a molluschicoltura senza stoccaggio temporaneo.		
(4) La parte II.2 del presente certificato si applica alle specie sensibili a una o più malattie indicate nel titolo. Le specie sensibili sono elencate nell'allegato IV, parte II, della direttiva 2006/88/CE.		
(5) Le partite di animali acquatici selvatici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.2 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.		
(6) Occorre mantenere una di queste dichiarazioni per consentire a una partita contenente specie sensibili o vettrici di malattie oggetto d'indennità da malattia o programmi di sorveglianza/eradicazione di entrare in uno Stato membro, zona o compartimento dichiarato indenne da VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae o malattia dei punti bianchi oppure oggetto di un programma di sorveglianza o eradicazione stabilito conformemente all'articolo 44, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2006/88/CE. I dati sullo stato sanitario di ciascun allevamento o zona destinata a molluschicoltura nell'Unione sono accessibili sul sito: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm		
(7) La parte II.3 del presente certificato si applica alle specie vettrici di una o più malattie indicate nel titolo. Le possibili specie vettrici, e le condizioni in cui le partite di tali specie vanno considerate specie vettrici, sono elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008. Se le condizioni di cui alla colonna 4 della tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1251/2008 non sono soddisfatte oppure se le partite sono destinate a un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE, le partite di possibili specie vettrici possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.3.		
(8) La parte II.5 del presente certificato si applica solo alle partite di animali d'acquacoltura che secondo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1251/2008 devono essere accompagnate da un certificato e che, conformemente alle disposizioni della direttiva 2006/88/CE sull'immissione sul mercato, sono autorizzate dall'autorità competente a lasciare un'area oggetto delle disposizioni di controllo di cui al capo V, sezioni da 3 a 6 della direttiva 2006/88/CE oppure uno Stato membro, zona o compartimento oggetto di un programma di eradicazione approvato a norma dell'articolo 44, paragrafo 2 di tale direttiva.		
(9) Applicabile se vengono adottate misure a norma dell'articolo 41 della direttiva 2006/88/CE.		
(10) La parte II.6 del presente certificato si applica solo alle partite destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, dichiarato indenne da SVC, BKD, IPN, GS o SAV o soggetto a un relativo programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE, e se le partite comprendono specie elencate nella parte C dell'allegato II in quanto sensibili alle malattie oggetto dell'indennità da malattia o dei programmi.		
La parte II.6 è applicabile anche alle partite di pesci di qualsiasi specie provenienti da acque in cui sono presenti le specie sensibili a infezione da GS di cui all'allegato II, parte C, se tali partite sono destinate ad uno Stato membro, o parte dello stesso, elencato nell'allegato I della decisione 2010/221/UE in quanto indenne da GS.		
Le partite di animali acquatici selvatici cui sono applicabili le prescrizioni in materia di SVC, SAV, IPN e/o BKD possono essere immesse sul mercato indipendentemente dalle prescrizioni di cui alla parte II.6 del presente certificato se sono destinate ad un impianto di quarantena conforme alle prescrizioni stabilite dalla decisione 2008/946/CE.		



UNIONE EUROPEA

**Immissione sul mercato di animali di acquacoltura
destinati ad allevamento, a zone di stabulazione, a
peschiere, a impianti ornamentali aperti
e a ripopolamento**

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>(¹¹) La parte II.7 del presente certificato si applica solo alle partite destinate a uno Stato membro o compartimento considerato indenne da malattia o sottoposto a un programma approvato a norma della decisione 2010/221/UE per quanto riguarda l'OsHV-1 μvar, e comprendono le specie elencate nella parte C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 in quanto sensibili al virus OsHV-1 μvar.</p> <p>Le prescrizioni di cui alla parte II.7 non si applicano alle partite destinate a impianti di quarantena conformi a prescrizioni almeno equivalenti a quelle stabilite dalla decisione 2008/946/CE.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Unità veterinaria locale: _____ N. UVL: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro:»</p>		


2) La parte C è sostituita dalla seguente:

«PARTE C

Elenco delle specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE

Malattia	Specie sensibili
Viremia primaverile delle carpe (VPC)	Carpa testa grossa (<i>Aristichthys nobilis</i>), carassio dorato (<i>Carassius auratus</i>), carassio comune (<i>Carassius carassius</i>), carpa erbivora (<i>Ctenopharyngodon idellus</i>), carpa comune e carpa koi (<i>Cyprinus carpio</i>), carpa argentata (<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>), siluro (<i>Silurus glanis</i>), tinca (<i>Tinca tinca</i>) e ido (<i>Leuciscus idus</i>)
Nefrobatteriosi (BKD)	Famiglia: <i>Salmonidae</i>
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino di fontana (<i>Salvelinus fontinalis</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>), salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>) e salmone del Pacifico (<i>Oncorhynchus spp.</i>), coregone lavarello (<i>Coregonus lavaretus</i>)
Infezione da alfavirus dei salmonidi (SAV)	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmotrota (<i>Salmo trutta</i>),
Infezione da Gyrodactylus salaris	Salmone atlantico (<i>Salmo salar</i>), trota iridea (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>), salmerino di fontana nordamericano (<i>Salvelinus fontinalis</i>), temolo (<i>Thymallus thymallus</i>), salmerino di lago nordamericano (<i>Salvelinus namaycush</i>) e salmotrota (<i>Salmo trutta</i>).
Ostreid herpesvirus 1 μ var (OsHV-1 μ var)	Ostrica giapponese (<i>Crassostrea gigas</i>)»

16CE1731



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1097 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	136,2
	ZZ	136,2
0709 93 10	TR	136,6
	ZZ	136,6
0805 50 10	AR	153,4
	BO	231,1
	CL	185,5
	UY	183,3
	ZA	182,0
	ZZ	187,1
	0808 10 80	AR
BR		99,6
CL		126,6
CN		116,1
NZ		135,5
US		149,7
UY		67,7
ZA		110,8
ZZ		123,3
0808 30 90		AR
	CL	125,3
	CN	91,9
	ZA	132,2
	ZZ	136,8
0809 10 00	TR	209,4
	ZZ	209,4
0809 29 00	TR	326,2
	ZZ	326,2
0809 30 10, 0809 30 90	TR	126,8
	ZZ	126,8
0809 40 05	TR	160,5
	ZZ	160,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2016/1098 DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) Nel corso della sua 39ª sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE per portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente di detto allegato III.
- (4) L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe essere modificato al fine di stabilire il nuovo quadro giuridico dell'esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione.
- (5) La posizione dell'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

⁽¹⁾ Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).



Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK



PROGETTO DI

**DECISIONE N° 2016/... DEL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,
del
relativa alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE**

IL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI ACP-UE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro ⁽¹⁾ («accordo di partenariato ACP-UE»), in particolare l'articolo 100,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) L'articolo 2 dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguarda il centro per lo sviluppo delle imprese («CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), di detto allegato III, il comitato degli ambasciatori ACP-UE è nominato come l'autorità di supervisione del CSI con, tra le altre cose, la responsabilità di stabilire lo statuto del CSI, che è stato adottato con la decisione n. 8/2005 del comitato degli ambasciatori ACP-UE ⁽²⁾ («statuto del CSI»). A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), dell'allegato III, il consiglio di amministrazione del CSI è reso, tra le altre cose, responsabile per l'adozione del regolamento finanziario e del regime del personale del CSI.
- (4) L'articolo 1 dello statuto del CSI definisce il principio della personalità giuridica del CSI.
- (5) Gli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI definiscono il mandato e la composizione del consiglio di amministrazione del CSI.
- (6) Nel corso della sua 39ª sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del CSI e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE al fine di portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica di detto allegato III.
- (7) Detta dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE ha istituito il gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per assicurare che la chiusura del CSI avvenga nelle migliori condizioni possibili.
- (8) Con decisione n. 4/2014 ⁽³⁾ il comitato degli ambasciatori ACP-UE ha autorizzato il consiglio di amministrazione del CSI ad adottare tutte le misure appropriate per preparare la chiusura del CSI. Successivamente, il consiglio di amministrazione del CSI ha firmato un contratto con un curatore, che copre il periodo fino al 31 dicembre 2016.
- (9) A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 4/2014, il piano di chiusura prevede di ultimare la liquidazione entro il 31 dicembre 2016 («fase di chiusura»). Il 29-30 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CSI ha approvato il piano di chiusura definitivo, dando inizio alla fase di chiusura del CSI.

⁽¹⁾ Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3), modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

⁽²⁾ Decisione n. 8/2005 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 20 luglio 2005, relativa allo statuto e al regolamento interno del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 16).

⁽³⁾ Decisione n. 4/2014 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 23 ottobre 2014, relativa al mandato da conferire al consiglio di amministrazione del centro per lo sviluppo delle imprese (CSI) (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 61).



- (10) La fase di chiusura dovrebbe essere seguita da una «fase passiva», in cui il CSI esisterà unicamente ai fini della sua liquidazione. La fase passiva che deve essere gestita da un curatore può comprendere mansioni amministrative consistenti, tra le altre cose, nella gestione degli archivi del CSI, nell'espletamento di qualsiasi formalità amministrativa o nella risoluzione delle eventuali vertenze ancora pendenti dopo la fase di chiusura. La fase passiva dovrebbe iniziare il giorno successivo al termine della fase di chiusura, vale a dire il 1° gennaio 2017. La fase passiva dovrebbe terminare dopo un periodo di quattro anni oppure, se anteriore, quando il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.
- (11) A norma dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento finanziario del CSI, adottato con decisione n. 5/2004 del comitato degli ambasciatori ACP-CE ⁽¹⁾, i conti del CSI dovrebbero essere chiusi alla fine dell'esercizio finanziario per consentire la stesura degli stati finanziari del CSI. La revisione legale dei conti per l'esercizio 2016 connessa alla fase di chiusura dovrebbe pertanto essere completata entro il 30 giugno 2017.
- (12) Le modifiche dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE riguardano la soppressione dei riferimenti al CSI. La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dall'inizio della fase passiva, vale a dire dal 1° gennaio 2017.
- (13) A norma dell'articolo 95, paragrafo 1, dell'accordo di partenariato ACP-UE, l'accordo cesserà di produrre effetti nel 2020. È opportuno pertanto stabilire le strutture di *governance* applicabili al funzionamento del CSI nella fase passiva anche per il periodo successivo al 29 febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di rispecchiare la cessazione delle attività del CSI entro il 31 dicembre 2016, l'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è così modificato:

- 1) il titolo dell'allegato III è sostituito dal seguente:

«Sostegno istituzionale»;

- 2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«La cooperazione sostiene il meccanismo istituzionale che promuove l'agricoltura e lo sviluppo rurale. In questo ambito la cooperazione contribuisce a rafforzare il ruolo del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) nel potenziamento delle capacità istituzionali degli ACP, in particolare per quanto riguarda la gestione dell'informazione, al fine di migliorare l'accesso alle tecnologie e pertanto incentivare la produttività agricola, la commercializzazione, la sicurezza alimentare e lo sviluppo rurale.»;

- 3) l'articolo 2 è soppresso;


- 4) l'articolo 3 è rinumerato come articolo 2.

Articolo 2

1. Prima della fine della fase di chiusura, vale a dire il 31 dicembre 2016, la Commissione europea stipula un contratto con un curatore per garantire l'attuazione della fase passiva a decorrere dal 1° gennaio 2017 per un periodo di quattro anni o, se anteriore, fino a che il CSI avrà estinto tutte le sue passività e realizzato tutte le sue attività.

2. Il curatore è responsabile dell'attuazione della fase passiva. Il curatore presenta al comitato degli ambasciatori ACP-UE relazioni annuali sui progressi compiuti nell'attuazione della fase passiva.

⁽¹⁾ Decisione n. 5/2004 del Comitato degli ambasciatori ACP-CE, del 17 dicembre 2004, relativa al regolamento finanziario del Centro per lo sviluppo delle imprese (GU L 70 del 9.3.2006, pag. 52).



Articolo 3

1. Lo statuto, il regolamento finanziario e il regime del personale del CSI rimangono in vigore fino al termine della fase di chiusura.

La presente decisione costituisce il nuovo quadro giuridico del CSI a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, la personalità giuridica del CSI, definita all'articolo 1 del suo statuto, è mantenuta unicamente ai fini della liquidazione del CSI.

3. Durante la fase passiva il consiglio di amministrazione del CSI, istituito dagli articoli 9 e 10 dello statuto del CSI, continuerà a esistere fino alla data della decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE relativa alla proposta di scarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

A decorrere dalla fase passiva, i compiti del consiglio di amministrazione del CSI si limitano all'approvazione della relazione di chiusura, all'adozione dei conti relativi alla fase di chiusura e alla trasmissione della proposta di scarico al comitato degli ambasciatori ACP-UE perché adotti una decisione in merito. A decorrere dal 1° gennaio 2017 non si tiene più di una riunione all'anno. Questo non esclude la possibilità che il consiglio di amministrazione del CSI decida mediante procedura scritta.

Salvo diversa decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE, il scarico è considerato approvato dopo tre mesi dalla data di trasmissione della proposta di scarico o, se anteriore, entro il 31 dicembre 2017.

4. I costi relativi alla fase passiva sono finanziati dall'11° Fondo europeo di sviluppo.

5. I diritti del CSI nei confronti di terzi e i diritti di terzi nei confronti del CSI hanno una durata limitata a tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 4

L'incarico del gruppo di lavoro congiunto ACP-UE per la chiusura del CSI, istituito dalla dichiarazione comune del Consiglio dei ministri ACP-UE del 19-20 giugno 2014, termina con la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE sulla proposta di scarico di cui all'articolo 4 della decisione n. 4/2014.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione, fatta eccezione per l'articolo 1 che entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a ...,

*Per il comitato degli ambasciatori ACP-UE
Il presidente*

16CE1732



DECISIONE (UE) 2016/1099 DEL CONSIGLIO

del 5 luglio 2016

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2016

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ⁽¹⁾ quale modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in conformità dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ⁽²⁾ («accordo interno») e in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo ⁽³⁾ («regolamento finanziario dell'11° FES»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:


- (1) Conformemente alla procedura di cui agli articoli da 21 a 24 del regolamento finanziario dell'11° FES, la Commissione deve presentare entro il 15 giugno 2016 una proposta che precisa: a) l'importo della seconda quota del contributo per il 2016, b) l'importo annuale riveduto del contributo per il 2016, qualora tale importo si discosti dalle effettive necessità.
- (2) Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11° FES, il 28 aprile 2016 la Banca europea per gli investimenti ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11° FES, prevede che le richieste di contributi utilizzino innanzitutto gli importi dei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). Occorre pertanto presentare una richiesta di fondi a titolo del 10° FES.
- (4) Il 24 novembre 2015 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione che fissa come segue il massimale del contributo degli Stati membri al FES per il 2016: 3 450 000 000 EUR per la Commissione e 150 000 000 EUR per la Banca europea per gli investimenti.
- (5) Tramite la decisione 2013/759/UE ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato la creazione del meccanismo di transizione del 12 dicembre 2013 relativo a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo,

⁽¹⁾ GUL 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽²⁾ GUL 210 del 6.8.2013, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 58 del 3.3.2015, pag. 17.

⁽⁴⁾ Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GUL 335 del 14.12.2013, pag. 48).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo che gli Stati membri versano alla Commissione europea e alla Banca europea per gli investimenti a titolo della seconda quota per il 2016 sono riportati nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della detrazione dei fondi a norma del meccanismo di transizione, previa comunicazione alla Commissione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri al momento dell'adozione della terza quota per il 2015.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per il Consiglio

Il presidente


M. LAJČÁK



ALLEGATO

STATI MEMBRI	Ripartizione 10° FES %	2ª quota 2016 (EUR)		
		pagata a BEI 10° FES	pagata a Commissione 10° FES	Totale
BELGIO	3,53	3 530 000,00	35 300 000,00	38 830 000,00
BULGARIA	0,14	140 000,00	1 400 000,00	1 540 000,00
REPUBBLICA CECA	0,51	510 000,00	5 100 000,00	5 610 000,00
DANIMARCA	2,00	2 000 000,00	20 000 000,00	22 000 000,00
GERMANIA	20,50	20 500 000,00	205 000 000,00	225 500 000,00
ESTONIA	0,05	50 000,00	500 000,00	550 000,00
IRLANDA	0,91	910 000,00	9 100 000,00	10 010 000,00
GRECIA	1,47	1 470 000,00	14 700 000,00	16 170 000,00
SPAGNA	7,85	7 850 000,00	78 500 000,00	86 350 000,00
FRANCIA	19,55	19 550 000,00	195 500 000,00	215 050 000,00
ITALIA	12,86	12 860 000,00	128 600 000,00	141 460 000,00
CIPRO	0,09	90 000,00	900 000,00	990 000,00
LETTONIA	0,07	70 000,00	700 000,00	770 000,00
LITUANIA	0,12	120 000,00	1 200 000,00	1 320 000,00
LUSSEMBURGO	0,27	270 000,00	2 700 000,00	2 970 000,00
UNGHERIA	0,55	550 000,00	5 500 000,00	6 050 000,00
MALTA	0,03	30 000,00	300 000,00	330 000,00
PAESI BASSI	4,85	4 850 000,00	48 500 000,00	53 350 000,00
AUSTRIA	2,41	2 410 000,00	24 100 000,00	26 510 000,00
POLONIA	1,30	1 300 000,00	13 000 000,00	14 300 000,00
PORTOGALLO	1,15	1 150 000,00	11 500 000,00	12 650 000,00
ROMANIA	0,37	370 000,00	3 700 000,00	4 070 000,00
SLOVENIA	0,18	180 000,00	1 800 000,00	1 980 000,00
SLOVACCHIA	0,21	210 000,00	2 100 000,00	2 310 000,00
FINLANDIA	1,47	1 470 000,00	14 700 000,00	16 170 000,00
SVEZIA	2,74	2 740 000,00	27 400 000,00	30 140 000,00
REGNO UNITO	14,82	14 820 000,00	148 200 000,00	163 020 000,00
TOTALE UE-27	100,00	100 000 000,00	1 000 000 000,00	1 100 000 000,00

16CE1733



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1100 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che modifica l'allegato della decisione 2007/453/CE per quanto concerne la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di Costa Rica, Germania, Lituania, Namibia e Spagna

[notificata con il numero C(2016) 4134]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che gli Stati membri, i paesi terzi o le loro regioni («paesi o regioni») vanno classificati in base alla loro qualifica sanitaria con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una delle tre categorie seguenti: rischio trascurabile di BSE, rischio controllato di BSE e rischio indeterminato di BSE.
- (2) L'allegato della decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca la qualifica sanitaria dei paesi o regioni sulla base del rischio di BSE.
- (3) L'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie dei paesi membri dell'OIE e delle loro zone in funzione del rischio di BSE che presentano, conformemente alle disposizioni del suo codice sanitario per gli animali terrestri (codice terrestre ⁽³⁾).
- (4) Il 27 maggio 2016 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha adottato la risoluzione n. 20 intitolata «Recognition of the Bovine Spongiform Encephalopathy Risk Status of Member Countries» ⁽⁴⁾ (Riconoscimento del livello di rischio dei paesi membri riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina). Tale risoluzione ha aggiunto all'elenco dei paesi con un rischio trascurabile di BSE il Costa Rica, la Germania, la Lituania, la Namibia e la Spagna.
- (5) L'elenco di paesi o regioni di cui all'allegato della decisione 2007/453/CE dovrebbe pertanto essere modificato al fine di riconoscere a detti paesi la qualifica sanitaria di rischio trascurabile di BSE.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2007/453/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.


⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).⁽³⁾ <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/>⁽⁴⁾ http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/2016_A20_RESO_BSE.pdf

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione 2007/453/CE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ELENCO DI PAESI O REGIONI

A. Paesi o regioni con un rischio trascurabile di BSE*Stati membri*


- Belgio
- Bulgaria
- Repubblica ceca
- Danimarca
- Germania
- Estonia
- Croazia
- Italia
- Cipro
- Lettonia
- Lituania
- Lussemburgo
- Ungheria
- Malta
- Paesi Bassi
- Austria
- Portogallo
- Romania
- Slovenia
- Slovacchia
- Spagna
- Finlandia
- Svezia

Paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA)

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

Paesi terzi

- Argentina
- Australia
- Brasile
- Cile
- Colombia
- Costa Rica



- India
- Israele
- Giappone
- Namibia
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Singapore
- Stati Uniti
- Uruguay

B. Paesi o regioni con un rischio controllato di BSE

Stati membri

- Irlanda
- Grecia
- Francia
- Polonia
- Regno Unito


Paesi terzi

- Canada
- Messico
- Nicaragua
- Corea del Sud
- Taiwan

C. Paesi o regioni con un rischio indeterminato di BSE

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B.»

16CE1734



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1101 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

che modifica gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE per quanto riguarda la qualifica di indenne da rinotracheite bovina infettiva dei Länder tedeschi Renania-Palatinato e Saar e dei Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster

[notificata con il numero C(2016) 4135]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafi 2, e 3, e l'articolo 10, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE stabilisce norme sugli scambi all'interno dell'Unione di animali della specie bovina. A norma dell'articolo 9 di tale direttiva uno Stato membro che abbia un programma nazionale obbligatorio di lotta contro la rinotracheite bovina infettiva può sottoporlo alla Commissione per approvazione. Il medesimo articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (2) L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE stabilisce che se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio sia indenne, totalmente o in parte, dalla rinotracheite bovina infettiva, esso presenta alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata. Tale articolo prevede anche che siano precisate le garanzie complementari che possono essere richieste negli scambi all'interno dell'Unione.
- (3) La decisione 2004/558/CE della Commissione ⁽²⁾ approva i programmi di lotta e di eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus bovino di tipo 1 (BHV1) presentati dagli Stati membri indicati nell'elenco dell'allegato I di detta decisione per le regioni elencate in tale allegato e alle quali si applicano garanzie complementari a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri considerate indenni da BHV1 e alle quali si applicano le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (4) I Länder tedeschi Amburgo, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Saar e Schleswig-Holstein figurano attualmente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE.
- (5) La Germania ha presentato alla Commissione la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per i Länder Renania-Palatinato e Saar e per i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, e affinché ad essi siano applicabili le garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE.
- (6) In seguito alla valutazione della documentazione giustificativa presentata dalla Germania, i Länder Renania-Palatinato e Saar e i Regierungsbezirke di Arnsberg, Detmold e Münster nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia non dovrebbero più figurare nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/558/CE, bensì in quello di cui al suo allegato II e ad essi andrebbe estesa l'applicazione delle garanzie complementari a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/558/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri. (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE
Belgio	Tutte le regioni
Repubblica ceca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Amburgo Schleswig-Holstein I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia: Düsseldorf Colonia
Italia	Regione Friuli-Venezia Giulia Provincia autonoma di Trento


ALLEGATO II

Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Danimarca	Tutte le regioni
Germania	I Länder: Baden-Württemberg Baviera Berlino Brandeburgo Brema Assia Bassa Sassonia Meclenburgo-Pomerania Occidentale Renania-Palatinato Saar Sassonia Sassonia-Anhalt Turingia I seguenti Regierungsbezirke nella Renania settentrionale-Vestfalia: Arnsberg Detmold Münster



Stati membri	Regioni degli Stati membri alle quali si applicano le garanzie complementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE
Italia	Regione Valle d'Aosta Provincia autonoma di Bolzano
Austria	Tutte le regioni
Finlandia	Tutte le regioni
Svezia	Tutte le regioni»

16CE1735



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1102 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2016

recante approvazione dei programmi nazionali volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2016) 4133]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tutti gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i loro programmi nazionali triennali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.
- (2) I 28 programmi soddisfano gli obiettivi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e contengono le informazioni richieste dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019 presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi, fissati in allegato, per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).




Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2016

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione




ALLEGATO

Importo del contributo dell'Unione ai programmi apicoli nazionali per le campagne apicole 2017, 2018 e 2019*(in EUR)*

	Campagna apicola 2017	Campagna apicola 2018	Campagna apicola 2019
Belgio	249 313	249 313	249 313
Bulgaria	1 216 533	1 216 534	1 216 533
Repubblica ceca	1 250 510	1 250 511	1 250 509
Danimarca	174 202	174 202	174 202
Germania	1 645 049	1 645 050	1 645 048
Estonia	82 800	82 800	82 800
Irlanda	36 333	36 333	36 333
Grecia	3 632 500	3 632 500	3 632 500
Spagna	5 634 999	5 635 001	5 634 999
Francia	3 783 641	3 783 645	3 783 640
Croazia	1 127 767	1 127 767	1 127 767
Italia	3 045 356	3 045 357	3 045 354
Cipro	100 000	100 000	100 000
Lettonia	193 810	193 810	193 810
Lituania	324 090	324 090	324 090
Lussemburgo	18 049	18 049	18 049
Ungheria	2 517 625	2 517 627	2 517 624
Malta	8 333	8 333	8 333
Paesi Bassi	173 986	173 971	174 000
Austria	870 712	870 712	870 711
Polonia	2 961 910	2 961 911	2 961 908
Portogallo	1 299 259	1 299 259	1 299 259
Romania	3 584 747	3 584 749	3 584 744
Slovenia	382 814	382 814	382 814
Slovacchia	589 423	589 423	589 422
Finlandia	115 637	115 637	115 637
Svezia	346 911	346 911	346 911
Regno Unito	633 691	633 691	633 690
UE-28	36 000 000	36 000 000	36 000 000

16CE1736



REGOLAMENTO (UE) 2016/1103 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2016

che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,


considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regime patrimoniale tra coniugi.

⁽¹⁾ GUL 159 del 16.6.2016, pag. 16.

⁽²⁾ Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.



- (5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» ⁽¹⁾. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.
- (6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio.
- (7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» ⁽²⁾. In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quale il regime patrimoniale tra coniugi, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
- (8) Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (9) Il 16 marzo 2011, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intenzione durante i lavori del Consiglio.
- (12) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.
- (13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.

⁽¹⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.


⁽²⁾ GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.




- (14) In conformità all'articolo 81TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto di regimi patrimoniali tra coniugi con implicazioni transfrontaliere.
- (15) Al fine di garantire alle coppie sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi.
- (16) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.
- (17) Il presente regolamento non riguarda la nozione di «matrimonio», che è definita dal diritto interno degli Stati membri.
- (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile dei regimi patrimoniali tra coniugi, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei coniugi quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un coniuge. Ai fini del presente regolamento, il termine «regime patrimoniale tra coniugi» deve essere interpretato autonomamente e dovrebbe comprendere non soltanto le norme alle quali i coniugi non possono derogare ma anche le norme facoltative eventualmente concordate dai coniugi in conformità alla legge applicabile, nonché le eventuali norme dispositive della legge applicabile. Esso comprende non soltanto il regime dei beni specificamente ed esclusivamente contemplato da determinate legislazioni nazionali in caso di matrimonio, ma anche tutti i rapporti patrimoniali, tra i coniugi e rispetto ai terzi, che derivano direttamente dal vincolo coniugale o dallo scioglimento di questo.
- (19) A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei coniugi; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un matrimonio, che continuano a essere disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Dato che le obbligazioni alimentari tra coniugi sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, poiché sono disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra coniugi dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un coniuge nel corso del matrimonio e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.
- (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dal regime patrimoniale tra coniugi di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE)n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).




- (25) Per consentire tuttavia ai coniugi di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per effetto del regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica al regime patrimoniale tra coniugi possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.
- (26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un coniuge sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.
- (28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali *strictu sensu* che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti il regime patrimoniale tra coniugi, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato al regime patrimoniale tra coniugi per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative al regime patrimoniale tra coniugi, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.
- (31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento, e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.




- (32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie durante la vita matrimoniale e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sul regime patrimoniale tra coniugi nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un coniuge a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio a norma del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (33) Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un coniuge sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi derivanti dal collegamento con la successione in questione.
- (34) Analogamente, le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 dovrebbero essere trattate dalle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, salvo che la competenza a decidere sul divorzio, sulla separazione personale o sull'annullamento del matrimonio possa basarsi soltanto su criteri di competenza specifici. In tali casi, la concentrazione di competenza non dovrebbe essere consentita senza l'accordo dei coniugi.
- (35) Qualora le questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un coniuge oppure il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i coniugi e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.
- (36) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro di celebrazione del matrimonio.
- (37) Ai fini del presente regolamento e allo scopo di coprire tutte le situazioni possibili, lo Stato membro di conclusione del matrimonio dovrebbe essere lo Stato membro di fronte alle cui autorità il matrimonio è concluso.
- (38) Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono ritenere che ai sensi del diritto internazionale privato vigente in detto Stato il matrimonio in questione non è riconosciuto ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi. In tali situazioni, potrebbe rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza ai sensi del presente regolamento. Le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base ad un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito ad una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. La combinazione delle varie norme di competenza dovrebbe tuttavia garantire che le parti abbiano tutte le possibilità di adire le autorità giurisdizionali di uno Stato membro che accettino la competenza per dare effetto al loro regime patrimoniale tra coniugi.
- (39) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non sia la legge di tale Stato membro.
- (40) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine al regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.


⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).




- (41) Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su un regime patrimoniale tra coniugi che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il coniuge intenda o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
- (42) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contenga norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa relativa al regime patrimoniale tra coniugi.
- (43) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai coniugi di conoscere in anticipo la legge applicabile al loro regime patrimoniale. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che il regime patrimoniale tra coniugi sia regolato da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione del regime patrimoniale tra coniugi, la legge applicabile a quest'ultimo dovrebbe regolare l'intero regime, ossia tutti i beni oggetto del regime, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
- (44) La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (45) Per agevolare ai coniugi la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile al loro regime patrimoniale, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i coniugi in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima del matrimonio, all'atto della conclusione del matrimonio o nel corso del matrimonio.
- (46) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi senza che i coniugi ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai coniugi non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i coniugi l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (47) È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei coniugi sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i coniugi siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (48) Una convenzione matrimoniale è un tipo di disposizione patrimoniale tra coniugi la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei coniugi acquisiti per effetto di una convenzione matrimoniale, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione matrimoniale. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i coniugi hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.



- (49) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe introdurre norme sul conflitto di leggi armonizzate basate su una serie di criteri di collegamento successivi che permettano di designare la legge applicabile all'insieme dei beni dei coniugi. Il primo criterio dovrebbe essere la prima residenza abituale comune dei coniugi poco dopo il matrimonio, ancor prima della legge della cittadinanza comune dei coniugi al momento del matrimonio. Se nessuno di questi criteri risulta applicabile, ovvero in mancanza di prima residenza abituale comune o in caso di doppia cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio, si dovrebbe applicare come terzo criterio la legge dello Stato con cui i coniugi presentano assieme i collegamenti più stretti. In applicazione dell'ultimo criterio, si dovrebbe tener conto di tutte le circostanze e dovrebbe essere chiaro che tali collegamenti stretti andrebbero considerati con riferimento al momento della celebrazione del matrimonio.
- (50) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.
- (51) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi in assenza di una scelta di legge e di una convenzione matrimoniale, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei coniugi, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i coniugi si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i coniugi vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (52) La legge designata come legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi dovrebbe regolare quest'ultimo dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante il matrimonio e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe includere gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il coniuge e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.
- (53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.
- (54) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.
- (55) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (56) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di regime patrimoniale tra coniugi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.



- (57) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di regime patrimoniale tra coniugi.
- (58) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- (59) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
- (60) I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi.
- (61) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.
- (62) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
- (63) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili, dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.
- (64) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento del matrimonio alla base del regime patrimoniale tra coniugi che ha dato luogo alla decisione.
- (65) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di regime patrimoniale tra coniugi delle quali gli Stati membri sono parti.
- (66) Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri che sono parti della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; e



della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, di continuare ad applicare talune disposizioni di tali convenzioni, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

- (67) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di regime patrimoniale tra coniugi nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.
- (68) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.
- (69) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽²⁾.
- (70) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (71) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (72) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai coniugi di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita matrimoniale e al momento della liquidazione del regime patrimoniale, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (73) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di sposarsi e di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione


1. Il presente regolamento si applica ai regimi patrimoniali tra coniugi.

Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

⁽¹⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GUL 174 del 27.6.2001, pag. 25).

⁽²⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GUL 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- a) la capacità giuridica dei coniugi;
 - b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio;
 - c) le obbligazioni alimentari;
 - d) la successione a causa di morte del coniuge;
 - e) la sicurezza sociale;
 - f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra coniugi, in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante il matrimonio e che non hanno generato reddito da pensione nel corso dello stesso;
 - g) la natura dei diritti reali;
 - h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2

Competenza in materia di regime patrimoniale tra coniugi negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) «regime patrimoniale tra coniugi»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei coniugi tra loro e rispetto ai terzi in conseguenza del matrimonio o del suo scioglimento;
 - b) «convenzione matrimoniale»: qualsiasi accordo tra i coniugi o i nubendi con il quale essi organizzano il loro regime patrimoniale;
 - c) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di regime patrimoniale tra coniugi che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
 - d) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di regime patrimoniale tra coniugi emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
 - e) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di regime patrimoniale tra coniugi approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;



- f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
- g) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.

2. Ai fini del presente regolamento, per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un coniuge

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un coniuge ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla causa di successione in questione.


Articolo 5

Competenza in caso di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio

1. Fatto salvo il paragrafo 2, se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi correlate alla domanda in questione.

2. La competenza in materia di regimi patrimoniali tra coniugi ai sensi del paragrafo 1 è condizionata all'accordo dei coniugi se l'autorità giurisdizionale investita della domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio:

- a) è l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dell'attore e questi vi ha risieduto per almeno un anno immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
- b) è l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di cui l'attore è cittadino e questi vi risiede abitualmente e vi ha risieduto per almeno sei mesi immediatamente prima della presentazione della domanda, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sesto trattino, del regolamento (CE) n. 2201/2003,
- c) è adita ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di conversione della separazione personale in divorzio, o
- d) è adita ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/2003 in casi di competenza residua.



3. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, l'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere conforme all'articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.

Articolo 7

Elezione del foro

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

Articolo 8

Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) o lettera b), e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4 o dall'articolo 5, paragrafo 1.

2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

Articolo 9

Competenza alternativa

1. In via eccezionale, se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 6, 7 o 8 ritiene che il suo diritto internazionale privato non riconosca il matrimonio in questione ai fini del procedimento in materia di regime patrimoniale tra coniugi, detta autorità può declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.



2. Se un'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 4 o 6 declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi.

Negli altri casi sono competenti a decidere sul regime patrimoniale tra coniugi le autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8 o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di conclusione del matrimonio.

3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

Articolo 10

Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i coniugi sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.

Articolo 11

Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, o dell'articolo 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di regime patrimoniale tra coniugi se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 12


Competenza in caso di domanda riconvenzionale

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

Limitazione del procedimento

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sul regime patrimoniale tra coniugi può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.



2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

Articolo 14

Adizione di un'autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omissso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

Articolo 15

Verifica della competenza

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di regime patrimoniale tra coniugi per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 16


Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).



*Articolo 17***Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.
3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

*Articolo 18***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportuna una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.


*Articolo 19***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

CAPO III

LEGGE APPLICABILE*Articolo 20***Applicazione universale**

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.



*Articolo 21***Unità della legge applicabile**

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi degli articoli 22 o 26 si applica alla totalità dei beni rientranti in tale regime, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i beni.

*Articolo 22***Scelta della legge applicabile**

1. I coniugi o nubendi possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia una delle leggi seguenti:
 - a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; o
 - b) la legge di uno Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo.
2. Salvo diverso accordo dei coniugi, il cambiamento della legge applicabile al loro regime patrimoniale deciso nel corso del matrimonio ha effetti solo per il futuro.
3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.

*Articolo 23***Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile**

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.
2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.
3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.
4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

*Articolo 24***Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.



2. Tuttavia, un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

Articolo 25

Validità formale della convenzione matrimoniale

1. La convenzione matrimoniale è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i coniugi. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i coniugi hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni matrimoniali, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei coniugi ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni matrimoniali, si applicano tali requisiti.

3. Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

Articolo 26

Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti


1. In mancanza di un accordo sulla scelta della legge ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi è la legge dello Stato:

- a) della prima residenza abituale comune dei coniugi dopo la conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- b) della cittadinanza comune dei coniugi al momento della conclusione del matrimonio o, in mancanza,
- c) con cui i coniugi presentano assieme il collegamento più stretto al momento della conclusione del matrimonio, tenuto conto di tutte le circostanze.

2. Se i coniugi hanno più di una cittadinanza comune al momento della conclusione del matrimonio, si applicano solo le lettere a) e c) del paragrafo 1.

3. In via di eccezione e su richiesta di uno dei coniugi, l'autorità giurisdizionale competente a decidere su questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a), disciplini il regime patrimoniale tra coniugi se l'istante dimostra che:

- a) i coniugi hanno avuto l'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato per un periodo significativamente più lungo di quello di residenza abituale comune nello Stato designato al paragrafo 1, lettera a);
- b) entrambi i coniugi hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.



La legge di tale altro Stato si applica dalla conclusione del matrimonio, salvo disaccordo di uno dei coniugi. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1, lettera a).

Il presente paragrafo non si applica se i coniugi hanno concluso una convenzione matrimoniale prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i coniugi in varie categorie durante e dopo il matrimonio;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un coniuge per le passività e i debiti dell'altro coniuge;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei coniugi o di entrambi i coniugi con riguardo ai beni;
- e) lo scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi e la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni;
- f) gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g) la validità sostanziale di una convenzione matrimoniale.


Articolo 28

Opponibilità a terzi

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile al regime patrimoniale tra i coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i coniugi salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi, se

- a) la legge è la legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o
 - ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;oppure
- b) uno dei coniugi ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione del regime patrimoniale tra coniugi prescritti dalla legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo, o



- ii) dello Stato in cui il coniuge contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.
3. Se la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi non può essere fatta valere da un coniuge contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti del regime patrimoniale tra coniugi rispetto al terzo sono disciplinati:
- a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un coniuge e il terzo; o
 - b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30

Norme di applicazione necessaria

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrano nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile al regime patrimoniale tra coniugi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31


Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.



*Articolo 33***Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale**

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.
2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
 - a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i coniugi hanno la residenza abituale;
 - b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei coniugi, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto;
 - c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

*Articolo 34***Ordinamenti plurilegislativi a base personale**

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di regime patrimoniale tra coniugi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i coniugi hanno il collegamento più stretto.


*Articolo 35***Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi**

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di regime patrimoniale tra coniugi, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI*Articolo 36***Riconoscimento**

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.



2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

Articolo 37

Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

Articolo 38

Diritti fondamentali

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

Articolo 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.

Articolo 40

Divieto di riesame del merito

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.



*Articolo 41***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.

*Articolo 42***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

*Articolo 43***Determinazione del domicilio**


Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

*Articolo 44***Competenza territoriale**

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 45***Procedura**

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.



*Articolo 46***Mancata produzione dell'attestato**

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporne la dispensa.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

*Articolo 47***Dichiarazione di esecutività**


La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 48***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 49***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.



*Articolo 50***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

*Articolo 51***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.

*Articolo 52***Sospensione del procedimento**


L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 53***Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 46.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*Articolo 54***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.



*Articolo 55***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 56***Assenza di garanzie, cauzioni o depositi**

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 57***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

CAPO V


ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE*Articolo 58***Accettazione degli atti pubblici**

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.



4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di regime patrimoniale tra coniugi è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 61


Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.



2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione della convenzione del 6 febbraio 1931 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, riveduta nel 2006; della convenzione del 19 novembre 1934 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta nel giugno 2012; della convenzione dell'11 ottobre 1977 tra la Danimarca, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui esse prevedano procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali fra coniugi.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.


2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.



2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68


Clausola di revisione

1. Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.
2. Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato prima del 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.



3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai coniugi che hanno contratto matrimonio o che hanno designato la legge applicabile al loro regime patrimoniale successivamente al 29 gennaio 2019.

Articolo 70

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica agli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS

16CE1737



REGOLAMENTO (UE) 2016/1104 DEL CONSIGLIO**del 24 giugno 2016****che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,

vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:


- (1) L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
- (3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
- (4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽³⁾, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.
- (5) Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» ⁽⁴⁾. In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.

⁽¹⁾ GUL 159 del 16.6.2016, pag. 16.

⁽²⁾ Parere del 23 giugno 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


⁽³⁾ GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.



- (6) Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.
- (7) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» ⁽¹⁾. In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
- (8) Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
- (9) Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (10) Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
- (11) Dal dicembre 2015 al febbraio 2016, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno trasmesso una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, in particolare per quanto riguarda la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine. Con lettera indirizzata alla Commissione nel marzo 2016, Cipro ha indicato la propria intenzione di partecipare all'instaurazione della cooperazione rafforzata; Cipro ha reiterato tale intenzione durante i lavori del Consiglio.
- (12) Il 9 giugno 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2016/954 che autorizza tale cooperazione rafforzata.
- (13) Ai sensi dell'articolo 328, paragrafo 1, TFUE, al momento della loro instaurazione le cooperazioni rafforzate sono aperte a tutti gli Stati membri, fatto salvo il rispetto delle eventuali condizioni di partecipazione stabilite dalla decisione di autorizzazione. La partecipazione alle cooperazioni rafforzate resta inoltre possibile in qualsiasi altro momento, fatto salvo il rispetto, oltre che delle condizioni summenzionate, degli atti già adottati in tale ambito. La Commissione e gli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata si dovrebbero adoperare per promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile soltanto negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, ai sensi della decisione (UE) 2016/954, oppure ai sensi di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE.
- (14) In conformità all'articolo 81 TFUE, il presente regolamento dovrebbe applicarsi nel contesto degli effetti patrimoniali delle unioni registrate con implicazioni transfrontaliere.


⁽¹⁾ GUC 115 del 4.5.2010, pag. 1.



- (15) Al fine di garantire alle coppie non sposate la certezza del diritto quanto ai loro beni e una certa prevedibilità è opportuno riunire in un solo strumento tutte le norme applicabili agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (16) Il modo in cui il diritto nazionale concepisce le forme di unione diverse dal matrimonio varia da uno Stato membro all'altro ed è opportuno operare una distinzione tra coppie la cui unione è istituzionalmente formalizzata mediante registrazione davanti a un'autorità pubblica e coppie che vivono in unione di fatto. Sebbene siano legalmente riconosciute da alcuni Stati membri, le unioni di fatto dovrebbero essere dissociate dalle unioni registrate, il cui carattere formale permette di tenere conto della loro specificità e di definire norme ad esse applicabili in uno strumento dell'Unione. Per facilitare il buon funzionamento del mercato interno è necessario eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone legate da unione registrata, in particolare quelli che creano difficoltà a queste coppie nel gestire e dividere i loro beni. Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento o, secondo il caso, all'accettazione, all'esecutività e all'esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie.
- (17) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le questioni connesse agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. La nozione di «unione registrata» dovrebbe essere definita ai fini esclusivi del presente regolamento; il suo contenuto specifico dovrebbe continuare ad essere definito dal diritto interno degli Stati membri. Nulla nel presente regolamento dovrebbe imporre a uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata di prevederlo nel diritto nazionale.
- (18) È opportuno che l'ambito di applicazione del presente regolamento comprenda tutti gli aspetti di diritto civile degli effetti patrimoniali delle unioni registrate, riguardanti tanto la gestione quotidiana dei beni dei partner quanto la liquidazione del regime patrimoniale, in particolare in seguito a separazione personale o morte di un partner.
- (19) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate agli effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero essere esplicitamente escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (20) Pertanto, il presente regolamento non si dovrebbe applicare a questioni relative alla capacità giuridica generale dei partner; tale esclusione non dovrebbe tuttavia riguardare gli specifici poteri e diritti di uno o di entrambi i partner con riguardo ai beni, sia tra di essi che rispetto ai terzi, dato che tali poteri e diritti dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (21) Il presente regolamento non si dovrebbe applicare ad altre questioni preliminari quali l'esistenza, la validità o il riconoscimento di un'unione registrata, che sono disciplinate dal diritto nazionale degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.
- (22) Dato che le obbligazioni alimentari tra partner sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, esse dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, al pari delle questioni relative alla successione a causa di morte di un coniuge, disciplinate dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (23) Le questioni relative ai diritti di trasferimento o adeguamento tra partner dei diritti alla pensione di anzianità o di invalidità, indipendentemente dalla loro natura, che sono maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento, tenuto conto dei regimi specifici esistenti negli Stati membri. Tuttavia, questa eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo. Il presente regolamento dovrebbe dunque disciplinare in particolare le questioni della classificazione delle attività pensionistiche, degli importi già versati a un partner nel corso dell'unione registrata e dell'eventuale compensazione concessa in caso di pensione costituita con beni comuni.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).




- (24) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento derivante dagli effetti patrimoniali delle unioni registrate di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato (*numerus clausus*) dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato sul suo territorio se il diritto reale in questione non è contemplato dalla sua legge nazionale.
- (25) Per consentire tuttavia ai partner di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro in forza degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all'adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato o la cui legge si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.
- (26) L'adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
- (27) I requisiti relativi all'iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la *lex rei sitae*) le condizioni legali e le modalità dell'iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto di un partner sui beni di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L'autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.
- (28) Gli effetti dell'iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l'iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l'acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare l'efficacia *erga omnes* dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione dovrebbe essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo le autorità giurisdizionali *strictu sensu* che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche, ad esempio, i notai di alcuni Stati membri che, in taluni casi riguardanti gli effetti patrimoniali delle unioni registrate, esercitano funzioni giudiziarie come le autorità giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in un dato caso legato agli effetti patrimoniali dell'unione registrata per delega di competenza di un'autorità giurisdizionale. Tutte le autorità giurisdizionali quali definite nel presente regolamento dovrebbero essere soggette alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine «autorità giurisdizionale» non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni relative agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di «autorità giurisdizionale» ai fini del regolamento stesso.



- (31) Gli atti rilasciati dai notai in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri dovrebbero circolare a norma del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai dovrebbero essere vincolati dalle norme di competenza fissate dal presente regolamento e le decisioni da essi assunte dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non dovrebbero essere vincolati da tali norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni del presente regolamento relative agli atti pubblici.
- (32) Per tener conto della crescente mobilità delle coppie e favorire una buona amministrazione della giustizia, le norme sulla competenza di cui al presente regolamento dovrebbero fare in modo che i cittadini possano proporre le varie domande correlate alle autorità giurisdizionali di uno stesso Stato membro. A tal fine, il regolamento dovrebbe cercare di concentrare la competenza giurisdizionale sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate nello Stato membro delle autorità giurisdizionali chiamate a pronunciarsi sulla successione di un partner a norma del regolamento (UE) n. 650/2012 o sullo scioglimento o annullamento dell'unione registrata.
- (33) Il presente regolamento dovrebbe prevedere che qualora il procedimento relativo alla successione di un partner sia pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro adita ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro siano competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate collegate alla successione in questione.
- (34) Analogamente, le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la domanda di scioglimento o di annullamento di un'unione registrata dovrebbero essere trattate dall'autorità giurisdizionale di quello Stato membro, se sussiste accordo dei partner.
- (35) Qualora le questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate non siano correlate al procedimento pendente dinanzi all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro concernente la successione di un partner oppure lo scioglimento o l'annullamento dell'unione registrata, il presente regolamento dovrebbe prevedere una serie di criteri di collegamento successivi ai fini della determinazione della competenza, a partire dalla residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale. L'ultimo criterio di competenza della serie dovrebbe fare riferimento allo Stato membro ai sensi della cui legge si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione. Tali criteri di collegamento sono stabiliti in considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra i partner e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza.
- (36) Giacché l'istituto dell'unione registrata non è previsto in tutti gli Stati membri, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge non prevede l'istituto dell'unione registrata possono, in via eccezionale, dichiarare la propria incompetenza ai sensi del presente regolamento. In tal caso le autorità giurisdizionali agiscono rapidamente e alle parti dovrebbe essere data la possibilità di agire in qualsiasi altro Stato membro competente in base a un criterio di collegamento, indipendentemente dall'ordine di tali criteri di competenza, nel rispetto dell'autonomia delle parti. Anche per l'autorità giurisdizionale adita in seguito a una dichiarazione d'incompetenza, diversa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita, la cui competenza si basa sull'accordo relativo all'elezione del foro o sulla comparizione del convenuto, può rivelarsi necessaria, in via eccezionale, una dichiarazione di incompetenza alle stesse condizioni. Infine, onde prevenire situazioni di diniego di giustizia dovrebbe essere introdotta una norma di competenza alternativa per il caso in cui nessuna autorità giurisdizionale sia competente a conoscere della fattispecie alla luce delle altre disposizioni del presente regolamento.
- (37) Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l'autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe consentire alle parti, in determinate circostanze, di concludere un accordo relativo all'elezione del foro a favore delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della legge applicabile o delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in forza della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
- (38) Il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la controversia amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non sia la legge di tale Stato membro.
- (39) Per far sì che le autorità giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi criteri, esercitare la competenza in ordine agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe indicare in modo esaustivo i criteri in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.



- (40) Al fine di porre rimedio in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un *forum necessitatis* che, in casi eccezionali, consenta all'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il partner intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul *forum necessitatis* dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.
- (41) Nell'interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contenga norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa relativa agli effetti patrimoniali di un'unione registrata siano adite autorità giurisdizionali diverse in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale autorità giurisdizionale debba occuparsi della causa.
- (42) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta ai partner di conoscere in anticipo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata. Occorre pertanto introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che gli effetti patrimoniali dell'unione registrata siano regolati da una legge prevedibile con la quale l'unione registrata presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione, la legge applicabile dovrebbe regolare l'insieme degli effetti patrimoniali dell'unione registrata, ossia tutti gli effetti patrimoniali riconducibili all'unione registrata, indipendentemente dalla natura dei beni o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.
- (43) La legge determinata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.
- (44) Per agevolare ai partner la gestione dei beni, il presente regolamento dovrebbe autorizzarli a scegliere la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, indipendentemente dalla natura o dall'ubicazione dei beni, tra le leggi che presentano uno stretto collegamento con i partner in ragione della residenza abituale o della cittadinanza dei medesimi. Tuttavia, per evitare di privare la scelta di legge di qualsiasi effetto e lasciare così i partner in un vuoto giuridico, tale scelta di legge dovrebbe essere limitata a una legge che attribuisca effetti patrimoniali alle unioni registrate. Sarà possibile operare tale scelta in qualsiasi momento: prima o all'atto della registrazione dell'unione o nel corso dell'unione registrata.
- (45) Al fine di garantire la certezza del diritto in ordine ai negozi giuridici e impedire che sia modificata la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate senza che i partner ne siano a conoscenza, non dovrebbe esservi alcuna modifica di tale legge senza manifestazione espressa della volontà delle parti. Il cambiamento deciso dai partner non dovrebbe avere efficacia retroattiva, salvo che i partner l'abbiano espressamente stipulato. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (46) È opportuno definire norme sulla validità sostanziale e formale di un accordo sulla scelta della legge applicabile, in modo che la scelta informata dei partner sia facilitata e che il loro consenso sia rispettato con l'obiettivo di garantire la certezza del diritto e un migliore accesso alla giustizia. Per quanto riguarda la validità formale, dovrebbero essere introdotte talune garanzie per assicurare che i partner siano consapevoli delle conseguenze della loro scelta. Come minimo l'accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere redatto per iscritto, datato e firmato da entrambe le parti. Tuttavia, se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati. Tali requisiti possono ad esempio esistere in uno Stato membro in cui l'accordo è incluso in una convenzione tra partner. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi che prevedono requisiti di forma differenti, dovrebbe essere sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di forma di uno dei due Stati. Se, nel momento in cui è concluso l'accordo, uno solo dei due partner ha la residenza abituale in uno Stato membro che prevede requisiti di forma supplementari, questi ultimi dovrebbero essere rispettati.
- (47) Una convenzione tra partner è un tipo di disposizione patrimoniale tra partner la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l'accettazione negli Stati membri dei diritti patrimoniali dei partner acquisiti per effetto di una convenzione tra partner, si dovrebbero definire norme sulla validità formale di una convenzione tra partner. Come minimo la convenzione dovrebbe essere redatta per iscritto, datata e firmata




da entrambe le parti. Tuttavia, la convenzione dovrebbe anche soddisfare gli ulteriori requisiti di validità formali previsti dalla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del regolamento e della legge dello Stato membro in cui i partner hanno la residenza abituale. Il presente regolamento dovrebbe anche determinare la legge che disciplina la validità sostanziale di tale convenzione.

- (48) In mancanza di scelta della legge applicabile, onde conciliare la prevedibilità e l'esigenza di certezza del diritto con le circostanze della vita reale di una coppia, il presente regolamento dovrebbe stabilire che la legge in base alla quale si è proceduto alla registrazione obbligatoria per costituire l'unione, si applica agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (49) Laddove il presente regolamento si riferisca alla cittadinanza quale criterio di collegamento, la questione di come considerare una persona avente cittadinanza plurima è una questione preliminare che esula dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbe essere lasciata alla legislazione nazionale, comprese, se del caso, convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell'Unione. Questa considerazione non dovrebbe avere alcun effetto sulla validità della scelta della legge applicabile, operata in conformità del presente regolamento.
- (50) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate in assenza di una scelta di legge e di una convenzione tra partner, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, su richiesta di uno dei partner, dovrebbe poter concludere, in casi eccezionali in cui i partner si fossero trasferiti nello Stato di residenza abituale per un lungo periodo di tempo, che la legge di tale Stato è applicabile se i partner vi hanno fatto affidamento. In ogni caso, non può pregiudicare i diritti dei terzi.
- (51) La legge designata come legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata dovrebbe regolare quest'ultima dal momento della classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante l'unione registrata e dopo il suo scioglimento, fino alla liquidazione dei beni. Essa dovrebbe contemplare anche gli effetti patrimoniali dell'unione registrata sui rapporti giuridici tra un partner e i terzi. Tuttavia, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate può essere fatta valere da un partner contro un terzo per disciplinare tali effetti solo qualora i rapporti giuridici tra il partner e il terzo siano sorti in un momento in cui il terzo era a conoscenza di tale legge o sarebbe stato tenuto ad esserne a conoscenza.
- (52) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico, quali la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica di uno Stato membro, le autorità giurisdizionali e altre autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter applicare eccezioni basate su norme di applicazione necessaria. Di conseguenza, il concetto di «norme di applicazione necessaria» dovrebbe comprendere norme di carattere imperativo quali quelle relative alla protezione della casa familiare. È tuttavia necessario che questa eccezione all'applicazione della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata sia interpretata restrittivamente per essere compatibile con l'obiettivo generale del presente regolamento.
- (53) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico le autorità giurisdizionali e altre autorità degli Stati membri competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate dovrebbero altresì poter disattendere determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l'applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, alle autorità giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell'eccezione di ordine pubblico per disattendere la legge di un altro Stato ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare — o eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»), in particolare del suo articolo 21 sul principio di non discriminazione.
- (54) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.
- (55) Alla luce dell'obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all'esecutività e all'esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell'Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.



- (56) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l'accettazione e l'esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
- (57) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d'origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili, è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nello Stato membro d'origine. L'efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d'origine.
- (58) L'«autenticità» dell'atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell'atto, i presupposti formali dell'atto, i poteri dell'autorità che redige l'atto e la procedura secondo la quale l'atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall'autorità interessata nell'atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l'autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all'autorità giurisdizionale competente dello Stato membro d'origine dell'atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.
- (59) I termini «negozi giuridici o rapporti giuridici registrati in un atto pubblico» dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell'atto pubblico. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata.
- (60) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere al riguardo.
- (61) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l'atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.
- (62) L'autorità alla quale, nel contesto dell'applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico debba essere eventualmente attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dalle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall'autorità giurisdizionale investita del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.
- (63) Il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata ai sensi del presente regolamento non implicano in alcun modo il riconoscimento dell'unione registrata che ha dato luogo alla decisione.
- (64) È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni bilaterali o multilaterali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate delle quali gli Stati membri sono parti.
- (65) Al fine di facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l'obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾. Per consentire la tempestiva pubblicazione

⁽¹⁾ Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GUL 174 del 27.6.2001, pag. 25).



nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di tutte le informazioni rilevanti per l'applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

- (66) Sempre per facilitare l'applicazione del presente regolamento e permettere l'uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per gli attestati da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria.
- (67) Per il calcolo dei tempi e termini di cui al presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (68) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica degli attestati e dei moduli riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (69) Per l'adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva.
- (70) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia garantire la libera circolazione delle persone nell'Unione, permettere ai partner di organizzare i rapporti patrimoniali tra loro e con terzi durante la vita di coppia e al momento della liquidazione dei loro beni, aumentare la prevedibilità e la certezza del diritto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, se del caso mediante una cooperazione rafforzata tra Stati membri, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (71) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta, in particolare gli articoli 7, 9, 17, 21 e 47 relativi, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare, al diritto di costituire una famiglia secondo le leggi nazionali, al diritto di proprietà, al principio di non discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.


Esso non si applica alla materia fiscale, doganale e amministrativa.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) la capacità giuridica dei partner;
- b) l'esistenza, la validità e il riconoscimento di un'unione registrata;

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (G.U. L. 124 dell'8.6.1971, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U. L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- c) le obbligazioni alimentari;
- d) la successione a causa di morte del partner;
- e) la sicurezza sociale;
- f) il diritto di trasferimento o adeguamento tra partner, in caso di scioglimento o annullamento dell'unione registrata, dei diritti a pensione di anzianità o di invalidità maturati durante l'unione registrata e che non hanno generato reddito da pensione nel corso della stessa;
- g) la natura dei diritti reali;
- h) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Articolo 2


Competenza in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate negli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni inerenti agli effetti patrimoniali delle unioni registrate.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) «unione registrata»: il regime di comunione di vita tra due persone previsto dalla legge, la cui registrazione è obbligatoria a norma di legge e conforme alle formalità giuridiche prescritte da tale legge ai fini della sua creazione;
 - b) «effetti patrimoniali di un'unione registrata»: l'insieme delle norme che regolano i rapporti patrimoniali dei partner tra loro e verso terzi, in conseguenza del rapporto giuridico creato dalla registrazione dell'unione o del suo scioglimento;
 - c) «convenzione tra partner»: qualsiasi accordo tra i partner o i futuri partner con il quale essi organizzano gli effetti patrimoniali della loro unione registrata;
 - d) «atto pubblico»: qualsiasi documento in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:
 - i) riguardi la firma e il contenuto dell'atto pubblico;
 - ii) sia stata attestata da un'autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro d'origine;
 - e) «decisione»: a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;
 - f) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di effetti patrimoniali dell'unione registrata approvata dall'autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all'autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;
 - g) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è stata emessa la decisione, è stato formato l'atto pubblico o è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria;
 - h) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui vengono richiesti il riconoscimento e/o l'esecuzione della decisione, dell'atto pubblico o della transazione giudiziaria.



2. Ai fini del presente regolamento per «autorità giurisdizionale» s'intende qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono per delega di competenza di un'autorità giudiziaria o sotto il suo controllo, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l'imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

- a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un'autorità giudiziaria;
- b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell'autorità giudiziaria nella stessa materia.

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all'articolo 64, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 4

Competenza in caso di morte di un partner

Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è adita in merito alla successione di un partner ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata correlate alla causa di successione in questione.

Articolo 5

Competenza in caso di scioglimento o annullamento

1. Se un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di una domanda di scioglimento o annullamento di un'unione registrata, le autorità giurisdizionali di tale Stato sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata connessi con tale caso di scioglimento o annullamento, se sussiste accordo dei partner.


2. Se è concluso prima che l'autorità giurisdizionale sia adita per decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, l'accordo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere conforme all'articolo 7.

Articolo 6

Competenza negli altri casi

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4 e 5 o in casi diversi da quelli previsti da tali articoli, sono competenti a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali dell'unione registrata le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

- a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- b) nel cui territorio si trova l'ultima residenza abituale dei partner se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- c) nel cui territorio si trova la residenza abituale del convenuto nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- d) di cittadinanza comune dei partner nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
- e) ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.



*Articolo 7***Elezione del foro**

1. Nei casi contemplati all'articolo 6 le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti agli effetti patrimoniali della loro unione registrata alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 e dell'articolo 26, paragrafo 1, a quelle dello Stato membro ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

*Articolo 8***Competenza fondata sulla comparizione del convenuto**

1. Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l'autorità giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell'articolo 22 o dell'articolo 26 paragrafo 1, e dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è effettuata per eccepire l'incompetenza o nei casi contemplati dall'articolo 4.
2. Prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, l'autorità giurisdizionale assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'incompetenza e degli effetti della comparizione o della mancata comparizione.

*Articolo 9***Competenza alternativa**

1. Se un'autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi degli articoli 4, 5, o dell'articolo 6, lettere a), b), c) o d) ritiene che il suo diritto nazionale non contempli l'istituto dell'unione registrata, declinare la propria competenza. Se decide di declinare la propria competenza, l'autorità giurisdizionale vi procede senza indebito ritardo.
2. Se un'autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo declina la propria competenza e le parti concordano di attribuire la competenza alle autorità giurisdizionali di qualsiasi altro Stato membro ai sensi dell'articolo 7, le autorità giurisdizionali di detto Stato membro sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata.

Negli altri casi, sono competenti a decidere sugli effetti patrimoniali di un'unione registrata le autorità giurisdizionali di qualsiasi Stato membro ai sensi dell'articolo 6 o 8.

3. Il presente articolo non si applica se le parti hanno ottenuto una decisione di scioglimento o annullamento di un'unione registrata che può essere riconosciuta nello Stato membro del foro.

*Articolo 10***Competenza sussidiaria**

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e), o degli articoli 7 o 8, sono competenti le autorità giurisdizionali di uno Stato membro nella misura in cui beni immobili di uno o entrambi i partner sono situati nel suo territorio, nel qual caso l'autorità giurisdizionale adita è competente a pronunciarsi solo su quei beni immobili.



*Articolo 11***Forum necessitatis**

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8 o 10, o se tutte le autorità giurisdizionali ai sensi dell'articolo 9 hanno declinato la propria competenza e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro ha competenza ai sensi dell'articolo 6, lettera e) o degli articoli 7, 8 o 10, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono, in via eccezionale, conoscere di una controversia in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.

*Articolo 12***Competenza in caso di domanda riconvenzionale**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in forza degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 o 11 è altresì competente a esaminare la domanda riconvenzionale se essa rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

*Articolo 13***Limitazione del procedimento**

1. Se l'eredità la cui successione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 comprende beni situati in uno Stato terzo, l'autorità giurisdizionale adita per decidere sugli effetti patrimoniali dell'unione registrata può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l'oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell'autorità giurisdizionale adita.


*Articolo 14***Adizione di un'autorità giurisdizionale**

Ai fini del presente capo, un'autorità giurisdizionale si considera adita:

- a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l'autorità giurisdizionale, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse notificato o comunicato al convenuto;
- b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l'autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell'autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che l'attore non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l'atto fosse depositato presso l'autorità giurisdizionale; o
- c) se il procedimento è avviato d'ufficio, alla data in cui l'autorità giurisdizionale prende la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall'autorità giurisdizionale.

*Articolo 15***Verifica della competenza**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una causa in materia di effetti patrimoniali di un'unione registrata per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d'ufficio la propria incompetenza.



*Articolo 16***Verifica della ricevibilità**

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l'azione è stata proposta non compare, l'autorità giurisdizionale competente ai sensi del presente regolamento sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.
2. In luogo del paragrafo 1 si applica l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, ⁽¹⁾, qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.
3. Ove il regolamento (CE) n. 1393/2007 non sia applicabile, si applica l'articolo 15 della convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all'estero la domanda giudiziale o un atto equivalente ai sensi della suddetta convenzione.

*Articolo 17***Litispendenza**

1. Qualora davanti ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l'autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d'ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita in precedenza.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, su istanza dell'autorità giurisdizionale investita della controversia, qualsiasi altra autorità giurisdizionale adita comunica senza indugio alla prima autorità giurisdizionale la data in cui è stata adita.
3. Ove sia accertata la competenza dell'autorità giurisdizionale adita per prima, l'autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.


*Articolo 18***Connessione**

1. Ove più cause connesse siano pendenti dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri differenti, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere il procedimento.
2. Se le cause di cui al paragrafo 1 sono pendenti in primo grado, l'autorità giurisdizionale successivamente adita può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.
3. Ai fini del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

*Articolo 19***Provvedimenti provvisori e cautelari**

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti alle autorità giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).



CAPO III

LEGGE APPLICABILE*Articolo 20***Applicazione universale**

La legge designata come applicabile dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

*Articolo 21***Unità della legge applicabile**

La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.

*Articolo 22***Scelta della legge applicabile**

1. I partner o futuri partner possono designare o modificare di comune accordo la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata, a condizione che tale legge attribuisca effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e tale legge sia una delle seguenti:

- a) la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione della convenzione;
- b) la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner ha la cittadinanza al momento della conclusione della convenzione; o
- c) la legge dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.

2. Salvo diverso accordo dei partner, il cambiamento della legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata deciso nel corso dell'unione ha effetti solo per il futuro.

3. Qualunque cambiamento retroattivo della legge applicabile ai sensi del paragrafo 2 non pregiudica i diritti dei terzi derivanti da tale legge.


*Articolo 23***Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile**

1. L'accordo di cui all'articolo 22 è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo.

2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.

4. Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.



*Articolo 24***Consenso e validità sostanziale**

1. L'esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile ai sensi dell'articolo 22 se l'accordo o la disposizione fossero validi.
2. Un partner, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del suo comportamento secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

*Articolo 25***Validità formale della convenzione tra partner**

1. La convenzione tra partner è redatta per iscritto, datata e firmata da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
2. Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione della convenzione prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

Se, al momento della conclusione della convenzione, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, la convenzione è valida, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati.


Se, al momento della conclusione della convenzione, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.

3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata impone requisiti formali supplementari, si applicano tali requisiti.

*Articolo 26***Legge applicabile in mancanza di scelta delle parti**

1. In mancanza di un accordo a scelta delle parti ai sensi dell'articolo 22, la legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate è quella dello Stato ai sensi della cui legge l'unione registrata è stata costituita.
2. In via eccezionale e su richiesta di uno dei partner, l'autorità giudiziaria competente a decidere su questioni inerenti agli effetti patrimoniali di un'unione registrata può decidere che la legge di uno Stato diverso da quello la cui legge è applicabile ai sensi del paragrafo 1 disciplini gli effetti patrimoniali dell'unione registrata se la legge di tale altro Stato attribuisce effetti patrimoniali all'istituto dell'unione registrata e se l'istante dimostra che:
 - a) i partner avevano l'ultima residenza abituale comune in tale Stato per un periodo significativamente lungo;
 - b) entrambi i partner hanno fatto affidamento sulla legge di tale altro Stato nell'organizzazione o pianificazione dei loro rapporti patrimoniali.

La legge di tale altro Stato si applica dalla costituzione dell'unione registrata, salvo disaccordo di uno dei partner. In quest'ultimo caso, la legge di tale altro Stato ha effetto a decorrere dallo stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.



L'applicazione della legge dell'altro Stato non pregiudica i diritti dei terzi derivanti dalla legge applicabile ai sensi del paragrafo 1.

Il presente paragrafo non si applica se i partner hanno concluso una convenzione tra partner prima della data di stabilimento dell'ultima residenza abituale comune in tale altro Stato.

Articolo 27

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro:

- a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partner in varie categorie durante e dopo l'unione registrata;
- b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra;
- c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner;
- d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni;
- e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata;
- f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi;
- g) la validità formale della convenzione tra partner.

Articolo 28

Opponibilità a terzi

1. In deroga all'articolo 27, lettera f), la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in una controversia tra il terzo e uno o entrambi i partner salvo che il terzo fosse a conoscenza di tale legge, o fosse tenuto ad esserne a conoscenza esercitando la dovuta diligenza.

2. Si presume che il terzo sia a conoscenza della legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata, se:

- a) tale legge è la legge
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni;oppure
- b) uno dei partner ha adempiuto gli obblighi applicabili in materia di pubblicità o registrazione degli effetti patrimoniali dell'unione registrata prescritti dalla legge:
 - i) dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo,
 - ii) dello Stato in cui il partner contraente e il terzo hanno la loro residenza abituale, o
 - iii) in casi riguardanti beni immobili, dello Stato in cui sono ubicati i beni.



3. Se la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata non può essere fatta valere da un partner contro un terzo in virtù del paragrafo 1, gli effetti patrimoniali dell'unione registrata rispetto al terzo sono disciplinati:
- a) dalla legge dello Stato la cui legge è applicabile alla transazione tra un partner e il terzo; o
 - b) in casi riguardanti beni immobili o beni o diritti registrati, dalla legge dello Stato in cui è ubicato il bene o in cui sono registrati i beni o i diritti.

Articolo 29

Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione registrata e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

Articolo 30

Norme di applicazione necessaria

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro ambito d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata ai sensi del presente regolamento.

Articolo 31

Ordine pubblico del foro

L'applicazione di una disposizione della legge di uno Stato specificata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 32


Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento determini l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 33

Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.



2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:
- a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui i partner hanno la residenza abituale;
 - b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza dei partner, come riferimento alla legge dell'unità territoriale con cui i partner hanno il collegamento più stretto;
 - c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell'unità territoriale in cui l'elemento in questione è situato.

Articolo 34

Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui i partner hanno il collegamento più stretto.

Articolo 35

Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.


CAPO IV

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

Articolo 36

Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.
2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 44 a 57, che la decisione deve essere riconosciuta.
3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.



*Articolo 37***Motivi di diniego del riconoscimento**

Le decisioni non sono riconosciute:

- a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;
- c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;
- d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

*Articolo 38***Diritti fondamentali**

Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l'articolo 37 del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l'articolo 21 sul principio di non discriminazione.

*Articolo 39***Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine**


1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 37 non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 12.

*Articolo 40***Divieto di riesame del merito**

La decisione emessa in uno Stato membro non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito.

*Articolo 41***Sospensione del procedimento di riconoscimento**

L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti alla quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro d'origine.



*Articolo 42***Esecutività**

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.

*Articolo 43***Determinazione del domicilio**

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 44 a 57, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell'esecuzione, l'autorità giurisdizionale adita applica la legge interna di tale Stato membro.

*Articolo 44***Competenza territoriale**


1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all'autorità giurisdizionale o all'autorità competente dello Stato membro dell'esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all'articolo 64.
2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui viene chiesta l'esecuzione, o dal luogo dell'esecuzione.

*Articolo 45***Procedura**

1. La procedura di domanda è disciplinata dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. L'istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'esecuzione.
3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
 - a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;
 - b) l'attestato rilasciato dall'autorità giurisdizionale o dall'autorità competente dello Stato membro d'origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 46.

*Articolo 46***Mancata produzione dell'attestato**

1. Qualora l'attestato di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informata a sufficienza, disporre la dispensa.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.



*Articolo 47***Dichiarazione di esecutività**

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all'articolo 45 senza alcun esame ai sensi dell'articolo 37. La parte contro cui l'esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

*Articolo 48***Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente comunicata all'istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.
2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, corredata della decisione qualora quest'ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

*Articolo 49***Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività**

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.
2. Il ricorso è proposto davanti all'autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all'articolo 64.
3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.
4. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non compare davanti all'autorità giurisdizionale investita del ricorso nel procedimento riguardante l'azione proposta dall'istante, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione non è domiciliata in uno degli Stati membri.
5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro un termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione in mani proprie o nella residenza. Detto termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

*Articolo 50***Impugnazione della decisione emessa sul ricorso**

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all'articolo 64.

*Articolo 51***Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall'articolo 37. Essa si pronuncia senza indugio.



*Articolo 52***Sospensione del procedimento**

L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50, su istanza della parte contro la quale è chiesta l'esecuzione, sospende il procedimento se l'esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d'origine per la presentazione di un ricorso.

*Articolo 53***Provvedimenti provvisori e cautelari**

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l'istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro dell'esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 47.
2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.
3. In pendenza del termine di cui all'articolo 49, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, può procedersi solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l'esecuzione.

*Articolo 54***Esecutività parziale**

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l'autorità giurisdizionale o l'autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.
2. L'istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

*Articolo 55***Patrocinio a spese dello Stato**

L'istante che nello Stato membro d'origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 56***Assenza di garanzie, cauzioni o depositi**

Alla parte che chiede il riconoscimento, l'esecutività o l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non deve essere imposta la costituzione di garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a motivo della cittadinanza straniera o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell'esecuzione.

*Articolo 57***Assenza di imposte, diritti o tasse**

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro dell'esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.



CAPO V

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

Articolo 58

Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d'origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all'autorità che redige l'atto pubblico nello Stato membro d'origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2, precisando quali sono gli effetti probatori che l'atto pubblico ha nello Stato membro d'origine.

2. Qualsiasi contestazione riguardo all'autenticità di un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro d'origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti alle autorità giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L'atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d'origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all'autorità giurisdizionale competente.

4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente a decidere al riguardo.

Articolo 59

Esecutività degli atti pubblici

1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.


2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o dell'articolo 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 60

Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.



2. Ai fini dell'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell'articolo 49 o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 61

Legalizzazione e altre formalità analoghe

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

Articolo 62

Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle convenzioni bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell'adozione del presente regolamento o di una decisione ai sensi dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù dell'articolo 351 TFUE.

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra gli Stati membri, sulle convenzioni concluse tra gli stessi, nella misura in cui tali convenzioni riguardino le materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 63

Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate e all'opponibilità a terzi ai sensi dell'articolo 28.

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.


Articolo 64

Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro il 29 aprile 2018, gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) le autorità giurisdizionali o le autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2;
- b) i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 50.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.



2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi delle autorità giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).
3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 65

Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l'elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l'elenco.
3. La Commissione pubblica l'elenco e le eventuali successive modifiche nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

Articolo 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b), e agli articoli 58, 59 e 60. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67, paragrafo 2.

Articolo 67


Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 68

Clausola di revisione

1. Entro il 29 gennaio 2027 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli articoli 9 e 38 del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.



3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.

Articolo 69

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo ai procedimenti avviati, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 29 gennaio 2019, fatti salvi i paragrafi 2 e 3.

2. Se il procedimento nello Stato membro d'origine è stato avviato anteriormente al 29 gennaio 2019, le decisioni assunte dopo tale data sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo IV se le norme sulla competenza applicate sono conformi a quelle stabilite dalle disposizioni del capo II.

3. Le disposizioni del capo III sono applicabili solo ai partner che hanno registrato la loro unione o che hanno designato la legge applicabile agli effetti patrimoniali della loro unione registrata successivamente al 29 gennaio 2019.

Articolo 70

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Il presente regolamento si applica negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, come autorizzata dalla decisione (UE) 2016/954.

Esso si applica a decorrere dal 29 gennaio 2019, tranne per quanto concerne gli articoli 63 e 64, che si applicano dal 29 aprile 2018, e gli articoli 65, 66 e 67, che si applicano a decorrere dal 29 luglio 2016. Per tali Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

Fatto a Lussemburgo, il 24 giugno 2016

Per il Consiglio

Il presidente

A.G. KOENDERS



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1105 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	150,6	
	ZZ	150,6	
0709 93 10	TR	135,9	
	ZZ	135,9	
0805 50 10	AR	191,9	
	BO	220,8	
	CL	185,5	
	TR	134,0	
	UY	143,3	
	ZA	149,7	
	ZZ	170,9	
0808 10 80	AR	155,3	
	BR	97,7	
	CL	127,3	
	CN	116,1	
	NZ	145,7	
	US	149,7	
	UY	67,7	
	ZA	109,4	
	ZZ	121,1	
	0808 30 90	AR	195,3
		CL	124,9
CN		91,9	
ZA		119,6	
ZZ		132,9	
0809 10 00	TR	208,5	
	ZZ	208,5	
0809 29 00	TR	326,5	
	ZZ	326,5	
0809 30 10, 0809 30 90	TR	126,8	
	ZZ	126,8	
0809 40 05	TR	160,5	
	ZZ	160,5	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DIRETTIVA (UE) 2016/1106 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 concernente la patente di guida ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,


considerando quanto segue:

- (1) Le conoscenze scientifiche delle patologie che influiscono sull'idoneità alla guida si sono evolute dall'adozione della direttiva 2006/126/CE, in particolare per quanto concerne sia la stima dei rischi per la sicurezza stradale associati allo stato di salute sia l'efficacia delle misure atte a scongiurare tali rischi.
- (2) L'attuale testo della direttiva 2006/126/CE non rispecchia più le ultime conoscenze sui disturbi che interessano il cuore e i vasi sanguigni e che comportano un rischio attuale o potenziale di un grave e improvviso evento invalidante, o che impediscono alla persona di controllare il proprio veicolo in modo sicuro, o che comportano entrambe le conseguenze.
- (3) Il comitato per la patente di guida ha istituito un gruppo di lavoro in materia di guida e malattie cardiovascolari con l'obiettivo di valutare i rischi per la sicurezza stradale associati alle malattie cardiovascolari da un punto di vista medico aggiornato e di elaborare linee guida adeguate. La relazione ⁽²⁾ del gruppo di lavoro mostra per quale motivo è necessario aggiornare le disposizioni in materia di malattie cardiovascolari di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Essa propone di prendere in considerazione le ultime conoscenze mediche e di indicare chiaramente a quali condizioni dovrebbe essere consentito guidare e in quali casi la patente di guida non dovrebbe essere rilasciata o rinnovata. La relazione comprende anche informazioni dettagliate sulle modalità di applicazione di tali disposizioni aggiornate sulle malattie cardiovascolari da parte delle autorità nazionali competenti.
- (4) Le conoscenze e i metodi per diagnosticare e curare l'ipoglicemia hanno fatto progressi dal 2009, anno dell'ultimo aggiornamento delle disposizioni sul diabete di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE. Il gruppo di lavoro sul diabete, istituito dal comitato per la patente di guida, è giunto alla conclusione che tali sviluppi dovrebbero essere presi in considerazione mediante un aggiornamento delle disposizioni, in particolare per quanto riguarda l'importanza dell'ipoglicemia che si verifica durante il sonno e la durata della sospensione della patente a seguito di ipoglicemia grave e ricorrente per i conducenti appartenenti al gruppo 1.
- (5) Per tener conto dei casi specifici e adattarsi agli sviluppi futuri in questi campi medici, è opportuno che negli Stati membri le autorità mediche nazionali competenti possano consentire la guida in casi individuali debitamente giustificati.
- (6) La direttiva 2006/126/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (7) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi ⁽³⁾, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

⁽¹⁾ GUL 403 del 30.12.2006, pag. 18.

⁽²⁾ Nuove norme per la guida e le malattie cardiovascolari, relazione del gruppo di esperti in materia di guida e di malattie cardiovascolari (*New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases, Report of the Expert Group on Driving and Cardiovascular Diseases*), Bruxelles, ottobre 2013.

⁽³⁾ GUC 369 del 17.12.2011, pag. 14.



(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la patente di guida,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1° gennaio 2018, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4


Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

L'allegato III della direttiva 2006/126/CE è così modificato:

1) La sezione 9 (AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI) è sostituita dalla seguente:

«AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

9. Le patologie o le affezioni cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida.
- 9.1 Per le seguenti patologie cardiovascolari la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente del gruppo indicato soltanto dopo che la patologia è stata curata efficacemente e previa certificazione medica specialistica e, se del caso, valutazione medica periodica:
- a) bradiaritmie (malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione) e tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con anamnesi positiva per sincope o episodi sincopali da patologie aritmiche (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - b) bradiaritmie: malattia del nodo del seno e disturbi della conduzione con blocco atrioventricolare (AV) tipo Mobitz II, blocco AV di terzo grado o blocco di branca alternante (si applica solo al gruppo 2);
 - c) tachiaritmie (aritmie sopraventricolari e ventricolari) con
 - malattie cardiache strutturali e tachicardia ventricolare sostenuta (TV) (si applica ai gruppi 1 e 2), o
 - TV polimorfa non sostenuta, tachicardia ventricolare sostenuta o con indicazione all'impiego di defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
 - d) sintomatologia da angina (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - e) impianto o sostituzione di pacemaker permanenti (si applica solo al gruppo 2);
 - f) impianto o sostituzione di defibrillatore o shock appropriato o inappropriato da defibrillatore (si applica solo al gruppo 1);
 - g) sincope (perdita transitoria di coscienza e di tono posturale, caratterizzata da insorgenza rapida, breve durata e risoluzione spontanea, dovuta a ipo-perfusione cerebrale globale, di presunta origine riflessa e avente cause sconosciute, senza evidenza di cardiopatie correlate) (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - h) sindrome coronarica acuta (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - i) angina stabile, in assenza di sintomatologia da attività fisica moderata (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - j) angioplastica coronarica (PCI) (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - k) bypass aorto-coronarico (CABG) (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - l) ictus/attacco ischemico transitorio (TIA) (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - m) stenosi carotidea severa (si applica solo al gruppo 2);
 - n) diametro aortico massimo superiore a 5,5 cm (si applica solo al gruppo 2);
 - o) insufficienza cardiaca:
 - classe I, II e III New York Heart Association (NYHA) (si applica solo al gruppo 1),
 - classe I e II NYHA a condizione che la frazione di eiezione ventricolare sinistra sia almeno del 35 % (si applica solo al gruppo 2);
 - p) trapianto di cuore (si applica ai gruppi 1 e 2);




- q) dispositivo di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 1);
 - r) chirurgia delle valvole cardiache (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - s) ipertensione maligna (aumento della pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg o della pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg associato a danni d'organo imminenti o progressivi) (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - t) ipertensione di III grado (pressione arteriosa diastolica ≥ 110 mmHg e/o pressione arteriosa sistolica ≥ 180 mmHg) (si applica solo al gruppo 2);
 - u) cardiopatia congenita (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - v) cardiomiopia ipertrofica in assenza di sincope (si applica solo al gruppo 1);
 - w) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta o QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 1).
- 9.2 Per le seguenti patologie cardiovascolari, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente nei gruppi indicati:
- a) impianto di un defibrillatore (si applica solo al gruppo 2);
 - b) malattie vascolari periferiche — aneurisma dell'aorta toracica e addominale con diametro aortico massimo tale da esporre la persona a un rischio significativo di rottura improvvisa e quindi a un evento invalidante improvviso (si applica ai gruppi 1 e 2);
 - c) insufficienza cardiaca:
 - classe IV NYHA (si applica solo al gruppo 1),
 - classe III e IV NYHA (si applica solo al gruppo 2);
 - d) dispositivi di assistenza cardiaca (si applica solo al gruppo 2);
 - e) valvulopatia con insufficienza aortica, stenosi aortica, insufficienza mitralica o stenosi mitralica se la stima della capacità funzionale corrisponde alla IV classe NYHA o se si sono verificati episodi sincopali (si applica solo al gruppo 1);
 - f) valvulopatia in III o IV classe NYHA oppure con frazione d'eiezione (FE) al di sotto del 35 %, stenosi mitralica e ipertensione polmonare severa o con stenosi aortica severa o stenosi aortica tale da provocare una sincope; ad eccezione della stenosi aortica severa asintomatica con test di tolleranza dell'attività fisica negativo (si applica solo al gruppo 2);
 - g) cardiomiopatie strutturali ed elettriche — cardiomiopatie ipertrofiche con anamnesi positiva per sincope, o in presenza di due o più delle seguenti patologie: ventricolo sinistro (LV) con spessore di parete > 3 cm, tachicardia ventricolare non sostenuta, anamnesi familiare positiva per morte improvvisa (in familiari di primo grado), nessun aumento della pressione arteriosa con attività fisica (si applica solo al gruppo 2);
 - h) sindrome del QT lungo con sincope, torsione di punta e QTc > 500 ms (si applica solo al gruppo 2);
 - i) sindrome di Brugada con sincope o morte cardiaca improvvisa abortita (si applica ai gruppi 1 e 2).

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali, a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.

9.3 Altre cardiomiopatie

È necessario valutare il rischio di eventi invalidanti improvvisi per il candidato o il conducente con cardiomiopatie note (ad esempio, cardiomiopia ventricolare destra aritmogena, cardiomiopia non compattata, tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica e sindrome del QT breve) o con cardiomiopatie non ancora note che possono essere scoperte. È necessaria un'attenta valutazione specialistica. È necessario tenere conto delle caratteristiche di prognosi della specifica cardiomiopia.

9.4 Gli Stati membri possono limitare il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente con altre malattie cardiovascolari.»;



2) il punto 10.2 della sezione 10 («DIABETE MELLITO») è sostituito dal seguente:


«10.2 Il candidato o conducente affetto da diabete in trattamento con farmaci che possono provocare ipoglicemia deve dimostrare di comprendere il rischio connesso all'ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua patologia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che non abbia un'adeguata consapevolezza dei rischi connessi all'ipoglicemia.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente che soffra di ipoglicemia grave e ricorrente, a meno che la richiesta non sia supportata da un parere medico specialistico e valutazioni mediche periodiche. Nel caso di ipoglicemie gravi e ricorrenti durante le ore di veglia la patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata prima dei 3 mesi successivi all'ultimo episodio.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata in casi eccezionali a condizione che il rilascio/rinnovo sia debitamente giustificato dal parere di un medico specialista e sottoposto a valutazione medica periodica che garantisca che la persona è in grado di guidare il veicolo in modo sicuro tenendo conto degli effetti della patologia.»

16CE1740



DECISIONE (PESC) 2016/1107 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica l'azione comune 2005/889/PESC, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue:

- (1) Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2005/889/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1065 ⁽²⁾, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC e la proroga fino al 30 giugno 2016.
- (3) A seguito del riesame strategico intermedio dell'EU BAM Rafah, risulta opportuno prorogare la missione per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.
- (4) L'azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere pertanto modificata di conseguenza.
- (5) L'EU BAM Rafah sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2005/889/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EU BAM Rafah per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 1 545 000 EUR.»;
- 2) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

*Per il Consiglio**Il president*

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 25 novembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1065 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica l'azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 23).



DECISIONE (PESC) 2016/1108 DEL CONSIGLIO

del 7 luglio 2016

che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 luglio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/354/PESC ⁽¹⁾, che ha prolungato l'EUPOL COPPS a decorrere dal 1° luglio 2013.
- (2) Il 2 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1064 ⁽²⁾ che ha modificato la decisione 2013/354/PESC e ha prorogato EUPOL COPPS dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
- (3) A seguito del riesame strategico intermedio dell'EUPOL COPPS, la missione dovrebbe essere prorogata per un ulteriore periodo di 12 mesi, fino al 30 giugno 2017.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/354/PESC.
- (5) L'EUPOL COPPS sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione stabiliti nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2013/354/PESC è così modificata:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017 è pari a 10 320 000 EUR.»;
- 2) all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2017.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016


Per il Consiglio

Il presidente

M. LAJČÁK

⁽¹⁾ Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2015/1064 del Consiglio, del 2 luglio 2015, che modifica la decisione 2013/354/PESC sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 174 del 3.7.2015, pag. 21).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1109 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2016

relativa a una richiesta di deroga presentata dall'Italia in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

[notificata con il numero C(2016) 4137]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti.
- (2) L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro.
- (3) L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale requisito.
- (4) Con lettera del 3 marzo 2015 la Repubblica italiana ha trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare al requisito di rilevare le informazioni relative alle persone a bordo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulle seguenti rotte: a) Termoli — isole Tremiti e viceversa; b) Terracina — Ponza e viceversa e c) Ponza — Ventotene e viceversa.
- (5) Al fine di poter valutare la richiesta, il 4 giugno 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla Repubblica italiana, che ha trasmesso la sua risposta il 10 novembre 2015.
- (6) Il 31 marzo 2016 la Repubblica italiana ha modificato la portata della richiesta di deroga in merito ad alcune esenzioni per determinate categorie di persone a bordo il cui numero dovrà essere rilevato.
- (7) La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione.
- (8) La Repubblica italiana ha fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio permanenti della guardia costiera italiana; 5) mancano un'infrastruttura di supporto e strutture portuali adeguate per registrare le informazioni sui passeggeri in modo compatibile con l'orario dei viaggi e con la sincronizzazione con il trasporto via terra; 6) la richiesta di deroga si applicherebbe a tutti gli operatori che viaggiano sulle rotte indicate; e 7) la deroga non si applicherebbe alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.
- (9) L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

⁽¹⁾ GUL 188 del 2.7.1998, pag. 35.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È approvata la richiesta di deroga presentata dalla Repubblica italiana a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni relative alle persone a bordo per ogni nave da passeggeri che effettua un servizio regolare sulle seguenti rotte: Termoli — isole Tremiti e viceversa, Terracina — Ponza e viceversa, Ponza — Ventotene e viceversa.

2. La deroga di cui al paragrafo 1 non si applica alla rilevazione di informazioni in merito al numero di neonati a bordo e, se richiesto dal passeggero, alla necessità di assistenza in caso di emergenza.


Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

16CE1743



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1110 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 2016****sul monitoraggio della presenza di nichel nei mangimi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:


- (1) La presenza di nichel (Ni) nei mangimi può originare da fonti sia naturali sia antropiche. Talune materie prime per mangimi contengono inoltre nichel metallico, utilizzato come catalizzatore nella loro produzione.
- (2) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha fornito un parere scientifico sui rischi per la salute pubblica e degli animali e per l'ambiente legati alla presenza di Ni nei mangimi ⁽¹⁾.
- (3) Il gruppo CONTAM ha concluso che sono improbabili ripercussioni negative dovute al Ni contenuto nei mangimi per bovini, suini, conigli, anatre, pesci, cani, polli, cavalli, ovini, caprini e gatti. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la salute umana derivanti dalla presenza di Ni negli alimenti di origine animale, il gruppo CONTAM ha concluso che, considerando solo gli alimenti di origine animale, gli attuali livelli di esposizione cronica al Ni della popolazione media potrebbero costituire motivo di preoccupazione nella popolazione giovane. Quanto all'esposizione alimentare acuta, il gruppo CONTAM ha concluso che gli individui sensibili al nichel sono anche soggetti al rischio di insorgenza di reazioni cutanee eczematose acute dovute al consumo di alimenti di origine animale. Il contributo degli alimenti di origine animale all'esposizione alimentare umana al Ni non dovrebbe pertanto essere sottovalutato, in particolare nelle fasce d'età con un'elevata esposizione alimentare a tale elemento. In base ai dati disponibili non è stato tuttavia possibile determinare i tassi di riporto dai mangimi agli alimenti di origine animale.
- (4) Si osserva che i dati sull'occorrenza del Ni nei mangimi utilizzati nel parere scientifico dell'EFSA derivavano principalmente da un solo Stato membro e non sono pertanto necessariamente rappresentativi della presenza di Ni nei mangimi in tutta l'UE.
- (5) È pertanto opportuno monitorare la presenza di Ni nei mangimi in tutta l'UE prima di considerare se debbano essere stabiliti livelli massimi di Ni nei mangimi o se debbano essere adottate altre misure di gestione del rischio necessarie a garantire un livello elevato di tutela della salute umana e animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. È opportuno che gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore, svolgano un'attività di monitoraggio della presenza di Ni nei mangimi.
2. Al fine di garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento, gli Stati membri dovrebbero seguire la procedura di campionamento di cui al regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. *Scientific Opinion on the risks to animal and public health and the environment related to the presence of nickel in feed*. EFSA Journal 2015;13(4):4074, [76 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4074 www.efsa.europa.eu/efsajournal

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.L. 54 del 26.2.2009, pag. 1).




3. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i risultati delle analisi siano forniti all'EFSA periodicamente e al più tardi entro il 31 ottobre 2017 nel formato di trasmissione dei dati dell'EFSA stessa, conformemente alle prescrizioni della *Guidance on Standard Sample Description (SSD) for Food and Feed* [linee guida riguardanti la descrizione standard dei campioni (SSD) per i prodotti alimentari e i mangimi] ⁽¹⁾ e agli ulteriori obblighi di informazione specifici dell'EFSA.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ <http://www.efsa.europa.eu/en/datex/datexsubmitdata.htm>



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1111 DELLA COMMISSIONE**del 6 luglio 2016****relativa al monitoraggio del nichel negli alimenti****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:


- (1) Il nichel è un metallo ampiamente diffuso nella superficie terrestre. È presente negli alimenti e nell'acqua potabile per effetto dell'attività naturale e antropica.
- (2) L'autorità alimentare greca ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'EFSA») di valutare il rischio per la salute pubblica derivante dalla presenza di nichel negli alimenti, in particolare negli ortaggi.
- (3) Il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo Contam) ha deciso di estendere la valutazione del rischio anche all'acqua potabile e ha adottato il parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile ⁽¹⁾. Questo parere ha individuato come effetto critico per la caratterizzazione del rischio derivante dall'esposizione orale cronica al nichel la tossicità per la riproduzione e lo sviluppo. Sono state individuate come effetto critico per l'esposizione orale acuta al nichel negli esseri umani sensibili al nichel reazioni di riacutizzazione dell'eczema e peggioramento delle reazioni allergiche.
- (4) Sono stati raccolti dati relativi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile in 15 diversi paesi europei. Poiché tuttavia l'80 % del totale dei dati raccolti è stato ricavato da un unico Stato membro, sarebbe necessario disporre di un insieme di dati relativo a un'area geografica più ampia per verificare la presenza di nichel negli alimenti in tutta l'Unione.
- (5) Per determinati gruppi di alimenti considerati nel parere scientifico dell'EFSA come fonte principale di esposizione alimentare erano disponibili solo dati di occorrenza limitati. In vista di possibili future misure di gestione del rischio sarebbe auspicabile disporre di un quadro migliore sul tenore di nichel nei prodotti alimentari appartenenti a tali gruppi di alimenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Gli Stati membri, con la partecipazione attiva degli operatori del settore alimentare e delle altre parti interessate, dovrebbero svolgere un'attività di monitoraggio della presenza di nichel negli alimenti nel 2016, 2017 e 2018. Il monitoraggio dovrebbe incentrarsi su cereali, prodotti a base di cereali, formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini, alimenti per bambini, alimenti a fini medici speciali destinati in modo specifico ai lattanti e ai bambini, integratori alimentari, legumi, frutta a guscio e semi oleosi, latte e prodotti lattiero-caseari, bevande alcoliche e analcoliche, zucchero e confetteria (compresi il cacao e il cioccolato), frutta, ortaggi e prodotti a base di ortaggi (compresi i funghi), foglie secche di té, parti secche di altre piante destinate alla preparazione di infusioni e molluschi bivalvi.
2. Le procedure di campionamento dovrebbero essere effettuate in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione ⁽²⁾ per garantire che i campioni siano rappresentativi della partita sottoposta a campionamento.
3. I campioni dovrebbero essere analizzati così come commercializzati. L'analisi del nichel totale dovrebbe essere effettuata in conformità alla norma EN 13804:2013, «Prodotti alimentari. Determinazione degli elementi e delle loro specie chimiche. Considerazioni generali e requisiti specifici», preferibilmente tramite l'uso di un metodo di analisi basato sulla spettrometria di assorbimento atomico a fiamma (FAAS) o sulla spettroscopia di assorbimento atomico con fornetto di grafite (GFAAS), sulla spettrometria di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-OES) o sulla spettrometria di massa (ICP-MS).

⁽¹⁾ Gruppo Contam dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2015. Scientific Opinion on the risks to public health related to the presence of nickel in food and drinking water (Parere scientifico sui rischi per la salute pubblica connessi alla presenza di nichel negli alimenti e nell'acqua potabile). *EFSA Journal* 2015;13(2):4002, 202 pagg. doi:10.2903/j.efs.2015.4002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).




4. Gli Stati membri, gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate dovrebbero comunicare regolarmente all'EFSA i dati relativi al monitoraggio (espressi sulla base del peso complessivo), con le informazioni e nel formato elettronico previsti dall'EFSA ai fini del loro inserimento in una banca dati, entro il 1° ottobre 2016, 2017 e 2018. I dati di occorrenza disponibili relativi agli anni precedenti e non ancora comunicati dovrebbero essere trasmessi quanto prima con le stesse modalità.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE1745



DECISIONE (UE) 2016/1112 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 6 luglio 2016
relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,


deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica tunisina («Tunisia») si sviluppano nel quadro della politica europea di vicinato (PEV). Il 17 luglio 1995 la Tunisia è stato il primo paese mediterraneo a firmare un accordo di associazione ⁽²⁾ con l'Unione che è entrato in vigore il 1° marzo 1998. In virtù di tale accordo, nel 2008 la Tunisia ha completato lo smantellamento dei dazi tariffari sui prodotti industriali, divenendo così il primo paese mediterraneo a instaurare una zona di libero scambio con l'Unione. Il dialogo politico bilaterale e la cooperazione economica si sono sviluppate ulteriormente nell'ambito dei piani d'azione della PEV, il più recente dei quali copre il periodo 2013-2017.
- (2) Dopo la rivoluzione e la destituzione, il 14 gennaio 2011, del presidente Ben Ali, il 23 ottobre 2011 si sono tenute in Tunisia le prime elezioni libere e democratiche. Nel gennaio 2014 è stata adottata la nuova costituzione e nell'ultimo trimestre del 2014 si sono tenute le elezioni parlamentari e presidenziali, mentre i principali attori politici hanno concertato i loro sforzi per portare avanti riforme volte a creare un sistema pienamente democratico.
- (3) Parallelamente a questo processo di transizione politica, l'economia tunisina ha subito gli effetti negativi generati dalle persistenti turbolenze interne, dall'instabilità regionale (in particolare l'impatto del conflitto in Libia) e da un contesto internazionale debole (soprattutto nell'Unione, il principale partner commerciale della Tunisia). Tali sviluppi sfavorevoli hanno indebolito in modo sostanziale la crescita economica, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti.
- (4) Dal 2011, a seguito dei cambiamenti politici in Tunisia, l'Unione si è impegnata esplicitamente a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. Ha aumentato il sostegno finanziario alla Tunisia rafforzando la cooperazione in vari settori fra cui la società civile, il sistema elettorale, la sicurezza, lo sviluppo regionale e le riforme sociali ed economiche. L'Unione ha inoltre offerto al paese la possibilità di concludere un accordo di libero scambio globale e approfondito, i cui negoziati sono stati avviati nell'ottobre 2014.


⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 giugno 2016.

⁽²⁾ Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (G.U.L. 278 del 21.10.2005, pag. 9).




- (5) In questo difficile contesto economico e finanziario, le autorità tunisine e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato nell'aprile 2013 un accordo stand-by non cautelare di durata triennale per un importo pari a 1 146 milioni di DSP (diritti speciali di prelievo) a sostegno del programma di riforma e aggiustamento economico della Tunisia, programma poi esteso fino alla fine del 2015. In totale, nel quadro del programma dell'FMI sono stati concessi 1 500 milioni di USD a seguito di sei valutazioni complete del programma.
- (6) Nell'agosto del 2013 la Tunisia ha chiesto all'Unione un'assistenza macrofinanziaria supplementare. In risposta, nel maggio del 2014 l'Unione ha adottato una decisione che concedeva un'assistenza macrofinanziaria di 300 milioni di EUR sotto forma di prestiti (AMF-I) ⁽¹⁾. Il protocollo d'intesa che definisce le condizioni relative all'AMF-I è entrato in vigore il 4 marzo 2015. Dopo l'attuazione delle misure di politica concordate, il 7 maggio 2015 è stata erogata la prima rata dell'AMF-I e il 1° dicembre 2015 la seconda.
- (7) L'Unione ha messo a disposizione 524 milioni di EUR in sovvenzioni per il periodo 2011-2015 nell'ambito del programma di cooperazione ordinaria a sostegno dell'agenda di riforme economiche e politiche della Tunisia. Inoltre, nel periodo 2011-2013 sono stati stanziati alla Tunisia 155 milioni di EUR nell'ambito del programma «Sostegno al partenariato, alle riforme e alla crescita inclusiva» (SPRING) e, nel periodo 2014-2015, sono stati stanziati 122 milioni di EUR nell'ambito del programma «Umbrella». Inoltre, dal 2011 la Banca europea per gli investimenti ha erogato prestiti per un importo di 1 338 milioni di EUR.
- (8) Nel 2015, l'economia tunisina è stata segnata in modo particolare da vari attentati terroristici che hanno preso di mira attività economiche chiave come il turismo e i trasporti, e volti a ostacolare il consolidamento della transizione politica. Tali attentati hanno avuto ripercussioni negative sulla ripresa economica che iniziava a profilarsi in Tunisia. Insieme al persistere dell'instabilità nella regione (segnata anche dalla ripresa del conflitto libico), in un contesto economico europeo e mondiale ancora debole, tali eventi hanno ulteriormente indebolito la già fragile bilancia dei pagamenti e i conti pubblici. Ciò ha portato a gravi disavanzi di bilancio e di finanziamento estero.
- (9) In questo difficile contesto, l'Unione ha ribadito il proprio impegno a sostenere la Tunisia nel processo di riforme economiche e politiche. In particolare, tale impegno è stato espresso nelle conclusioni della riunione del Consiglio di associazione UE-Tunisia che si è tenuta nel marzo 2015 nonché nelle conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 svoltosi dopo l'attentato terroristico presso Sousse del giugno 2015. Il sostegno politico ed economico dell'Unione al processo di riforme della Tunisia è conforme alla politica dell'Unione nella regione del Mediterraneo meridionale, stabilita nell'ambito della PEV.
- (10) A seguito del deterioramento della situazione economica e finanziaria del paese, l'FMI e la Tunisia hanno avviato discussioni in vista di un nuovo accordo per un importo più elevato, che potrebbe assumere la forma di un meccanismo di finanziamento ampliato («programma dell'FMI»), tale da coprire un periodo di quattro anni a partire dalla primavera del 2016. Il nuovo programma dell'FMI consentirebbe di alleviare le difficoltà a breve termine a livello della bilancia dei pagamenti, incoraggiando allo stesso tempo l'attuazione di misure vigorose di risanamento.
- (11) Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2015 la Tunisia ha chiesto all'Unione la concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare.
- (12) La Tunisia, in quanto paese coperto dalla PEV, dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
- (13) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato a coprire il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma politico composto da misure di risanamento e di riforma strutturale vigorose e immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.
- (14) Dato che la bilancia dei pagamenti tunisina presenta ancora un ingente disavanzo finanziario residuo con l'estero, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione da fornire alla Tunisia è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione andrebbe a sostenere la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

⁽¹⁾ Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).



- (15) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Tunisia, contribuendo così allo sviluppo economico e sociale del paese.
- (16) La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Tunisia e tiene conto della capacità del paese di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse fornite dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene anche conto dei previsti contributi finanziari dei donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della preesistente mobilitazione degli altri strumenti finanziari esterni dell'Unione in Tunisia e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.
- (17) La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali, gli obiettivi e le misure adottate nei vari settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.
- (18) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Tunisia. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.
- (19) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Tunisia nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, il rispetto dei diritti umani, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.
- (20) È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile ed inclusiva, la creazione di posti di lavoro e il risanamento di bilancio. Il rispetto delle precondizioni e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna.
- (21) Per assicurare una tutela efficiente degli interessi finanziari dell'Unione legati all'assistenza macrofinanziaria da parte di quest'ultima, la Tunisia dovrebbe adottare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, è opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti.
- (22) L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.
- (23) Gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria dovrebbero essere coerenti con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.
- (24) È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.
- (25) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente decisione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (26) L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni di politica economica, da stabilire in un protocollo d'intesa. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (G.U.L. 55 del 28.2.2011, pag. 13).



Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità tunisine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Tunisia, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione mette a disposizione della Tunisia un'assistenza macrofinanziaria («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») per un importo massimo di 500 milioni di EUR al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina rilevato dal programma dell'FMI.
2. L'intero importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogato alla Tunisia in forma di prestiti. La Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso gli istituti finanziari e a prestarli alla Tunisia. La durata massima dei prestiti è in media di quindici anni.
3. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Tunisia e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione UE-Tunisia. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.
4. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
5. Qualora il fabbisogno di finanziamento della Tunisia diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.


Articolo 2

1. La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata alla precondizione del rispetto, da parte della Tunisia, di meccanismi democratici effettivi, compresi il pluralismo parlamentare, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani.
2. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 3

1. La Commissione concorda con le autorità tunisine, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, condizioni di politica economica e condizioni finanziarie chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e

⁽¹⁾ Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (G.U.L. 201 del 3.8.2010, pag. 30).



sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa»). Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono coerenti con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Tunisia con il sostegno dell'FMI.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Tunisia, anche ai fini del ricorso all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione.

3. Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito da concludere tra la Commissione e le autorità tunisine.

4. La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino ad essere soddisfatte, appurando anche se le politiche economiche della Tunisia siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1. Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2. Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è prevista una dotazione, ove richiesto, ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio ⁽¹⁾.

3. La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:


- a) la preconditione di cui all'articolo 2;
- b) la realizzazione costantemente soddisfacente di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non cautelare con l'FMI; e
- c) l'attuazione soddisfacente, secondo un calendario specifico, delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

Il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

4. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, non siano costantemente soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni di tale sospensione o cancellazione.

5. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca centrale di Tunisia. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Tunisia come beneficiario finale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GÜ L 145 del 10.6.2009, pag. 10).



Articolo 5

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano a carico dell'Unione cambiamenti di scadenza, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.
2. Se le circostanze lo consentono e qualora la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che una clausola di rimborso anticipato sia inserita nelle condizioni di prestito e che a questa clausola corrisponda una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione di prestiti.
3. Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Tunisia ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o ad una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
4. Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Tunisia.
5. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione ⁽²⁾.
2. L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.
3. L'accordo di prestito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contiene disposizioni:
 - a) che assicurano che la Tunisia verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;
 - b) che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio ⁽³⁾, al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio ⁽⁴⁾ e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾;
 - c) che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, ivi inclusi accertamenti e verifiche in loco;


⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



- d) che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative;
- e) che garantiscano che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Tunisia è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
4. Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Tunisia che sono pertinenti ai fini dell'assistenza.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione di tale attuazione. La relazione:
 - a) esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;
 - b) valuta la situazione economica e le prospettive della Tunisia, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
 - c) indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Tunisia in corso e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 6 luglio 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ


Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio

La presente decisione è adottata nel rispetto della dichiarazione comune adottata unitamente alla decisione 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia, che continuerà a essere considerata la base di tutte le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio riguardanti la concessione di assistenza macro-finanziaria ai paesi terzi e territori.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1113 DELLA COMMISSIONE**dell'8 luglio 2016****recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 5 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche» è soppressa:

«Daniel Martin Schneider (alias Abdullah). Indirizzo: Petrusstrasse 32, 66125 Herrensohr, Dudweiler, Saarbrücken, Germania (indirizzo precedente). Data di nascita: 9.9.1985. Luogo di nascita: Neunkirchen (Saar), Germania. Nazionalità: tedesca. N. passaporto: 2318047793 (passaporto tedesco rilasciato a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduto il 16.5.2011). Numero di identificazione nazionale: 2318229333 (carta d'identità federale tedesca rilasciata a Friedrichsthal, Germania, il 17.5.2006, scaduta il 16.5.2011 (dichiarata smarrita). Altre informazioni: (a) associato all'Unione della Jihad islamica (IJU), detta anche Gruppo della Jihad islamica; (b) associato a Fritz Martin Gelowicz e Adem Yilmaz; (c) in carcere in Germania dal giugno 2010. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 27.10.2008.»

16CE1747



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1114 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2016

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2016

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	164,5
	ZZ	164,5
0709 93 10	TR	134,9
	ZZ	134,9
0805 50 10	AR	171,5
	BO	220,8
	CL	193,0
	TR	134,0
	UY	128,6
	ZA	167,1
	ZZ	169,2
	ZZ	169,2
0808 10 80	AR	152,5
	BR	97,0
	CL	123,0
	CN	116,1
	NZ	146,7
	US	149,7
	UY	67,7
	ZA	107,7
	ZZ	120,1
	ZZ	120,1
	ZZ	120,1
0808 30 90	AR	123,6
	CL	118,4
	CN	91,9
	ZA	129,4
	ZZ	115,8
0809 10 00	TR	212,6
	ZZ	212,6
0809 29 00	TR	325,9
	ZZ	325,9
0809 30 10, 0809 30 90	TR	126,8
	ZZ	126,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1115 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****che istituisce un formato per la comunicazione, da parte dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, delle informazioni concernenti il funzionamento delle procedure ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose***[notificata con il numero C(2016) 4141]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 corrispondano a uno standard adeguato, è necessario stabilire un formato da utilizzare per la loro comunicazione.
- (2) Affinché siano garantite chiarezza e coerenza, è opportuno specificare gli esatti periodi di riferimento per la trasmissione di informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il formato per la trasmissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 consiste in un questionario che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le prime informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016.


¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 60.²⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

Articolo 3

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione
Karmenu VELLA
Membro della Commissione



ALLEGATO

QUESTIONARIO

Sezione 1: informazioni di carattere generale

1. Organizzazione:

2. Periodo di riferimento:

Sezione 2: informazioni sull'Agenzia

3. Personale nell'agenzia (in equivalenti a tempo pieno) addetto all'attuazione delle procedure previste dal regolamento (UE) n. 649/2012:

4. Il personale dell'Agenzia si occupa anche dell'attuazione delle procedure relative ad altre normative/convenzioni/ad altri programmi in materia chimica a livello di UE/internazionale?

- Sì
 No

In caso affermativo, si prega di specificare quali normative e descrivere gli aspetti/temi di cui il personale addetto al regolamento (UE) n. 649/2012 si occupa in collaborazione con il personale addetto ad altri atti normativi:

5. Il carico di lavoro dell'Agenzia è in linea con il carico di lavoro previsto?

- Sì
 No


Informazioni supplementari:

Sezione 3: sostegno agli esportatori e agli importatori

6. In quali dei seguenti ambiti l'Agenzia ha predisposto attività di sostegno e comunicazione per aiutare gli esportatori e gli importatori a conformarsi al regolamento (UE) n. 649/2012?

- Orientamenti tecnici e scientifici
 Pagine web sul regolamento (UE) n. 649/2012 ed ePIC
 Messaggeria interna in ePIC
 Campagna di sensibilizzazione
 Social media
 Visite presso gli stabilimenti degli operatori economici
 Sostegno alle singole imprese
 Workshop, seminari online ed eventi di formazione analoghi
 Manuali IT per gli utenti, factsheet e Q&A (domande frequenti)
 Altro

Informazioni supplementari, se del caso:



7. L'Agenzia ritiene che tali attività di sostegno e comunicazione abbiano portato a una maggiore conformità al regolamento (UE) n. 649/2012 da parte di esportatori e importatori?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:

8. Qual è la natura delle richieste di aiuto più frequenti da parte di esportatori e importatori?

- Sostanze chimiche oggetto del regolamento (UE) n. 649/2012 e altri aspetti legati all'ambito di applicazione
 Numeri di riferimento identificativi e questioni correlate (ad esempio notifica di esportazione e consenso esplicito o esonero)
 Articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012 in materia di informativa
 Funzionalità ePIC
 Altro

Ulteriori informazioni, tra cui il numero di richieste pervenute ed un'indicazione sulla distribuzione delle domande per argomento.

9. Stima del tempo dedicato a tale sostegno (espresso in percentuale del numero totale di equivalenti a tempo pieno):

Sezione 4: coordinamento tra l'Agenzia e la Commissione/le autorità nazionali designate (AND)


10. L'Agenzia è soddisfatta della collaborazione con la Commissione?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:

11. Settori nei quali la cooperazione potrebbe essere migliorata, se del caso:

- Articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'elaborazione dei documenti di orientamento alla decisione e di altri documenti tecnici relativi all'attuazione della convenzione
 Preparazione delle notifiche relative alla misura di regolamentazione definitiva destinate al segretariato della convenzione di Rotterdam
 Preparazione tecnica delle riunioni (es. riunioni AND, comitato per l'esame delle sostanze chimiche, conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam)
 Partecipazione a riunioni (es. riunioni AND, comitato per l'esame delle sostanze chimiche, conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam)
 Articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla fornitura dei dati scientifici e tecnici necessari per garantire l'effettiva attuazione del regolamento
 Fornitura dei dati tecnici e scientifici e di assistenza in merito al ruolo della Commissione come AND comune dell'Unione
 Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione in una situazione di emergenza
 Articolo 14, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla decisione di procedere all'esportazione in assenza di un consenso esplicito
 Articolo 20 del regolamento (UE) n. 649/2012 sullo scambio di informazioni
 Articolo 21 del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'assistenza tecnica



- Articolo 23 del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'aggiornamento degli elenchi
 Altro

Informazioni supplementari:

12. L'Agenzia è soddisfatta della collaborazione con le AND?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:

13. settori nei quali la cooperazione potrebbe essere migliorata, se del caso:

- Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle tempistiche della notifica di esportazione
 Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione in una situazione di emergenza
 Articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate
 Articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle sostanze che possono essere esportate soltanto a determinate condizioni
 Articolo 14, paragrafi 6 e 7 del regolamento (UE) n. 649/2012 sulla decisione di procedere all'esportazione in assenza di un consenso esplicito
 Altro

Informazioni supplementari:


Sezione 5: notifiche di esportazione trasmesse alle parti della convenzione di Rotterdam e ad altri paesi

14. Quante notifiche di esportazione e attività correlate sono state trattate dall'agenzia per ciascun anno (ossia l'anno in cui ha avuto luogo l'esportazione)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Notifiche di esportazione trattate			
Notifiche di esportazione trasmesse			
Prove di conferma del recapito ricevute			
Notifiche di esportazione trasmesse una seconda volta			

15. Quali sono le prescrizioni in materia di informazioni previste nel modulo di notifica di esportazione per le quali gli esportatori incontrano difficoltà?

- Identità della sostanza da esportare
 Identità della miscela da esportare
 Identità dell'articolo da esportare
 Informazioni relative all'esportazione
 Informazioni sui rischi e/o i pericoli posti dalla sostanza chimica e sulle misure precauzionali
 Sintesi delle proprietà fisicochimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche
 Informazioni riguardanti la misura di regolamentazione definitiva adottata dal paese esportatore
 Informazioni supplementari fornite dalla parte esportatrice
 Disponibilità di codici NC o CUS



- Utilizzo previsto per la sostanza chimica nel paese importatore
 Sintesi e motivazione della misura di regolamentazione definitiva e data di entrata in vigore
 Altro
 Non pertinente

Informazioni supplementari:

16. Quante notifiche di esportazione sono state rispeditte all'esportatore per le ragioni menzionate nella tabella qui di seguito?

Ragione/Numero per anno	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Nuovo invio richiesta			
Rifiutata			

Se del caso, si prega di precisare le motivazioni più frequenti per la richiesta di nuovo invio e per il rifiuto delle notifiche di esportazione:

Motivazioni della richiesta di nuovo invio delle notifiche di esportazione:

Motivazioni del rifiuto delle notifiche di esportazione:

17. L'Agenzia ha rilevato che le AND hanno avuto difficoltà a rispettare i termini per la trasmissione delle notifiche all'Agenzia?

- Sì
 No

In caso affermativo, indicare il numero di notifiche ricevute in ritardo nel corso del periodo di riferimento e la percentuale delle stesse sul totale delle notifiche:

Anno	Numero di notifiche tardive	% del numero totale annuo di notifiche
Anno 1		
Anno 2		
Anno 3		
Totale		

Informazioni supplementari:

18. L'Agenzia ha avuto difficoltà a rispettare i termini per il trattamento e la trasmissione delle notifiche al paese importatore (non-UE)?

- Sì
 No

In caso affermativo, indicare il numero di notifiche trattate in ritardo nel corso del periodo di riferimento e la percentuale delle stesse sul totale delle notifiche:

Anno	Numero di notifiche tardive	% del numero totale annuo di notifiche
Anno 1		
Anno 2		
Anno 3		
Totale		



Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione di una sostanza chimica in caso di situazione di emergenza

19. L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattamento di una notifica di esportazione trasmessa nel quadro della procedura prevista in una situazione di emergenza?

- Sì
 No
 Nessuna notifica di esportazione ricevuta

Informazioni supplementari:

Articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle informazioni supplementari disponibili concernenti le sostanze chimiche esportate

20. All'Agenzia è mai stato chiesto di fornire informazioni supplementari concernenti le sostanze chimiche esportate verso parti importatrici o altri paesi?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di informazione si è trattato?

Sezione 6: notifiche di esportazione ricevute dalle parti e da altri paesi

Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 sulle notifiche di esportazione che l'Agenzia riceve dalle autorità di paesi non-UE

21. Nel periodo di riferimento quante notifiche di esportazione ha ricevuto l'Agenzia da paesi non-UE?

	Notifiche ricevute
Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

22. Nel periodo di riferimento quante prove di conferma del recapito per le notifiche di esportazione da paesi non-UE ha spedito l'Agenzia?

	Prove di conferma del recapito spedite
Anno 1	
Anno 2	
Anno 3	
Totale	

Sezione 7: informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

Informativa delle autorità nazionali designate all'Agenzia (articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012)

23. L'Agenzia ha riscontrato ritardi, da parte delle autorità nazionali designate, nella presentazione delle informazioni aggregate a livello nazionale sui quantitativi della sostanza chimica (come sostanza e come ingrediente di miscele o di articoli), esportati o importati da ciascuna parte o da un altro paese durante il periodo di riferimento?

- Sì
 No



Informazioni supplementari:

24. A parte quanto precede, l'Agenzia ha riscontrato problemi con le autorità nazionali designate in relazione alla trasmissione di informazioni a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 649/2012?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:

Sezione 8: obblighi relativi all'esportazione delle sostanze chimiche diversi dalla notifica di esportazione

Sostanze che possono essere esportate soltanto qualora siano soddisfatte talune condizioni (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012)

25. L'Agenzia ha avuto difficoltà in relazione al suo coinvolgimento nella procedura di consenso esplicito (ad esempio nella convalida dei metadati sul consenso esplicito inseriti dalle autorità nazionali designate)?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:

Decisione delle AND (in consultazione con la Commissione e con l'avallo dell'Agenzia) favorevole all'esportazione 60 giorni dopo l'invio di una richiesta di consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012)

26. L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattare le notifiche di esportazione oggetto della procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 649/2012 o nell'assistere la Commissione nell'attuazione della presente disposizione?

- Sì
 no

Informazioni supplementari:

Solleciti relativi al consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012)

27. Quanti solleciti relativi a richieste di consenso esplicito ha inviato l'Agenzia a norma del terzo comma dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 649/2012?


	Primo sollecito	Secondo sollecito
Anno 1		
Anno 2		
Anno 3		
Totale		

Validità del consenso esplicito (articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 649/2012)

28. L'Agenzia ha avuto difficoltà nel trattare casi in cui l'esportazione è stata autorizzata, a norma del secondo comma, in attesa di una risposta ad una nuova richiesta di consenso esplicito a norma dell'articolo 14, paragrafo 8, secondo comma, del regolamento (UE) n. 649/2012?

- Sì
 No

Informazioni supplementari:



Sezione 9: scambio di informazioni

Scambio di informazioni

29. Nel quadro dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012, l'Agenzia ha ricevuto richieste di fornire informazioni di natura scientifica, tecnica, economica o giuridica concernenti le sostanze chimiche oggetto del regolamento?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Documento illustrativo delle informazioni trasmesse

30. L'Agenzia ha avuto difficoltà nel raccogliere dalla Commissione e dagli Stati membri le informazioni trasmesse?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

31. L'Agenzia ha avuto difficoltà nell'elaborazione del documento illustrativo a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 649/2012?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, si prega di fornire ulteriori dettagli.

Sezione 10: assistenza tecnica

Cooperazione

32. L'agenzia ha mai cooperato con paesi in via di sviluppo, paesi in fase di transizione economica o organizzazioni non governative al fine di migliorare l'adeguata gestione delle sostanze chimiche e, in particolare, dare attuazione alla convenzione di Rotterdam?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, di quale tipo di cooperazione si è trattato?

- Informazioni tecniche
 Consulenza tecnica per l'individuazione di formulati pesticidi pericolosi
 Consulenza tecnica per la preparazione delle notifiche da trasmettere al segretariato
 Altro

Se la risposta è «Altro», si prega di fornire dettagli in merito.

Si prega di specificare i paesi che hanno beneficiato di tale cooperazione.

Informazioni supplementari:

Sviluppo delle capacità

33. L'Agenzia ha partecipato a progetti/attività internazionali destinati allo sviluppo di capacità nella gestione delle sostanze chimiche o sostenuto organizzazioni non governative coinvolte in tali attività?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.



Sezione 11: applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012

Ruolo del forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione («il forum»; cfr. articolo 18, paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 649/2012

34. Vi è un regolare scambio di informazioni tra il forum sul coordinamento dell'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, si prega di specificare gli argomenti discussi.

Informazioni supplementari:

35. Il forum ha coordinato l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 nel periodo di riferimento?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

36. L'Agenzia ha suggerimenti sulle modalità per migliorare le attività del forum per quanto riguarda l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012?

Coinvolgimento dell'Agenzia delle attività di applicazione

37. L'Agenzia è stata coinvolta in attività connesse con l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 diverse da quelle trattate dal forum?

- Sì
 No

In caso di risposta affermativa, descrivere queste attività.

Sezione 12: aspetti relativi alle tecnologie informatiche

Il sistema elettronico per l'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 (ePIC)

38. Quante organizzazioni esterne/quantità utenti esterni usano ePIC per ciascuna delle seguenti categorie?

- Industria:
- Autorità nazionali designate:
- Commissione:
- Dogane:
- Organismi nazionali di applicazione

39. Quali elementi nuovi/potenziati sono stati inclusi in ePIC rispetto al periodo precedente:


Informazioni supplementari:

40. Quante release del sistema sono state effettuate durante il periodo di riferimento:

41. Si prega di fornire informazioni sull'accessibilità del sistema per gli utenti esterni:

42. Sintesi di alto livello dei feedback ricevuti dall'Agenzia in ePIC da parte dei seguenti gruppi di utenti:

- Industria:
- Autorità nazionali designate:



- Commissione:
 - Organismi nazionali di applicazione:
 - Dogane:
43. Si prega di specificare i margini di miglioramento individuati nel sistema informatico, se del caso:

Diffusione delle informazioni

44. Quali informazioni provenienti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 649/2012 sono messe a disposizione del pubblico sul sito web dell'Agenzia:
45. Quali nuove informazioni sono state rese disponibili dall'ultimo periodo di riferimento:
46. L'Agenzia ha ricevuto un feedback sulle informazioni relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 649/2012 pubblicate sul suo sito web?
- Sì
- No
- In caso affermativo, si prega di fornire una sintesi dei feedback:

Sezione 13: osservazioni supplementari

47. Si prega di fornire qualsiasi altra informazione o osservazione relativa alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 ritenuta pertinente nel quadro della comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 22 di tale regolamento.
-

16CE1749



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1116 DELLA COMMISSIONE**del 7 luglio 2016****che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione e vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia**

[notificata con il numero C(2016) 4157]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a) e l'articolo 19, paragrafo 6,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare nell'eventualità dell'insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (*lumpy skin disease* — LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno all'azienda infetta e prevedono altresì, quale complemento alle altre misure di lotta, la vaccinazione di emergenza in caso di focolaio di LSD.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce alcune misure di protezione e controllo in materia di sanità animale in relazione alla conferma dell'LSD in Grecia nel 2015. Tra queste misure figura l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni descritta nell'allegato di tale decisione di esecuzione, e comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza di LSD e le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Grecia conformemente alla direttiva 92/119/CEE.
- (3) A seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica in Grecia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 ⁽⁶⁾. Tale decisione di esecuzione stabilisce che la Grecia può effettuare la vaccinazione di emergenza dei bovini tenuti in aziende incluse nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I di tale decisione di esecuzione. La decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 ha anche modificato alcune disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, compresa l'estensione della zona soggetta a restrizioni al fine di includere non solo l'unità regionale di Evros, ma anche le unità regionali di Rodopi, Xanthi, Kavala e Limnos.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.⁽⁴⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 della Commissione, del 7 settembre 2015, relativa ad alcune misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1423 (GUL 234 dell'8.9.2015, pag. 19).⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 della Commissione, del 10 novembre 2015, che stabilisce le condizioni per definire il programma di vaccinazione di emergenza dei bovini contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 (GUL 300 del 17.11.2015, pag. 31).

- (4) Le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 sono state in seguito modificate dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione ⁽¹⁾ al fine di estendere la zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500, nonché la zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 a seguito della conferma della presenza di ulteriori focolai di LSD nell'unità regionale della Calcidica e del ricevimento della notifica da parte della Grecia dell'intenzione di procedere alla vaccinazione contro l'LSD nelle unità regionali della Calcidica, di Salonicco, di Kilkis, di Drama e di Serres.
- (5) A partire dal 6 aprile 2016 la Grecia ha segnalato nuovi focolai di LSD nella zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 e nella zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055. Sono stati inoltre segnalati focolai di LSD in Bulgaria a partire dal 13 aprile 2016 e nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia a partire dal 21 aprile 2016.
- (6) Il 9 maggio 2016 la Grecia ha notificato alla Commissione la propria intenzione di effettuare la vaccinazione nelle unità regionali di Pella, Pieria e Imathia come misura di prevenzione per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'LSD. Il 1° giugno 2016 la Grecia ha nuovamente notificato alla Commissione la propria intenzione di effettuare la vaccinazione nelle unità regionali di Florina, Kastoria e Kozani, come ulteriore misura di prevenzione per tener conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica relativa all'LSD. Tale vaccinazione richiede un ampliamento della zona soggetta a restrizioni di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 nonché della zona di vaccinazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055. È quindi opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.


Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2016

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/2311 della Commissione, del 9 dicembre 2015, che modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2015/1500 e (UE) 2015/2055 relative a misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in Grecia (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 65).



ALLEGATO I


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/1500 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO

ZONE DI RESTRIZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b)

Le seguenti unità regionali in Grecia:

- unità regionale di Evros
- unità regionale di Rodopi
- unità regionale di Xanthi
- unità regionale di Kavala
- unità regionale di Drama
- unità regionale di Serres
- unità regionale di Chalkidiki
- unità regionale di Thessaloniki
- unità regionale di Kilkis
- unità regionale di Pieria
- unità regionale di Imathia
- unità regionale di Pella
- unità regionale di Florina
- unità regionale di Kastoria
- unità regionale di Kozani
- unità regionale di Limnos.»



ALLEGATO II


L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/2055 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Le seguenti unità regionali in Grecia:

- unità regionale di Evros
- unità regionale di Rodopi
- unità regionale di Xanthi
- unità regionale di Kavala
- unità regionale di Drama
- unità regionale di Serres
- unità regionale di Chalkidiki
- unità regionale di Thessaloniki
- unità regionale di Kilkis
- unità regionale di Pieria
- unità regionale di Imathia
- unità regionale di Pella
- unità regionale di Florina
- unità regionale di Kastoria
- unità regionale di Kozani
- unità regionale di Limnos.»

16CE1750



RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/1117 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2016

rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure specifiche che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea ⁽²⁾, in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza *M.S.S/Belgio e Grecia*, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia.
- (3) In seguito alla sentenza *M.S.S*, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1° ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza.
- (4) Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per l'adozione di misure urgenti da parte della Grecia in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino (di seguito «la prima raccomandazione») ⁽⁴⁾. Da allora le autorità greche, assistite dalla Commissione, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali e non governative (ONG), hanno profuso continui sforzi per migliorare il funzionamento del sistema di asilo, in linea con i sette punti inclusi nella prima raccomandazione.
- (5) Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha esercitato enormi pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Tra gennaio e aprile 2016 sono giunti in Grecia più di 157 000 migranti irregolari. Poco dopo la prima raccomandazione della Commissione alla Grecia, nel marzo 2016 i membri del Consiglio europeo e il governo turco

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GUL 180 del 29.6.2013, pag. 31).

⁽²⁾ *M.S.S/Belgio e Grecia* (n. 30696/09) e *NS/Secretary of State for the Home Department*, C-411/10 e C-493/10.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GUL 50 del 25.2.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione della Commissione, del 10 febbraio 2016, rivolta alla Repubblica ellenica sulle misure che la Grecia deve adottare con urgenza in vista della ripresa dei trasferimenti a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [C(2016) 871 final].



hanno adottato la dichiarazione UE-Turchia. La dichiarazione ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla Turchia, conferendo inoltre nuove responsabilità alle autorità greche ⁽¹⁾. La situazione in Grecia è cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza circa 57 000 cittadini irregolari di paesi terzi sono rimasti bloccati in Grecia ⁽²⁾. Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati attuati in modo soddisfacente da tutti gli Stati membri e non hanno ancora sollevato la Grecia dalla pressione che si trova ad affrontare ⁽³⁾.

- (6) L'8 giugno 2016 è stata avviata un'operazione, detta di «pre-registrazione», intesa a registrare tutti i cittadini irregolari di paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che desiderano presentare domanda di asilo e che non hanno cercato in alcun modo di regolarizzare il proprio soggiorno presso le autorità greche ⁽⁴⁾. Questa operazione è effettuata dal servizio greco per l'asilo in collaborazione con l'EASO, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ed è sostenuta dalla Commissione. La pre-registrazione durerà fino alla fine di luglio 2016 e si prevede che saranno circa 50 000 gli aspiranti richiedenti asilo che dovranno essere ospitati in Grecia in attesa di una decisione individuale sull'ammissibilità alla protezione internazionale, la ricollocazione o il trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento di Dublino. La pre-registrazione dovrebbe facilitare e accelerare la presentazione formale delle domande di protezione internazionale al servizio per l'asilo. Il nuovo sistema prevede di destinare squadre di operatori alle strutture aperte di accoglienza per registrare le persone direttamente nelle strutture di alloggio. Alla fine della procedura di registrazione, le persone riceveranno una carta ufficiale di richiedente asilo. Il previsto aumento delle domande di asilo in seguito a questa procedura di pre-registrazione potrebbe comportare nel 2016 un numero almeno quattro volte superiore di domande di asilo rispetto a quelle pervenute nel 2015 (13 197).
- (7) Nonostante le continue iniziative adottate dalla Grecia per migliorare il proprio sistema di asilo, devono ancora essere realizzati significativi progressi prima che possa essere presa in considerazione una ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino. La presente raccomandazione stabilisce i principali ambiti di riforma che devono ancora essere affrontati dalle autorità greche per porre rimedio alle carenze del sistema di asilo, come indicato nelle sentenze di cui sopra, per garantire il ripristino dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino.
- (8) Il 7 marzo 2016 la Commissione ha ricevuto una prima relazione sui progressi compiuti dalla Grecia che illustrava i miglioramenti registrati sulle questioni specificate nella prima raccomandazione della Commissione. Con le lettere del 18 maggio e dell'8 giugno 2016 le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari.
- (9) La Commissione ha osservato che sono stati compiuti progressi per riformare la legislazione nazionale greca e garantire il recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla rifusione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («procedure di asilo») e di alcune disposizioni della rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio «condizioni di accoglienza» ⁽⁶⁾. Il 3 aprile 2016 il Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in vigore ⁽⁷⁾.
- (10) In seguito al vertice dei leader europei del 25 ottobre 2015, la Grecia si è impegnata a portare la propria capacità di accoglienza di richiedenti protezione internazionale e di migranti irregolari a 30 000 posti entro la fine del 2015 e l'UNHCR si è impegnato a erogare sovvenzioni all'affitto e a varare programmi a favore delle famiglie ospitanti per almeno 20 000 persone supplementari attraverso un regime distinto da esso gestito. La Grecia ha compiuto progressi per istituire una serie di strutture di accoglienza di emergenza e, in base alle informazioni giornalieri fornite dalle autorità greche, al 10 giugno 2016 erano disponibili in Grecia oltre 50 000 strutture di

⁽¹⁾ Dichiarazione UE-Turchia, 18 marzo 2016.

⁽²⁾ <http://www.media.gov.gr/index.php>, consultato il 10 giugno 2016.

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, quarta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento [COM(2016) 416 final del 15 giugno 2016].

⁽⁴⁾ http://asylo.gov.gr/en/?page_id=1278

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

⁽⁷⁾ «Legge 4375/2016 relativa all'organizzazione e all'operatività del servizio di asilo, all'autorità di ricorso, al servizio di accoglienza e identificazione, all'istituzione del segretariato generale per l'accoglienza, al recepimento nella legislazione greca delle disposizioni della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) e altre disposizioni», disponibile all'indirizzo: <http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/o-prosf-pap.pdf>
Diversi atti di esecuzione, sotto forma di decisioni ministeriali o coministeriali, dovranno essere adottati affinché le autorità greche possano attuare completamente la legislazione.



accoglienza di emergenza temporanee e posti di accoglienza permanenti per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale ⁽¹⁾).

- (11) Sebbene la Grecia abbia considerevolmente aumentato le sue capacità complessive di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale, gran parte di queste strutture sono solo strutture temporanee di emergenza e alcune offrono soltanto le condizioni di accoglienza di base a coloro che vi alloggiavano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza medica di base, mentre altre non sono neppure in grado di soddisfare le necessità più basilari ⁽²⁾. Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato, fino a quando le persone potranno essere trasferite in strutture migliori, queste condizioni e queste strutture sono ancora lungi dal soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. È pertanto essenziale che la Grecia stabilisca progressivamente, con urgenza, un'adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo, che sia di livello adeguato e che mantenga una capacità sufficiente in termini di strutture temporanee per risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi.
- (12) Nel gennaio 2016 la Commissione e l'UNHCR hanno firmato un accordo di delega per un totale di 80 milioni di euro per creare 20 000 posti in strutture di accoglienza aperte principalmente per i richiedenti protezione internazionale ammissibili alla ricollocazione ⁽³⁾. Tali strutture saranno inizialmente create nell'ambito di un regime di locazioni di appartamenti gestito dall'UNHCR. Sebbene si stia provvedendo alla creazione di tali posti, è all'esame una revisione dell'accordo di delega, al fine di consentire la creazione di circa 6 000 posti in centri di ricollocazione anziché in appartamenti e di confermare che tra le persone che potrebbero esservi alloggiare vi possono essere anche i richiedenti asilo che non saranno ricollocati o coloro che potrebbero essere trasferiti in Grecia in futuro ai sensi del regolamento di Dublino. Secondo i dati dell'UNHCR, alla data del 6 giugno 2016 sono stati creati 6 385 posti di accoglienza per i candidati alla ricollocazione, la maggior parte dei quali presso alberghi e abitazioni ⁽⁴⁾.
- (13) Sono stati osservati miglioramenti sostanziali per quanto riguarda l'istituzione degli uffici regionali per l'asilo. La legislazione greca prevede l'istituzione di uffici regionali per l'asilo nelle regioni dell'Attica, di Salonicco, della Tracia, dell'Epiro, della Tessaglia, della Grecia occidentale, di Creta, di Lesbo, di Chio, di Samo, di Leros e di Rodi ⁽⁵⁾. Finora sono diventati operativi otto uffici regionali nelle regioni della Tracia, dell'Attica, di Salonicco, di Lesbo, di Samo, di Chio e di Rodi. Nei prossimi mesi un ulteriore ufficio regionale per l'asilo dovrebbe essere aperto nella regione dell'Attica (Pireo). Nel 2016 dovrebbero diventare operativi altri quattro uffici regionali per l'asilo nelle zone di Kos, Leros, Creta (Heraklion) e della Grecia occidentale (Patrasso), con quest'ultimo che dovrebbe essere operativo a breve. Devono ancora essere istituiti gli uffici regionali per l'asilo previsti nelle regioni della Tessaglia (Volos) e dell'Epiro (Ioannina). Sono state create inoltre due ulteriori unità per l'asilo a Chios e a Kos, portando a cinque il numero totale delle unità per l'asilo (Amygdaleza, Xanthi, Patrasso, Chios e Kos). È stata istituita inoltre un'unità di ricollocazione ad Alimos che dovrebbe essere operativa nel luglio 2016.
- (14) Nella loro prima relazione, le autorità greche hanno riferito inoltre che stanno assumendo ulteriore personale destinato al servizio per l'asilo, al fine di aumentare la sua capacità di trattamento delle domande di asilo. Al servizio per l'asilo lavorano attualmente 370 membri del personale, il doppio della capacità del numero di risorse umane disponibili nel 2015. Un terzo del personale ha contratti a tempo determinato, finanziati da varie fonti di finanziamento dell'UE e del SEE. Il Parlamento greco ha approvato la creazione di ulteriori 300 posti per membri permanenti del personale da assumere nei prossimi mesi ⁽⁶⁾. Ciò va ad aggiungersi al personale assunto a tempo determinato dall'UNHCR e agli esperti degli Stati membri impiegati attraverso l'EASO presso il servizio per l'asilo greco per un periodo determinato. È evidente tuttavia che il personale attuale e previsto per il servizio per l'asilo è ancora largamente insufficiente per trattare in modo adeguato il carico di lavoro attuale e previsto in futuro. La Grecia dovrebbe assicurare un ulteriore rafforzamento del servizio per l'asilo con molte più risorse umane e materiali, affinché possa gestire l'aumento delle domande di asilo. A tal fine, è opportuno effettuare una

⁽¹⁾ <http://www.media.gov.gr/index.php>

<http://rse-smi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=d5f377f7f6f2418b8ebadae638df2e1>

Tali strutture permanenti e temporanee di emergenza sono situate nelle isole del mar Egeo nei punti di crisi e nella parte continentale del paese. Dal 2 giugno 2016 vi sono solo 1 108 posti di alloggio permanenti che ospitano esclusivamente richiedenti protezione internazionale e minori non accompagnati.


⁽²⁾ <http://www.unhcr.org/news/briefing/2016/5/57480cb89/greece-unhcr-concerned-conditions-new-refugee-sites-urges-alternatives.html>

⁽³⁾ Sebbene sarà data priorità ai candidati ammissibili alla ricollocazione, le attività andranno anche a vantaggio dei richiedenti protezione internazionale in attesa di ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento di Dublino in un altro Stato membro dell'UE e dei richiedenti asilo in Grecia, in particolare appartenenti a categorie vulnerabili, tra cui i minori non accompagnati e separati dalle famiglie, le persone con disabilità, gli anziani, i genitori soli, i malati cronici, le donne in gravidanza, ecc.

⁽⁴⁾ <http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83>

⁽⁵⁾ Articolo 3, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

⁽⁶⁾ A norma dell'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della legge 4375/2016, che stabilisce il numero di dipendenti che saranno assunti dal servizio per l'asilo.



valutazione delle necessità che prenda in considerazione il numero di domande di asilo che il servizio per l'asilo greco potrebbe gestire in qualsiasi momento e il numero delle risorse necessarie e che potrebbero essere necessarie per trattare tali domande.

- (15) La nuova autorità di ricorso e le commissioni di ricorso istituite dalla normativa recentemente adottata (legge 4375/2016) dovrebbero essere progressivamente istituite e rese pienamente operative entro la fine del 2016. Dato il probabile aumento significativo del numero di richieste che saranno presentate in Grecia nei prossimi mesi, è essenziale che l'autorità di ricorso disponga di tutto il personale necessario a gestire un significativo aumento del numero dei ricorsi. Una delle principali critiche mosse dalla sentenza M.S.S riguardava l'accesso a un ricorso effettivo in Grecia ed è pertanto essenziale che, se in futuro dovesse verificarsi un ripristino dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino, i richiedenti asilo dispongano di un effettivo mezzo di ricorso giudiziario contro una decisione negativa in merito alla loro domanda.
- (16) Nel frattempo le vecchie commissioni per i ricorsi arretrati istituite per esaminare i ricorsi pendenti in Grecia hanno ricevuto un nuovo mandato. Per un periodo transitorio le commissioni per i ricorsi arretrati prevedono di esaminare, oltre ai ricorsi sulle decisioni di prima istanza, i ricorsi relativi alle decisioni basate su motivi di ammissibilità rientranti nella dichiarazione UE-Turchia.
- (17) Ulteriori progressi sono stati compiuti per quanto riguarda i ricorsi da tempo arretrati nell'ambito della «vecchia procedura» disciplinata dal decreto presidenziale 114/2010. L'arretrato attuale consta di circa 13 975 casi (su un totale di circa 51 000 casi che sono stati considerati parte degli arretrati all'inizio del 2013). Le autorità greche si sono impegnate a concedere un'autorizzazione per scopi umanitari alle persone la cui domanda di asilo è pendente da molto tempo e che hanno diritto a ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari o altre circostanze eccezionali ai sensi della legge greca 4375/2016. Si prevede che con l'applicazione di questa misura saranno chiusi circa 10 000 casi arretrati. Il permesso di soggiorno sarà rilasciato per un periodo di due anni, potrà essere rinnovato ⁽¹⁾ e accorderà gli stessi diritti e benefici riconosciuti dalla protezione sussidiaria in Grecia ⁽²⁾. La Grecia dovrebbe continuare a compiere progressi nel trattare gli arretrati dei ricorsi pendenti a tale riguardo, facendo sì che i richiedenti in attesa di ricorso abbiano la possibilità di esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo.
- (18) La concessione del patrocinio a spese dello Stato è stata inserita nella nuova legge (legge 4375/2016) per i richiedenti in fase di ricorso; finora, tuttavia, le autorità greche non hanno garantito un effettivo patrocinio a spese dello Stato. Una decisione ministeriale che attua le disposizioni per il patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 4375/2016 è in fase di completamento e l'8 giugno 2016 le autorità greche hanno pubblicato un invito a presentare proposte per la concessione del patrocinio a spese dello Stato e per la rappresentanza in fase di ricorso per 6 750 richiedenti ammissibili nel contesto del loro programma nazionale nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) a sostegno di un registro degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato ⁽³⁾. L'invito a presentare proposte scade il 24 giugno 2016. Inoltre, è stata concessa una convenzione di sovvenzione all'UNHCR nell'ambito dei finanziamenti dell'UE per l'assistenza di emergenza per un importo totale di 30 milioni di euro. Tali finanziamenti saranno, tra l'altro, utilizzati dall'UNHCR per fornire assistenza legale gratuita ai richiedenti protezione internazionale in fase di ricorso per un periodo massimo di quattro mesi, fino a quando le autorità greche dovrebbero attuare il proprio sistema di patrocinio a spese dello Stato. La Grecia dovrebbe adottare tempestivamente le misure necessarie a garantire il diritto al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di asilo.
- (19) La nuova legge 4375/2016 prevede una nuova Direzione per l'accoglienza e una Direzione per l'integrazione sociale, entrambe dotate di dipartimenti specializzati per l'accoglienza e l'integrazione dei minori non accompagnati, compresa la messa a disposizione di un rappresentante. Tuttavia le autorità greche devono ancora adottare misure di esecuzione per assicurare ai minori non accompagnati effettive garanzie procedurali e condizioni di accoglienza adeguate. Sebbene il governo greco abbia già adottato una decisione ministeriale relativa alla valutazione dell'età dei minori non accompagnati richiedenti asilo ⁽⁴⁾, deve ancora essere adottato un ulteriore decreto presidenziale che preveda disposizioni per un sistema di tutela efficace.
- (20) Dal giugno 2016 le strutture di accoglienza per i minori non accompagnati in Grecia dispongono complessivamente di 585 posti. Tali strutture sono attualmente al completo e vi è una lista di attesa di 625 minori non accompagnati che devono essere sistemati in strutture adeguate. Secondo la lettera inviata l'8 giugno 2016 dalle autorità greche alla Commissione, la Grecia intende creare 800 nuovi posti di accoglienza per minori non accompagnati entro la fine di luglio 2016. La Grecia deve assicurare la disponibilità di un numero adeguato di strutture di accoglienza per minori non accompagnati per soddisfare le richieste di questo tipo di alloggio.

⁽¹⁾ Articolo 22, paragrafo 3, della legge 4375/2016.

⁽²⁾ Articolo 28, del decreto presidenziale 114/2010.

⁽³⁾ <http://asylo.gov.gr/?p=2802>


⁽⁴⁾ Decisione ministeriale 1982/16.2.2016 (Gazzetta ufficiale B'335).



- (21) Le ONG esprimono una crescente preoccupazione per il fatto che in Grecia molti bambini non possono accedere all'istruzione e che la situazione dei minori non accompagnati è in genere precaria; in alcuni casi i minori rimarrebbero nei centri di trattenimento fino a quando non viene trovata loro una sistemazione adeguata.
- (22) La Commissione europea ha messo a disposizione della Grecia ingenti finanziamenti per sostenere gli sforzi del paese nel rendere conforme il proprio sistema di gestione dell'asilo alle norme dell'Unione europea.
- (23) Dall'inizio del 2015, nel complesso, sono stati stanziati 262 milioni di euro di assistenza di emergenza per la Grecia tramite i fondi destinati agli affari interni [AMIF e Fondo sicurezza interna (ISF)], che sono stati erogati sia direttamente alle autorità greche sia attraverso le agenzie dell'Unione e le organizzazioni internazionali che operano nel paese. Di questi finanziamenti, circa 81 milioni di euro sono stati stanziati nel maggio 2016. Il 20 maggio 2016 sono stati stanziati 56 milioni di euro in finanziamenti di emergenza alle autorità greche (13 milioni di euro), all'OIM (13 milioni di euro) e all'UNHCR (30 milioni di euro) per migliorare le capacità delle autorità greche di registrare i migranti giunti di recente e trattare le loro domande di asilo, offrire condizioni migliori ai migranti vulnerabili e dotare i processi di registrazione e di asilo di ulteriori risorse umane, migliorare l'infrastruttura informatica, aumentare la disponibilità di interpreti e assicurare un miglior accesso all'informazione. Il 24 maggio 2016 la Commissione ha stanziato 25 milioni di euro in finanziamenti di emergenza (AMIF) a favore dell'EASO per migliorare la sua capacità di sostenere ulteriormente le autorità greche. Questi finanziamenti contribuiranno ad attuare il piano di risposta all'emergenza elaborato in collaborazione con la Commissione e la dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo e aiuteranno le autorità greche e i pertinenti portatori di interessi ad affrontare l'attuale situazione umanitaria in loco.
- (24) L'assistenza di emergenza si aggiunge ai 509 milioni di euro assegnati alla Grecia per il periodo 2014-2020 tramite i programmi nazionali nel quadro dei fondi AMIF e ISF. La Grecia è dunque il maggior beneficiario di fondi destinati agli affari interni tra gli Stati membri dell'UE.
- (25) La Grecia dovrebbe assicurare che le risorse finanziarie siano pienamente utilizzate nel modo più efficiente ed efficace possibile e senza ulteriori indugi. A tal fine, occorre completare con urgenza l'attuale revisione dei programmi nazionali della Grecia nell'ambito dei fondi destinati agli affari interni (AMIF, ISF) per adattarli alle nuove priorità. Allo stesso modo, va completato con urgenza il processo di trasferimento dell'autorità responsabile della gestione di tali fondi allo stesso ministero che gestisce anche i fondi strutturali, al fine di garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili. In particolare la Grecia dovrebbe portare a termine una serie di misure pratiche relative all'attuazione (personale, gestione e controllo, parere di audit, notifica formale), affinché la nuova autorità responsabile possa essere operativa entro il luglio 2016.
- (26) Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione del 4 marzo 2016 dal titolo «Ritorno a Schengen» ⁽¹⁾, garantire il pieno funzionamento del sistema di Dublino è una parte indispensabile dei più ampi sforzi necessari a stabilizzare la politica di asilo, migrazione e frontiere. Tali sforzi dovrebbero consentire un ritorno a un normale funzionamento dello spazio Schengen, al più tardi entro dicembre 2016. È dunque importante che la Grecia adotti con urgenza le azioni ancora in sospeso individuate nella presente raccomandazione, al fine di garantire che una ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento di Dublino possa avvenire entro lo stesso lasso di tempo, e comunque entro dicembre 2016. Al contempo la riforma del regolamento di Dublino, come proposto dalla Commissione ⁽²⁾, sulla base di un obiettivo di solidarietà e di equa ripartizione degli oneri tra gli Stati membri, dovrebbe essere prioritaria.
- (27) La presentazione di relazioni periodiche della Grecia sui progressi registrati nell'attuazione di queste azioni e altri elementi pertinenti, tra cui le prossime relazioni dell'UNHCR e di altre organizzazioni competenti, dovrebbero permettere di valutare con maggiore precisione se le condizioni sono tali da consentire di riprendere i trasferimenti individuali in Grecia a norma del regolamento di Dublino, tenendo presente che il volume dei trasferimenti e le categorie di persone da trasferire dovrebbero corrispondere agli specifici progressi compiuti. La Grecia dovrebbe presentare una relazione aggiornata che copra i periodi da aprile a giugno 2016, qualora nel giugno 2016 non sia stata ricevuta alcuna relazione mensile per il periodo successivo.
- (28) La Commissione intende fare il punto sui progressi compiuti e aggiornare, se del caso, le sue raccomandazioni specifiche nel settembre 2016.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, Ritorno a Schengen — Tabella di marcia [COM(2016) 120 final del 4 marzo 2016].

⁽²⁾ COM(2016) 270 final.



- (29) La ripresa dei trasferimenti verso la Grecia ai sensi del regolamento di Dublino dovrebbe inoltre tener conto del fatto che il paese deve ancora far fronte a un numero potenzialmente elevato di nuovi richiedenti asilo, in particolare in seguito all'attuazione della cosiddetta procedura di pre-registrazione, ed evitare quindi di imporre alla Grecia un onere insostenibile.
- (30) La decisione di riprendere i trasferimenti nei singoli casi spetta esclusivamente alle autorità degli Stati membri sotto il controllo degli organi giurisdizionali, che possono presentare alla Corte di giustizia dell'Unione europea domande di pronuncia pregiudiziale sull'interpretazione del regolamento di Dublino,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

CONDIZIONI E STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

1. La Grecia dovrebbe provvedere a che le strutture di accoglienza siano sufficienti e a che le condizioni di accoglienza in tutte le strutture di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale siano conformi alle norme previste dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva 2013/33/UE. In particolare, la Grecia dovrebbe come minimo provvedere a:
- a) creare un numero adeguato di strutture di accoglienza permanenti aperte commisurato al numero di richiedenti protezione internazionale che riceve, o potrebbe ricevere, che siano idonee ad accogliere in condizioni adeguate tutti i richiedenti protezione internazionale e le persone a loro carico per tutta la durata della procedura di asilo;
 - b) assicurare che un numero adeguato di strutture aperte di accoglienza temporanea siano disponibili, o possano esserlo con breve preavviso, per consentire la sistemazione di flussi inattesi di richiedenti protezione internazionale, e che tali strutture siano in grado di alloggiare in condizioni adeguate tutti i richiedenti protezione internazionale e le persone a loro carico;
 - c) garantire che tali strutture dispongano di posti di accoglienza aperti separati per gli uomini, le donne, le famiglie e le persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati, che siano in grado di garantire la riservatezza e l'unità del nucleo familiare;
 - d) assicurare che i minori non accompagnati richiedenti asilo vengano sistemati immediatamente in una struttura adeguata e non siano trattenuti in condizioni di detenzione inferiori agli standard minimi. La Grecia dovrebbe creare con urgenza i necessari posti di accoglienza per minori non accompagnati e garantire il sostegno di tali strutture;
 - e) garantire la manutenzione degli alloggi e l'adeguato finanziamento di vari servizi contrattuali, quali i servizi di pulizia, sanificazione e ristorazione, per evitarne l'interruzione;
 - f) garantire che tutte le strutture temporanee in Grecia siano ammodernate per soddisfare tutte le esigenze sopra indicate durante il soggiorno dei richiedenti asilo e la loro permanenza in Grecia per tutta la durata della procedura di asilo.

Le condizioni di accoglienza in tutte le strutture di accoglienza dovrebbero inoltre:

- g) garantire che i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria, che comprende almeno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali;
- h) offrire ai minori un effettivo accesso all'istruzione pubblica per tutta la durata della procedura d'asilo, compresi corsi di lingua affinché nessun minore sia lasciato senza istruzione.

Le autorità greche dovrebbero valutare le esigenze in termini di capacità di accoglienza totale necessaria e di natura di questa capacità, e aggiornare regolarmente tale valutazione alla luce dei nuovi sviluppi. Questa valutazione delle esigenze dovrebbe informare costantemente le capacità costituite, in linea con la raccomandazione 1, lettere a) e b). Le autorità greche dovrebbero inoltre assicurare la gestione e il coordinamento continui di tutte le strutture, e garantire che i ministeri competenti dispongano di risorse adeguate a tale scopo.

ACCESSO ALLA PROCEDURA DI ASILO IN PRIMA ISTANZA E RELATIVE RISORSE

2. La Grecia dovrebbe continuare a impegnarsi per garantire che tutti i richiedenti protezione internazionale abbiano effettivo accesso alla procedura d'asilo:
- a) procedendo con urgenza all'assunzione del personale necessario a garantire che il servizio per l'asilo disponga delle risorse umane sufficienti affinché tutti gli uffici siano pienamente operativi e in grado di espletare tutte le domande di asilo in modo tempestivo. A tal fine è necessario porre immediatamente in atto una procedura di assunzione per aumentare in modo significativo il numero degli addetti al trattamento dei casi e di altro personale pertinente del servizio per l'asilo;



- b) aprendo con urgenza altri uffici regionali per l'asilo nella regione dell'Attica (Pireo), di Kos, di Leros, di Creta (Heraklion), della Grecia occidentale (Patrasso) della Tessaglia e dell'Epiro (Volos e Ioannina);
- c) mettendo in atto un'efficiente procedura di gestione dei casi che ne assicuri il trattamento in modo organizzato e aumenti la capacità delle autorità di misurarne le reali prestazioni, individuare eventuali strozzature e programmare le future esigenze in termini di risorse;
- d) garantendo che il servizio per l'asilo disponga in ciascun ufficio di un numero adeguato di personale amministrativo di supporto che sia in grado di organizzare i colloqui, fissare gli appuntamenti per la registrazione, prenotare gli interpreti e gestire il flusso di lavoro complessivo di ciascun ufficio ai fini del corretto funzionamento della procedura di asilo;

Il servizio per l'asilo greco dovrebbe individuare, sulla base di una valutazione continua e completa, la dotazione di personale che sarebbe necessaria per espletare le domande di asilo entro il termine di sei mesi specificato nella direttiva 2013/32/UE. Questa valutazione delle esigenze dovrebbe essere costantemente aggiornata e includere informazioni sul numero di addetti da assumere in linea con la raccomandazione 2, lettera a).

AUTORITÀ DI RICORSO

3. La Grecia dovrebbe assicurare che la nuova autorità di ricorso sia istituita senza indugio e che disponga di un numero adeguato di commissioni di ricorso per adottare decisioni in merito alle domande di protezione internazionale, e che tali commissioni siano dotate del personale adeguato per gestire tutti i ricorsi pendenti e futuri. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
 - a) garantire il numero sufficiente di risorse umane e di commissioni necessarie affinché l'autorità di ricorso possa pronunciarsi sui ricorsi presentati dai richiedenti e tenere costantemente aggiornata tale valutazione;
 - b) procedere con urgenza all'assunzione di tutto il personale necessario all'autorità di ricorso e alle commissioni, compreso il personale di supporto per ciascuna commissione;
 - c) rendere operativa l'autorità di ricorso e le commissioni con la massima urgenza;
 - d) trattare quanto prima, e in ogni caso entro fine 2016, tutte le richieste di controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative che sono attualmente in sospenso;

Le autorità greche dovrebbero individuare, sulla base di una valutazione completa e costante delle esigenze, il numero delle commissioni di ricorso nell'ambito della nuova autorità di ricorso che saranno necessarie per esaminare tutti i ricorsi presentati dai richiedenti protezione internazionale e il numero di risorse umane per assicurarne il corretto funzionamento, in linea con la raccomandazione 3, lettere a) e b).

ASSISTENZA GIURIDICA

4. La Grecia dovrebbe garantire che l'accesso al patrocinio a spese dello Stato sia effettivo nella pratica e che tutti i richiedenti asilo ricevano l'assistenza giuridica necessaria per il controllo giurisdizionale delle decisioni amministrative relative alle domande di protezione internazionale. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
 - a) adottare rapidamente e attuare in modo efficace una decisione ministeriale per la prestazione di servizi di patrocinio a spese dello Stato;
 - b) assegnare i necessari finanziamenti, nell'ambito del programma nazionale AMIF, per la prestazione di assistenza legale e stipulare rapidamente un contratto per un registro di avvocati che possono fornire tali servizi ai richiedenti in fase di ricorso in Grecia.

TRATTAMENTO DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI E DELLE PERSONE VULNERABILI DURANTE LA PROCEDURA DI ASILO

5. La Grecia dovrebbe assicurare la creazione di strutture adeguate per l'individuazione e il trattamento dei richiedenti vulnerabili, compresi i minori non accompagnati. In particolare, la Grecia dovrebbe provvedere a:
 - a) porre in essere con urgenza un'adeguata procedura di tutela, adottando il decreto presidenziale necessario per l'attuazione delle pertinenti disposizioni della legge 4375/2016;



- b) definire e assumere il personale necessario alla Direzione per l'accoglienza e al Dipartimento per la protezione dei minori non accompagnati al fine di offrire le garanzie di conformità all'*acquis* in materia di asilo necessarie per la ricerca delle famiglie e la rappresentanza legale;
- c) assicurare che le procedure per l'identificazione dei richiedenti con particolari esigenze procedurali e di accoglienza siano attuate nella pratica, affinché questi richiedenti ricevano il necessario sostegno psicosociale, in particolare nei casi in cui siano stati vittime di violenze sessuali, sfruttamento o tratta di esseri umani.

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI DELL'UE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI NAZIONALI

- 6. La Grecia dovrebbe garantire che i consistenti finanziamenti stanziati dall'UE siano pienamente utilizzati, in particolare mobilitando senza ulteriore indugio le risorse disponibili nell'ambito dei propri programmi nazionali AMIF e ISF e prendendo in considerazione finanziamenti complementari provenienti dai fondi strutturali. In tale contesto, la Grecia dovrebbe portare rapidamente a termine la revisione in corso dei programmi nazionali per meglio adeguarli alle nuove priorità, nonché garantire che la nuova autorità competente per la gestione dei fondi destinati agli affari interni diventi immediatamente operativa.

RELAZIONI SULLE MISURE ADOTTATE

- 7. La Grecia è tenuta a presentare, entro il 30 giugno, una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della presente raccomandazione e della raccomandazione del 10 febbraio. Successivamente, la Grecia dovrà riferire alla Commissione, su base mensile, in merito ai progressi compiuti nell'attuazione delle misure individuate nella presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere anche una descrizione delle modalità con cui le autorità greche hanno predisposto, o prevedono di predisporre, le risorse umane e i materiali necessari di cui ai punti da 1 a 5 della presente raccomandazione. Le relazioni dovrebbero includere inoltre una descrizione delle valutazioni continue delle esigenze di cui ai punti da 1 a 3 della presente raccomandazione, su cui si basano, o si sono basate, le misure pianificate e realizzate. Ciascuna relazione dovrebbe inoltre contenere le seguenti informazioni:
 - a) la capacità di accoglienza permanente totale, attuale e prevista, per l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e la natura di tale capacità;
 - b) la dotazione totale, attuale e prevista, di personale addetto al trattamento delle domande di asilo registrate presso il servizio per l'asilo e per la Direzione per l'accoglienza; e
 - c) la dotazione totale, attuale e prevista, di personale e il numero di commissioni che l'autorità di ricorso ha progressivamente reso operative.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2016

Per la Commissione
Dimitris AVRAMOPOULOS
Membro della Commissione

16CE1751



DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA
del 10 giugno 2016
riguardante il sistema di tassazione dei veicoli applicabile in Svizzera a decorrere dal 1° gennaio
2017 [2016/1118]

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia ⁽¹⁾ (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 51, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 40 dell'accordo, dal 1° gennaio 2001 la Svizzera riscuote una tassa non discriminatoria sui veicoli per i costi cui danno origine («Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni»). Tale tassa è differenziata in base a tre categorie di norme sulle emissioni (classi EURO).
- (2) A tal fine l'accordo fissa, all'articolo 40, paragrafi 2 e 4, la media ponderata delle tariffe, la tariffa massima per la categoria di veicoli più inquinante nonché la differenza massima di tariffa fra una categoria e l'altra.
- (3) Tenuto conto della modernizzazione del parco veicoli che circola in Svizzera, che fa sì che un numero crescente di veicoli sia conforme alle norme EURO più recenti, è necessario che il comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera adatti la ripartizione delle categorie di norme EURO tra le tre categorie tariffarie.
- (4) La riduzione del 10 % rispetto al livello della categoria tariffaria prevista dalla decisione n. 1/2011 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera del 10 giugno 2011 ⁽²⁾ per i veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato dovrebbe essere mantenuta,

DECIDE:


Articolo 1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni per un veicolo che ha un peso totale effettivo a pieno carico non superiore a 40 tonnellate e che percorre una distanza di 300 km, ammonta a:

- 372,00 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 1,
- 322,80 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 2,
- 273,60 franchi svizzeri per la categoria tariffaria 3.

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 91.

⁽²⁾ GUL 193 del 23.7.2011, pag. 52.



Articolo 2

La categoria tariffaria 1 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO III e a tutti i veicoli ammessi alla circolazione prima dell'entrata in vigore della norma EURO III.

La categoria tariffaria 2 si applica ai veicoli delle classi di emissione EURO IV ed EURO V.

La categoria tariffaria 3 si applica ai veicoli della classe di emissione EURO VI.

Articolo 3

Ai veicoli delle classi di emissione EURO II ed EURO III che sono dotati di un sistema omologato di riduzione della massa di particolato si applica una riduzione del 10 % rispetto al livello della relativa categoria tariffaria, come previsto all'articolo 1 della decisione n. 1/2011 del comitato dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera.

Articolo 4


La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Fatto a Berna, il 10 giugno 2016

Per la Confederazione Svizzera
Il presidente
Peter FÜGLISTALER

Per l'Unione europea
Il capo della delegazione dell'Unione europea
Fotis KARAMITSOS

16CE1752



DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DEI TRASPORTI TERRESTRI COMUNITÀ/SVIZZERA
del 10 giugno 2016
che modifica l'allegato 1 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia [2016/1119]

IL COMITATO,

visto l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 52, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 52, paragrafo 4, primo trattino, dell'accordo stabilisce che il Comitato misto adotti le decisioni relative alla revisione dell'allegato 1.
- (2) L'allegato 1 è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2015 del Comitato misto del 16 dicembre 2015 ⁽¹⁾.
- (3) Nuovi atti legislativi dell'Unione europea sono stati adottati negli ambiti contemplati dall'accordo. I testi dell'allegato 1 dovrebbero essere modificati per tenere conto dell'evoluzione avvenuta nella pertinente legislazione dell'Unione europea. Ai fini della chiarezza del diritto e della semplificazione, è preferibile sostituire l'allegato 1 dell'accordo con l'allegato della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato 1 dell'accordo è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Ai fini della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la licenza di macchinista e il certificato complementare rilasciati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b) di tale direttiva sono riconosciuti su base di reciprocità.

Articolo 3

Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2007/59/CE, le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione europea tengono registri delle licenze e forniscono, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette. Su richiesta motivata, tali informazioni sono inoltre messe a disposizione dei datori di lavoro dei macchinisti.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2016.


Fatto a Berna, il 10 giugno 2016

Per la Confederazione Svizzera
Il presidente
Peter FÜGLISTALER

Per l'Unione europea
Il capo della delegazione dell'Unione europea
Fotis KARAMITSOS

⁽¹⁾ GUL 23 del 29.1.2016, pag. 82 (rettifica GUL 33 del 10.2.2016, pag. 38).

⁽²⁾ Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GUL 315 del 3.12.2007, pag. 51).



ALLEGATO

«ALLEGATO 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI

Conformemente all'articolo 52, paragrafo 6, del presente accordo la Svizzera applica disposizioni legali equivalenti alle disposizioni menzionate qui di seguito:

DISPOSIZIONI PERTINENTI DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

SEZIONE 1 — ACCESSO ALLA PROFESSIONE

- Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (versione codificata) (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).
- Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51), modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
- Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo:

- a) l'Unione europea e la Confederazione Svizzera esentano dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente i cittadini della Confederazione Svizzera, degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati membri dello Spazio economico europeo;
 - b) la Confederazione Svizzera può esentare cittadini di altri Stati, diversi da quelli menzionati alla lettera a), dall'obbligo di essere muniti dell'attestato di conducente solo previa consultazione e accordo dell'Unione europea;
 - c) le disposizioni del capo III del regolamento (CE) n. 1072/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.
- Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 1073/2009 (relative al cabotaggio) non sono applicabili.

- Decisione 2009/992/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, sui requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 36).
- Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione, del 16 dicembre 2010, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21).
- Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

SEZIONE 2 — NORME SOCIALI

- Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1161/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 19).



- Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).
- Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).
- Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).
- Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 (GU L 29 del 31.1.2009, pag. 45).
- Regolamento (UE) n. 581/2010 della Commissione, del 1º luglio 2010, sui periodi massimi per il trasferimento dei dati pertinenti dalle unità elettroniche di bordo e dalle carte del conducente (GU L 168 del 2.7.2010, pag. 16).

SEZIONE 3 — NORME TECNICHE

Veicoli a motore

- Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 42, del 23.2.1970, pag. 16), modificata da ultimo dalla direttiva 2007/34/CE della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 49).
- Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001 (GU L 107 del 18.4.2001, pag. 10).
- Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26), modificata da ultimo dalla direttiva di esecuzione 2014/37/UE della Commissione, del 27 febbraio 2014 (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 32).
- Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27), modificata dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8).
- Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154), modificata dalla direttiva 2004/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004 (GU L 44 del 14.2.2004, pag. 19).
- Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47).
- Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1).



- Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2010/47/UE della Commissione, del 5 luglio 2010 (GU L 173 dell'8.7.2010, pag. 33).
- Direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/74/CE della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 51).
- Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione) (GU L 141 del 6.6.2009, pag. 12).
- Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 133/2014 della Commissione, del 31 gennaio 2014 (GU L 47 del 18.2.2014, pag. 1).
- Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 627/2014 della Commissione, del 12 giugno 2014 (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 28).

Trasporto di merci pericolose

- Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2008/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 11).
- Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/103/UE della Commissione, del 21 novembre 2014 (GU L 335 del 22.11.2014, pag. 15).

Ai fini del presente accordo, alla Svizzera si applicano le seguenti deroghe alla direttiva 2008/68/CE:

1. *Trasporto su strada*

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO — a — CH — 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato I capo I.1 della presente direttiva: punti 1.1.3.6 e 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto, disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: i container cisterna non costruiti conformemente al punto 6.8 ma alla legislazione nazionale, che hanno capacità inferiore o pari a 1 210 litri e sono utilizzati per il trasporto di combustibile diesel o gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202), possono beneficiare delle esenzioni stabilite al punto 1.1.3.6 dell'ADR.



Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera b), e punto 6.14 dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO — a — CH — 2

Oggetto: esenzione dall'obbligo di detenere un documento di trasporto per determinate quantità di merci pericolose come specificato al punto 1.1.3.6.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 1.1.3.6 e 5.4.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: obbligo di detenere un documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: il trasporto di container vuoti e non puliti appartenenti alla categoria di trasporto 4 e di bombole per gas, piene o vuote, per gli apparecchi di respirazione utilizzate dai servizi di emergenza e come attrezzature subacquee, in quantità non superiori ai limiti stabiliti al punto 1.1.3.6, non è soggetto all'obbligo di detenere un documento di trasporto di cui al punto 5.4.1.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3, lettera c), dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO — a — CH — 3

Oggetto: trasporti di cisterne vuote non pulite da parte delle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 6.5, 6.8, 8.2 e 9.

Contenuto dell'allegato della direttiva: costruzione, equipaggiamento e ispezione delle cisterne e dei veicoli; formazione del conducente.

Contenuto della normativa nazionale: veicoli e cisterne/container vuoti non puliti utilizzati dalle imprese di revisione degli impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, utilizzati per contenere liquidi mentre le cisterne fisse sono sottoposte ad interventi di revisione, non sono soggetti agli obblighi di costruzione, equipaggiamento e ispezione né agli obblighi in materia di etichettatura e marcatura con pannello arancione previsti dall'ADR. Sono soggetti a disposizioni speciali in materia di etichettatura e identificazione e non è obbligatorio che il conducente abbia seguito la formazione di cui al punto 8.2.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.6.3.10, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.


Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

RO — bi — CH — 1

Oggetto: trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 2, 4.1.10, 5.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione, imballaggio combinato, marcatura ed etichettatura, documentazione.



Contenuto della normativa nazionale: le norme contengono disposizioni relative alla classificazione semplificata di rifiuti domestici contenenti merci pericolose (rifiuti domestici), svolta da un esperto riconosciuto dall'autorità competente, all'uso di recipienti per la raccolta adeguati e alla formazione del conducente. I rifiuti domestici che non possono essere classificati dall'esperto possono essere trasportati presso un centro di trattamento in piccole quantità identificate per imballaggio e per unità di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.7, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: queste norme si applicano solo al trasporto di rifiuti domestici contenenti merci pericolose tra i siti pubblici per il trattamento e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO — bi — CH — 2

Oggetto: trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punti 2.1.2 e 5.4.

Contenuto dell'allegato della direttiva: classificazione e documentazione.

Contenuto della normativa nazionale: allo scopo di facilitare il trasporto per la restituzione di fuochi d'artificio con numeri ONU 0335, 0336 e 0337 dai dettaglianti ai fornitori, sono previste esenzioni relative all'indicazione della massa netta e della classificazione del prodotto sul documento di trasporto.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: appendice 1, punto 1.1.3.8, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR; RS 741.621).

Osservazioni: il controllo dettagliato del contenuto esatto di ogni elemento invenduto in ogni confezione è praticamente impossibile per i prodotti destinati alla vendita al dettaglio.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RO — bi — CH — 3

Oggetto: certificato di formazione ADR per i viaggi compiuti al fine di trasportare veicoli guasti, i viaggi relativi a riparazioni, i viaggi effettuati per esaminare veicoli cisterna/cisterne e i viaggi compiuti su veicoli cisterna da esperti responsabili dell'esame del veicolo in questione.

Riferimento all'allegato I, capo I.1, della presente direttiva: punto 8.2.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: i conducenti dei veicoli devono seguire appositi corsi di formazione.

Contenuto della normativa nazionale: i corsi e i certificati di formazione ADR non sono richiesti nel caso di viaggi finalizzati a trasportare veicoli guasti o per eseguire prove relative alle riparazioni, viaggi effettuati su veicoli cisterna per esaminare il veicolo cisterna o la sua cisterna e viaggi compiuti da esperti responsabili dell'esame del veicolo cisterna.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: istruzioni del 30 settembre 2008 del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) sul trasporto su strada di merci pericolose.

Osservazioni: in alcuni casi i veicoli guasti o sottoposti a riparazioni e i veicoli cisterna che vengono preparati per un'ispezione tecnica o sottoposti a controlli durante tale ispezione contengono ancora merci pericolose.

Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai punti 1.3 e 8.2.3.

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.



2. Trasporto per ferrovia

Deroghe per la Svizzera a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/68/CE, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

RO — a — CH — 1

Oggetto: trasporto di combustibile diesel e gasolio per riscaldamento (numero ONU 1202) in container cisterna.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: punto 6.8.

Contenuto dell'allegato della direttiva: disposizioni concernenti la costruzione di cisterne.

Contenuto della normativa nazionale: sono autorizzati i container cisterna non costruiti ai sensi del punto 6.8 ma secondo la normativa nazionale, con una capacità pari o inferiore a 1 210 litri e che sono utilizzati per il trasporto di gasolio da riscaldamento o combustibile diesel con numero ONU 1 202.

Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6) e appendice 1, punto 6.14, dell'ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR, RS 741.621).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.

RA — a — CH — 2

Oggetto: documento di trasporto.

Riferimento all'allegato II, capo II.1, della presente direttiva: punto 5.4.1.1.1.

Contenuto dell'allegato della direttiva: informazioni di carattere generale richieste nel documento di trasporto.

Contenuto della normativa nazionale: uso di un termine collettivo nel documento di trasporto e di un elenco allegato contenente le informazioni obbligatorie come stabilito sopra.


Riferimento iniziale alla normativa nazionale: allegato dell'ordinanza del DATEC del 3 dicembre 1996 relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune (RSD, RS 742.401.6).

Data di scadenza: 1° gennaio 2023.


- Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

SEZIONE 4 — DIRITTI DI ACCESSO E DI TRANSITO FERROVIARIO

- Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25).
- Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 70).
- Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, riguardante la ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e la riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura (GU L 143 del 27.6.1995, pag. 75).



- Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014 (GU L 201 del 10.7.2014, pag. 9).
- Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51), modificata dalla direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014 (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 11).
- Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 del 14.6.2007, pag. 9), modificato dal regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).
- Decisione 2007/756/CE della Commissione, del 9 novembre 2007, che adotta una specifica comune per il registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE (GU L 305 del 23.11.2007, pag. 30), modificata dalla decisione 2011/107/UE della Commissione, del 10 febbraio 2011 (GU L 43 del 17.2.2011, pag. 33).
- Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 20).
- Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all'adozione di un metodo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4).
- Regolamento (UE) n. 36/2010 della Commissione, del 3 dicembre 2009, relativo ai modelli comunitari di licenza di conduzione treni, certificato complementare, copia autenticata del certificato complementare e i moduli di domanda di licenza di conduzione treni, a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 13 del 19.1.2010, pag. 1).
- Decisione 2010/713/UE della Commissione, del 9 novembre 2010, concernente i moduli per le procedure di valutazione della conformità, dell'idoneità all'impiego e della verifica CE da utilizzare per le specifiche tecniche di interoperabilità adottate nell'ambito della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2010, pag. 1).
- Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 11).
- Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria (GU L 327 dell'11.12.2010, pag. 13).
- Regolamento (UE) n. 201/2011 della Commissione, del 1º marzo 2011, relativo al modello di dichiarazione di conformità a un tipo autorizzato di veicolo ferroviario (GU L 57 del 2.3.2011, pag. 8).
- Decisione 2011/275/UE della Commissione, del 26 aprile 2011, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Infrastruttura» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GU L 126 del 14.5.2011, pag. 53), modificata dalla decisione 2012/464/UE della Commissione, del 23 luglio 2012 (GU L 217 del 14.8.2012, pag. 20).
- Regolamento (UE) n. 445/2011 della Commissione, del 10 maggio 2011, relativo ad un sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci e che modifica il regolamento (CE) n. 653/2007 (GU L 122 dell'11.5.2011, pag. 22).
- Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).
- Decisione di esecuzione 2011/665/UE della Commissione, del 4 ottobre 2011, relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GU L 264 dell'8.10.2011, pag. 32).




- Decisione 2011/765/UE della Commissione, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l'organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 29.11.2011, pag. 36).
- Decisione 2012/88/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo (GU L 51 del 23.2.2012, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione (UE) 2015/14 della Commissione, del 5 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 44).
- Decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012, pag. 1), modificata dalla decisione 2013/710/UE della Commissione, del 2 dicembre 2013 (GU L 323 del 4.12.2013, pag. 35).
- Regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un'autorizzazione di sicurezza (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 3).
- Regolamento (UE) n. 1078/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un'autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della manutenzione (GU L 320 del 17.11.2012, pag. 8).
- Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell'Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 23).
- Decisione di esecuzione 2014/880/UE della Commissione, del 26 novembre 2014, concernente le specifiche comuni del registro dell'infrastruttura ferroviaria e che abroga la decisione di esecuzione 2011/633/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 489).
- Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).
- Regolamento (UE) n. 1301/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «Energia» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 179).
- Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228).
- Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394).
- Regolamento (UE) n. 1304/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — rumore», che modifica la decisione 2008/232/CE e abroga la decisione 2011/229/UE (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 421).
- Regolamento (UE) n. 1305/2014 della Commissione, dell'11 dicembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 62/2006 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 438).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/171 della Commissione, del 4 febbraio 2015, su taluni aspetti della procedura per il rilascio di licenze alle imprese ferroviarie (GU L 29 del 5.2.2015, pag. 3).
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GU L 148 del 13.6.2015, pag. 17).



SEZIONE 5 — ALTRI SETTORI

- Direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19).
- Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).
- Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).»

16CE1753



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 141 del 28 maggio 2016)


Pagina 55, nella tabella 5.1(a) di cui al punto 2), lettera h), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE:

anziché:

«Tabella 5.1(a)

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui

Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0 ^e	A-0	60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Corridoi	(2)		C ^e	B-0 ^e	A-0 ^e B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-15	A-60	A-15	*	A-30
Locali di alloggio	(3)			C ^e	A-0 ^e B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)				A-0 ^e B-0 ^e	A-0 ^e B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)					C ^e	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Locali macchine di categoria A	(6)						*	A-0	A-0	A-60	*	A-60
Altri locali macchine	(7)							A-0 ^b	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)								*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)									A-0 ^b	*	A-30
Ponti scoperti	(10)											A-0
Locali di categoria speciale e locali ro-ro	(11)											A-30»



leggasi:

«Tabella 5.1(a)

Resistenza al fuoco delle paratie che separano locali contigui

Locali		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0 ^c	A-0	A-60	A-0	A-15	A-60	A-15	A-60	A-60	*	A-60
Corridoi	(2)		C ^e	B-0 ^e	A-0 ^a B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30
Locali di alloggio	(3)			C ^e	A-0 ^a B-0 ^e	B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)				A-0 ^a B-0 ^e	A-0 ^a B-0 ^e	A-60	A-0	A-0	A-15 A-0 ^d	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)					C ^e	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Locali macchine di categoria A	(6)						*	A-0	A-0	A-60	*	A-60
Altri locali macchine	(7)							A-0 ^b	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)								*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)									A-0 ^b	*	A-30
Ponti scoperti	(10)											A-0
Locali di categoria speciale	(11)											A-30 [»]


Pagina 56, nella tabella 5.2(a) di cui al punto 2), lettera i), dell'allegato riguardante l'allegato della direttiva 2009/45/CE:

anziché:

«Tabella 5.2(a)

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui

Locali sottostanti	Locali → sopra- stanti	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60
Corridoi	(2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30




Locali sottostanti ↓	Locali → sopra- stanti	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Locali di alloggio	(3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0
Locali macchine di categoria A	(6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ^f	A-30	A-60	*	A-60
Altri locali macchine	(7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)	A-60	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Ponti scoperti	(10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	A-0
Locali di categoria speciale e locali ro- ro	(11)	A-60	A-30	A-30 A-0 ^d	A-30	A-0	A-60	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30 ^e

leggasi:

«Tabella 5.2(a)

Resistenza al fuoco dei ponti che separano locali contigui

Locali sottostanti ↓	Locali sopra- stanti →	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Stazioni di comando	(1)	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-60
Corridoi	(2)	A-0	*	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Locali di alloggio	(3)	A-60	A-0	*	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30 A-0 ^d
Scale	(4)	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Locali di servizio (a basso rischio di incendio)	(5)	A-15	A-0	A-0	A-0	*	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-0




Locali sottostanti↓ Locali soprastanti →		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Locali macchine di categoria A	(6)	A-60	A-60	A-60	A-60	A-60	*	A-60 ^f	A-30	A-60	*	A-60
Altri locali macchine	(7)	A-15	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	A-0	*	A-0
Locali per il carico	(8)	A-60	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	A-0	*	A-0	*	A-0
Locali di servizio (a elevato rischio di incendio)	(9)	A-60	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-30 A-0 ^d	A-0	A-60	A-0	A-0	A-0	*	A-30
Ponti scoperti	(10)	*	*	*	*	*	*	*	*	*	—	A-0
Locali di categoria speciale	(11)	A-60	A-30	A-30 A-0 ^d	A-30	A-0	A-60	A-0	A-0	A-30	A-0	A-30»

Pagina 61, punto 2), lettera l), dell'allegato riguardante il punto 7 della regola 9a nell'allegato I della direttiva 2009/45/CE:

anziché: «.7 Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri
Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla regola II-2/B/.2.2, devono essere muniti di:»

leggasi: «.7 Impianti di ventilazione per le lavanderie delle navi da passeggeri che trasportano più di 36 passeggeri
Le condotte di estrazione di locali quali lavanderie ed essiccatoi di categoria (13), definiti alla regola II-2/B/4.2.2, devono essere muniti di:».

16CE1754



Retifica del regolamento (CE) n. 1441/2007 della Commissione, del 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 322 del 7 dicembre 2007)

Pagina 27, allegato che modifica l'allegato I, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 2073/2005, riga 2.4.1:

anziché:

«Categoria alimentare	Microorganismi	Piano di campionamento ⁽¹⁾		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento ⁽²⁾	Fase a cui si applica il criterio	Azione in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c	m	M			
2.4.1. Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti	E. coli	5	2	1/g	10/g	ISO TS 16649-3	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione
	Stafilococchi coagulasi-positivi	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

⁽¹⁾ n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.


⁽²⁾ Si applica l'ultima edizione della norma.»

leggasi:

«Categoria alimentare	Microorganismi	Piano di campionamento ⁽¹⁾		Limiti		Metodo d'analisi di riferimento ⁽²⁾	Fase a cui si applica il criterio	Azione in caso di risultati insoddisfacenti
		n	c	m	M			
2.4.1. Prodotti sgusciati di crostacei e molluschi cotti	E. coli	5	2	1 MPN/g	10 MPN/g	ISO TS 16649-3	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione
	Stafilococchi coagulasi-positivi	5	2	100 ufc/g	1 000 ufc/g	EN/ISO 6888-1 o 2	Fine del processo di lavorazione	Miglioramento delle condizioni igieniche durante la produzione

⁽¹⁾ n = numero di unità che costituiscono il campione; c = numero di unità campionarie i cui valori si situano tra m e M.

⁽²⁾ Si applica l'ultima edizione della norma.»



Rettifica del regolamento (UE) n. 1019/2013 della Commissione, del 23 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 2073/2005 relativo all'istamina nei prodotti della pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 282 del 24 ottobre 2013)

Pagina 47, allegato che modifica l'allegato I, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2005, riga 1.27 bis:

anziché:

«1.27 bis	Salsa di pesce prodotta mediante fermentazione di prodotti della pesca	Istamina	1	400 mg/kg	HPLC ⁽¹⁹⁾	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»
-----------	--	----------	---	-----------	----------------------	---

leggasi:

«1.27 bis	Salsa di pesce prodotta mediante fermentazione di prodotti della pesca	Istamina	1	0	400 mg/kg	HPLC ⁽¹⁹⁾	Prodotti immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità»
-----------	--	----------	---	---	-----------	----------------------	---

16CE1756

Rettifica del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio


(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 102 dell'11 aprile 2006)

Pagina 8, articolo 13, paragrafo 1, lettera l):

anziché: «l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;»

leggasi: «l) veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e/o la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale;».

16CE1757



Rettificazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 299 del 14 novembre 2015)

Pagina 40, allegato, appendice 6-B, terzo comma, titolo:

anziché: «Procedura di formazione di sensibilizzazione alla sicurezza del personale»

leggasi: «Procedura di formazione del personale sulla sicurezza».

Pagina 56, allegato, appendice 6-C2, parte 3, lettera b):

anziché: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida.»

leggasi: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura dell'RA3 sottoposto a convalida.».

Pagina 58, allegato, appendice 6-C2, parte 3, punto 3.5:

anziché: «Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?»

leggasi: «Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?».

Pagina 73, allegato, appendice 6-C3, parte 4, secondo comma, secondo trattino:

anziché: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida.»

leggasi: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'aeroporto sottoposto a convalida.».

Pagina 75, allegato, appendice 6-C3, parte 4, punto 4.5:

anziché: «Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione di sensibilizzazione alla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?»

leggasi: «Il personale che può accedere direttamente senza scorta alla merce/posta aerea messa in sicurezza riceve una formazione sulla sicurezza prima di ottenere l'accesso a tale merce/posta?».

Pagina 89, allegato, appendice 6-C4, parte 4, secondo comma, lettera b):

anziché: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale di sensibilizzazione alla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.»

leggasi: «abbia completato, e ripetuto successivamente, una formazione iniziale sulla sicurezza per acquisire consapevolezza delle sue responsabilità in materia di sicurezza conformemente ai requisiti fissati dalle autorità locali dell'infrastruttura del KC3 sottoposto a convalida.»



Pagina 127, allegato, punto 11.4.1, terzo comma, secondo trattino:

anziché: «le immagini prese dalla libreria TIP in uso che più frequentemente non vengono riconosciute saranno combinate con immagini scattate di recente di oggetti pericolosi pertinenti per il tipo di screening e riguardanti tutti i tipi di oggetti pericolosi pertinenti, se utilizzate solo una volta per la formazione di un determinato addetto allo screening per un periodo di un anno.»

leggasi: «le immagini prese dalla libreria TIP in uso che più frequentemente non vengono riconosciute saranno combinate con immagini scattate di recente di oggetti pericolosi pertinenti per il tipo di screening e riguardanti tutti i tipi di oggetti pericolosi pertinenti, se utilizzate solo una volta per la formazione di un determinato addetto allo screening su un periodo di tre anni.»

Pagina 130, allegato, punto 11.6.3.6:

anziché: «L'autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza aerea UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione adeguati di sensibilizzazione alla sicurezza.»


leggasi: «L'autorità competente provvede direttamente alla formazione dei validatori della sicurezza aerea UE o approva e mantiene un elenco di corsi di formazione appropriati sulla sicurezza.»

16CE1758

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GUE-068) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 6 0 9 0 8 *

€ 16,00

